

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	55
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	66
GIUSTIZIA (II)	»	120
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	123
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	124
FINANZE (VI)	»	138
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	141
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	144
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	146
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	165
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	167
AFFARI SOCIALI (XII)	»	168
AGRICOLTURA (XIII)	»	174

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	179
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	182
<i>INDICE GENERALE</i>	»	184

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (C. 2897 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
Comunicazioni del Presidente	9
ALLEGATO (<i>Tendenze e problemi della decretazione d'urgenza</i>)	10

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 13.25.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(C. 2897 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto OCCHIUTO, *relatore*, preliminarmente all'illustrazione della proposta di parere segnala due aspetti.

In primo luogo, evidenzia che nelle premesse si segnala come alcune disposizioni non sembrino immediatamente connesse alle finalità, indicate nel titolo e nel

preambolo del decreto, di dare adempimento a obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano. Si riferisce alle norme sulle concessioni autostradali a società miste e sulle opere e gli interventi legati allo svolgimento dell'*Expo* 2015, oltre che a quelle sull'etichettatura dei prodotti *made in Italy*, sul coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali e sul commercio di medicinali. Un discorso parzialmente diverso sembra meritare invece l'introduzione della nuova disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, con riferimento alla quale ha formulato un'osservazione.

In secondo luogo, segnala casi di sovrapposizione tra le norme del decreto-legge in esame e disposizioni contenute in provvedimenti già approvati dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato. Il richiamo riguarda gli articoli 5 e 6 (che riproducono pressoché testualmente gli articoli 14 e 15 del disegno di legge comunitaria 2009) e l'articolo 19-*bis*, comma 3, che proroga un termine al 30 giugno 2010

in modo assolutamente identico a quanto disposto dalla proposta di legge C. 2555, nel testo approvato dalla Camera l'11 novembre 2009 ed inviato al Senato, così come anche l'articolo 19-ter, comma 23, che integra gli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio 2010, attualmente in discussione presso il Senato, con risorse tratte dalla contabilità speciale del cosiddetto « scudo fiscale » istituita dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2897 e rilevato che:

esso reca un contenuto ampio a seguito dell'introduzione da parte del Senato di ulteriori 13 articoli ai 21 originari, che si presenta parzialmente omogeneo in quanto la massima parte delle disposizioni risponde alle finalità, indicata nel titolo e nel preambolo del decreto, di dare adempimento a obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano; non appaiono tuttavia direttamente connesse a tale finalità le disposizioni sulle concessioni autostradali a società miste (articolo 3-ter), sulle opere e gli interventi legati allo svolgimento dell'*Expo* 2015 (articolo 3-quinquies), sull'etichettatura dei prodotti *made in Italy* (articolo 16), sul coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali (articolo 19-bis) e sul commercio di medicinali (articolo 20);

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, tranne che in alcuni casi ove la normativa esistente risulta oggetto di modifiche non testuali: in particolare, l'articolo 2, comma 2, detta una disciplina transitoria per il personale dell'Agenzia

nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che sembra sovrapporsi a quella già prevista in via transitoria dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 162 del 2007; l'articolo 5, comma 2, prevede adempimenti a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, incidendo in modo indiretto sulla materia regolata dal decreto legislativo n. 151 del 2005; l'articolo 7, commi 1 e 2, disciplina i sistemi di misura ed i controlli metrologici nel settore del gas naturale, che è materia già disciplinata dal regio decreto n. 7088 del 1890 e dai decreti legislativi n. 22 del 2007 e n. 164 del 2000; l'articolo 13, comma 2, sembra confliggere con quanto già disposto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 116, della legge n. 266 del 2005, senza che ne sia disposta espressamente l'abrogazione; l'articolo 15, commi 1-bis e 1-ter, integra in modo non testuale le previsioni in materia di servizi pubblici locali di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008; l'articolo 16 integra la disciplina sull'etichettatura dei prodotti *made in Italy* novellando solo in modo parziale la disciplina già esistente; l'articolo 18, comma 1, reca misure per la quantificazione del prelievo supplementare sulla produzione di latte eccedente le quote assegnate, che si sovrappongono ad una complessa disciplina, contenuta nelle sue linee essenziali nel decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 modificato, da ultimo, con il decreto-legge n. 5 del 2009; l'articolo 19-bis reca disposizioni che fanno sistema con la legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale;

inoltre, il decreto-legge modifica in numerosi punti disposizioni di recente approvazione (si vedano gli articoli 2, comma 2-bis; 4, comma 5-bis, 6, 7, comma 2-bis, 8-bis, 15, comma 2, 16, commi 5 e 8, 19-bis, comma 3, 19-ter, comma 22), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; peraltro alcune disposizioni riproducono norme già approvate dalla Camera dei deputati: gli articoli 5 e 6 riproducono

pressoché testualmente gli articoli 14 e 15 del disegno di legge comunitaria 2009, già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato; l'articolo 19-*bis*, comma 3, proroga un termine al 30 giugno 2010 in modo assolutamente identico a quanto disposto dalla proposta di legge C. 2555, nel testo approvato dall'Assemblea nella seduta del 11 novembre 2009 ed inviato al Senato, così come l'articolo 19-*ter*, comma 23, integra gli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio 2010, attualmente in discussione presso il Senato, con risorse tratte dalla contabilità speciale del cosiddetto « scudo fiscale » istituita dall'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009;

il provvedimento reca, all'articolo 3-*quinquies*, un normativa speciale sull'*Expo* Milano 2015, (peraltro già oggetto, in tempi recenti, di una stratificata normativa di cui ai decreti-legge nn. 112, 185 e 207 del 2008) e talune discipline aventi effetti retroattivi (l'articolo 3-*bis*, comma 3, dispone la nullità di impegni di spesa assunti successivamente al 1° ottobre 2009, data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione; l'articolo 20 fa salvi gli effetti prodotti da affidamenti della gestione di farmacie comunali sorti durante la previgente disciplina);

esso incide, all'articolo 17-*bis*, in modo non testuale su una disciplina che è rimessa alla fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto-legge reca alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in

vigore (l'articolo 3-*quater* fissa la decorrenza del divieto al 1° gennaio 2011; l'articolo 7, comma 2-*bis*, proroga un termine dal 2011 al 2012; l'articolo 16 fissa una nuova disciplina sanzionatoria che entra in vigore quarantacinque giorni dopo l'entrata in vigore del decreto); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti (che, nei casi di specie, non sono espressamente indicati ma solo implicitamente previsti); inoltre, numerose norme demandano il compito di definire elementi attuativi della disciplina ad ulteriori adempimenti, rimessi a decreti dell'Esecutivo, circostanza che rende evidente la necessità di adempimenti successivi per l'attuazione della disciplina introdotta (articolo 3-*quinquies*, commi 2 e 5; articolo 4, commi 3 e 4; articolo 5-*bis*, comma 1, lettera b); articolo 7, commi 1 e 2; articolo 16, commi 2, 7 e 8-*bis*; articolo 17, comma 2; articolo 20-*bis*, comma 1);

reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 1-*bis*, richiama le « norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale »; l'articolo 3-*quater*, ai commi 1 e 2, in materia di commercializzazione di elettrodomestici, si limita ad indicare genericamente i « pertinenti regolamenti della Commissione europea »; l'articolo 7, comma 1, si riferisce alle « norme in materia di misura del gas »; l'articolo 16, comma 1, disciplina il prodotto classificabile come *made in Italy* « ai sensi della normativa vigente; l'articolo 16, comma 6, capoverso 49-*bis*, richiama la « normativa europea sull'origine »; l'articolo 17, comma 2, richiama genericamente gli « obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria »; l'articolo 19-*ter*, comma 1, richiama « i principi comunitari

in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte»; l'articolo 19-ter, comma 8, rimanda genericamente alla «conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia»; l'articolo 19-ter, comma 19, richiama genericamente le «norme internazionali in materia di sicurezza marittima»; infine l'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, dispone che l'organismo di regolazione in materia ferroviaria osservi, «in quanto applicabili», talune disposizioni della legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni;

il provvedimento, inoltre, adotta talune espressioni imprecise (ad esempio, l'articolo 13, comma 3, si riferisce «alle ore zero della data di entrata in vigore della presente disposizione»);

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), sinteticamente redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprima l'articolo 17-bis – che essendo volto ad estendere il novero dei dati che devono essere registrati nel fascicolo aziendale delle imprese di pesca, integra in modo non testuale l'articolo 9 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 – in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare con-

tenuti di provvedimenti di rango subordinato; in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo quest'ultima limitarsi ad autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla normativa regolamentare, si proceda a riformulare in tal senso la norma in questione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 3-quater, comma 1 – secondo cui le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione Europea, recanti modalità d'attuazione della direttiva 2005/32/CE (peraltro abrogata dall'articolo 24 della direttiva n. 125 del 2009), a decorrere dal 1° gennaio 2011 – si dovrebbe verificare la congruità di tale termine di decorrenza, che appare difforme rispetto alle scadenze indicate nel regolamento CE n. 244 del 2009;

all'articolo 4, comma 3 – che affida ad un decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico l'approvazione di specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica di taluni impianti – dovrebbe verificarsi l'opportunità di attribuire espressamente al decreto citato un rango regolamentare, sia per l'ampiezza degli oggetti che è chiamato a disciplinare sia in ragione della previsione del comma 4 del medesimo articolo, secondo cui taluni termini stabiliti con fonte di rango primario sono dimezzati ove ricorrano le condizioni indicate nel decreto medesimo;

all'articolo 13, comma 2 – la cui lettera b) modifica direttamente l'aliquota relativa all'imposta di consumo di oli lu-

brificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, che risulta già modificata in modo non testuale dall'articolo 1, comma 116, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere all'esplicita soppressione del citato secondo periodo del comma 116, al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del citato Testo unico;

all'articolo 15 – che, introducendo una nuova disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, interviene in un settore oggetto di normativa comunitaria ma il cui contenuto non sembra immediatamente ricollegarsi all'esigenza di adeguamento dell'ordinamento interno – dovrebbe valutarsi se la sede opportuna di tale disposizione non possa essere la legge comunitaria annuale in luogo del presente decreto legge, tenuto conto della peculiarità e della rilevanza della materia e dell'eventuale insussistenza di quegli elementi di fatto per i quali l'articolo 10 della legge n. 11 del 2005 ipotizza il ricorso a provvedimenti anche urgenti («Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso»).

dovrebbe altresì valutarsi l'opportunità di sopprimere l'articolo 19-bis, comma 3 – che modifica l'articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, prorogando al 30 giugno 2010 il termine per la trasmissione alle Camere, da parte del Governo, della relazione concernente il quadro di finanziamento degli enti territoriali – in quanto una disposizione sostanzialmente analoga è prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera

c), della proposta di legge C. 2555, recante legge di contabilità e finanza pubblica, nel testo approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 novembre 2009 ed attualmente all'esame del Senato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 15 – ove si stabiliscono obblighi nei confronti delle imprese esercenti attività di autoriparazione – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se l'inciso «*ove sia tecnicamente fattibile*» intenda riferirsi esclusivamente alla consegna diretta ai centri di raccolta da parte delle officine di autoriparazione dei «pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni di autoveicoli» ovvero in generale alla consegna ai centri di raccolta, anche tramite intermediario;

all'articolo 20-bis, comma 1, capoverso 3-ter – ove si rimette ad un regolamento di delegificazione l'istituzione del *registro pubblico delle opposizioni* – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare l'effettiva esigenza di ricorrere ad un regolamento di delegificazione in ragione della presenza nella materia di norme di rango primario che, in tal caso, andrebbero individuate espressamente in quanto da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, in conformità al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.»

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore presso la Commissione di merito*, ricorda l'imminente inizio della seduta della I Commissione in sede referente sul provvedimento stesso. Sia per tale ragione sia in considerazione dei contenuti estremamente articolati della proposta illustrata dal relatore, che è chiamata a valutare nella sua doppia veste di membro dell'organo e di relatrice sul decreto-legge in Commissione Affari costituzionali si riserva di effettuare i doverosi approfondimenti nella sede di merito. In questa sede reputa comunque opportuno soffer-

marsi su due aspetti sui quali, dopo approfondita discussione, la Commissione referente è pervenuta ad un maturo convincimento.

Si riferisce in primo luogo all'articolo 17-*bis*, di cui il relatore, mediante una condizione, suggerisce la radicale soppressione, ipotesi rispetto alla quale ritiene di dover dissentire recisamente. Né, in considerazione della finalità della disposizione di cui trattasi, che è volta ad evitare di incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie, ritiene possibile aderire all'alternativa suggerita, atteso che essa presta il rischio di non conseguire tempestivamente l'obiettivo di immediato adeguamento agli obblighi comunitari non recepiti e di esporsi dunque ad una procedura di infrazione.

Relativamente all'articolo 15, recante una nuova disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, osserva che l'articolo 10 della legge n. 11 del 2005 non preclude il ricorso ad un veicolo normativo diverso dal disegno di legge comunitaria. Piuttosto, le norme che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario vanno lette anche secondo un imprescindibile parametro politico che di volta in volta può ispirare l'una o l'altra tempistica. Reputa inoltre paradossale che si imputi al legislatore una eccessiva solerzia, essendo normalmente rivolta l'accusa contraria di lentezza del diritto interno ad adeguarsi ai dettami dell'ordinamento comunitario. Pertanto, fermo restando che la legge comunitaria permane la sede ordinaria delle procedure normative volte all'adeguamento, nulla vieta che per particolari ragioni non si possa fare ricorso a diversi canali, come d'altronde prevede espressamente il citato articolo 10.

Nel caso specifico, poi, l'esigenza di provvedere ad un tempestivo allineamento della disciplina dei servizi di cui trattasi discende anche dalle norme fondamentali del diritto sovranazionale quali, ad esempio, gli articoli 43 e 49 del Trattato.

Roberto ZACCARIA rileva che il contenuto dell'unica condizione recata nella

proposta di parere si muove nel solco di una giurisprudenza del Comitato per la legislazione espressa in modo costante nel corso del tempo e dunque assolutamente consolidata. Anche in questo caso, a suo avviso, deve dunque confermarsi la critica verso disposizioni di rango primario volte ad incidere su fonti subordinate.

Desidera inoltre soffermarsi sulla disciplina introdotta dall'articolo 15 del decreto-legge. Come ha evidenziato l'onorevole Bernini Bovicelli, non nutre dubbi sulla circostanza che la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sia oggetto di attenzione da parte del legislatore sovranazionale. Non concorda però sull'esistenza di prescrizioni derivanti dal diritto comunitario tali da rendere assolutamente indifferibile l'intervento in questo settore addirittura con un decreto-legge, tanto più che è all'esame delle Camere la legge comunitaria 2009. È dunque dell'opinione che il Comitato debba censurare, in ipotesi anche con una condizione, il ricorso al provvedimento urgente invece dell'ordinaria legge comunitaria per normare un oggetto così sensibile sul piano politico e di estrema delicatezza. Esprime comunque la piena condivisione della proposta di parere illustrata.

Doris LO MORO, pur senza voler indurre il relatore a modificare la sua proposta che nel complesso appare equilibrata, esprime il suo orientamento favorevole ad una censura netta dell'articolo 15, in quanto testimonianza di un *vulnus* all'ordinato uso degli strumenti normativi.

Lino DUILIO, *presidente*, prima di dare al relatore la parola per una valutazione conclusiva, ricorda che nella prassi del Comitato per la legislazione è uso costante quello di porre condizioni su norme che incidono su fonti normative di rango subordinato, per le ragioni che vengono esplicitate nelle premesse della proposta di parere. Si tratta infatti di «una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'ef-

fetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi». Peraltro, tale valutazione trova conferma anche nel punto 3, lettera e), della circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi adottata dai Presidenti di Camera e Senato e dal Presidente del Consiglio dei ministri il 20 aprile 2001. In più, in alternativa alla soppressione della disposizione, la condizione è formulata nel senso di suggerire al legislatore di sostituire l'intervento diretto sulla norma secondaria con un intervento indiretto, che porti alle volute modifiche alla normativa subordinata con strumenti di pari posizione nella gerarchia delle fonti.

Infine, anche la formulazione dell'osservazione concernente l'articolo 15, su cui si è svolto il dibattito, deve essere guardata alla luce dell'invito, in essa contenuto, a verificare se vi siano o meno i presupposti per un uso della decretazione d'urgenza conforme a quanto dispone l'articolo 10 della legge n. 11 dl 2005. Resta dunque fermo che si tratta di una verifica interamente rimessa alla Commissione di merito che, come ha avuto modo di segnalare l'onorevole Bernini, si è effettivamente svolta nella seduta odierna della medesima Commissione.

Roberto OCCHIUTO, *relatore*, alla luce del dibattito svolto e delle precisazioni da ultimo rese dal presidente e dalla collega Bernini Bovicelli nella doppia veste di membro del Comitato per la legislazione e di relatrice nel merito del provvedimento, ritiene che non vi siano elementi che inducano ad una riformulazione del parere precedentemente illustrato, che quindi sottopone al giudizio finale del Comitato.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore presso la Commissione di merito*, pur non volendo formalizzare una vera e propria opinione dissenziente ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, conferma la contrarietà già espressa ai richiamati punti della proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Comunicazioni del Presidente.

Lino DUILIO, *presidente*, desidera dar conto al Comitato del seguito dato all'impegno assunto nella seduta dell'8 aprile scorso. In quell'occasione aveva preannunciato iniziative volte a promuovere una riflessione di ampio respiro sugli strumenti legislativi che involgono i poteri normativi del Governo, con l'auspicio che si potesse sviluppare – innanzitutto in seno al Comitato, ma anche in altre sedi – un ragionamento complessivo su taluni profili, parzialmente nuovi, connessi alle modalità di esercizio della potestà governativa di adottare decreti legge e all'attività delle Camere di modifica dei contenuti dei relativi disegni di legge di conversione.

Facendo seguito a quell'impegno, consegna dunque oggi agli atti del Comitato una relazione che espone gli esiti di una ricerca su questi temi (*vedi allegato*) per il cui svolgimento si è avvalso di un qualificato gruppo di collaboratori, che intende formalmente ringraziare. Si riserva, in una prossima seduta, di riassumere alcuni dei dati contenuti nel documento, che anche da soli appaiono capaci di segnalare delle linee di tendenza di indubbio interesse e di sicura rilevanza per le prospettive future.

Tiene a sottolineare che il documento presentato è in versione provvisoria. All'edizione definitiva, infatti, potrà giungersi solo dopo che una compiuta riflessione sul documento sia stata sviluppata in seno al Comitato nonché in altre sedi. Al riguardo, informa i colleghi di aver avuto occasione di esporre la ricerca anche in un incontro avuto con il Presidente Fini, nel quale si è ipotizzato di dedicare alla discussione della stessa un incontro il prossimo gennaio, con la partecipazione di coloro che ricoprono o hanno ricoperto un ruolo di primissimo piano nelle istituzioni.

Il Comitato prende atto.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Tendenze e problemi della decretazione d'urgenza

(versione provvisoria)

Relazione presentata al Comitato per la legislazione

Dal Presidente On. Lino Duilio

XVI LEGISLATURA

INDICE

Premessa

Nota metodologica

I numeri della decretazione d'urgenza nelle legislature XV e XVI

Gli indicatori sintomatici di una procedura di conversione ingestibile

- a) La dimensione del testo iniziale del decreto-legge
- b) La natura intersettoriale del decreto
- c) L'emanazione del decreto nel bimestre 15 giugno-15 agosto

Focus: le costanti nel ricorso alla questione di fiducia

Filiere tematiche e costanti procedurali

- a) Missioni internazionali
- b) Proroghe di termini mediante decreto-legge
- c) Emergenze ambientali
- d) Decreti-legge in materia di sicurezza
- e) Manovre economiche e incentivi

Focus: i decreti-legge come strumento di regolazione economico-finanziaria

Sovrapposizioni, concatenazioni e legislazione per *trial and error*

Focus: il "riuso" dei decreti non convertiti

PREMESSA

Nel breve periodo del mio turno di presidenza del Comitato per la legislazione ho inteso promuovere – avvalendomi di un qualificato gruppo di ricerca - uno studio sulle forme con cui è stata esercitato il potere governativo di decretazione d'urgenza ed il modo di atteggiarsi del successivo iter parlamentare delle leggi di conversione.

L'iniziativa nasce dall'esigenza di individuare elementi utili a collocare il dibattito all'interno della più recente evoluzione degli strumenti della legislazione in una cornice concreta, fondata cioè sull'elaborazione di dati quantitativi e qualitativi e sull'analisi dei risultati dell'attività parlamentare. L'auspicio è che si possa addivenire ad una ricognizione dei profili più problematici connessi ad un utilizzo sempre più consistente dello strumento del decreto-legge rispetto alla complessiva produzione legislativa, senza le rigidità legate a contingenze politiche e logiche di schieramento.

In funzione di tale obiettivo la ricerca effettua una mappatura integrale dei decreti-legge emanati nella XV e, fino ad oggi, nella XVI legislatura, ovvero in due periodi di pari durata ma contraddistinti da maggioranze politiche di diverso colore. Ritengo che una siffatta analisi "sul campo" offra una peculiare e significativa chiave di lettura di un fenomeno di più vasta portata, che investe il ruolo del Parlamento nel quadro di un'evoluzione degli assetti istituzionali. Come evidenzia la nota di sintesi del Rapporto sullo stato della legislazione 2009, è in atto una riarticolazione su base territoriale delle politiche pubbliche nazionali che, privilegiando il dialogo diretto tra gli esecutivi, rischia di lasciare sempre meno spazio alle decisioni legislative elaborate dalle Assemblee elettive. Inoltre, la legittimazione più o meno diretta degli organi esecutivi (e, ancor più, dei loro vertici) finisce per spostare sostanzialmente il capo d'imputazione delle decisioni all'esterno degli organismi tradizionalmente rappresentativi, contribuendo da un ulteriore versante ad un processo di marginalizzazione.

Il documento, presentato nella sua versione provvisoria, non precostruisce una monolitica lettura del fenomeno né anticipa conclusioni o proposte. Si offre invece come contributo di discussione affinché la sua versione definitiva possa ricevere quelle modifiche ed integrazioni che le riflessioni in seno al Comitato per la legislazione e nelle altre sedi ritenute opportune suggeriranno di apportare, così da poter riempire di contenuti le pagine delle possibili soluzioni, volutamente lasciate in bianco.

Un ringraziamento particolare va infine ai miei collaboratori Benedetto Cimino, Simona Morettini e Giovanni Piccirilli per la qualità scientifica del lavoro svolto.

Lino Duilio

NOTA METODOLOGICA

I dati e le analisi di seguito riportati si basano su una mappatura integrale dei decreti-legge emanati nella XV e, fino ad oggi, nella XVI legislatura¹.

Si tenga tuttavia presente che la durata dei due periodi non è del tutto coincidente: la XV legislatura ha avuto, infatti, una durata complessiva di 24 mesi (dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008, seppure con gli ultimi tre mesi con un Governo ormai privato della fiducia²), mentre l'analisi dei dati sulla XVI legislatura è stata limitata alla data del 30 ottobre 2009 e, dunque, coprirà soltanto un periodo di 18 mesi complessivi (6 in meno della durata della XV legislatura e, se si vuole, 3 in meno del periodo di piena operatività del Governo Prodi II).

Al fine di ricostruire una banca dati realmente completa della decretazione d'urgenza nel periodo considerato sono stati presi in esame anche i decreti-legge "trascinati" (ossia emanati e poi convertiti a cavallo tra due legislature diverse): si tratta di 3 provvedimenti tra XIV e XV legislatura e 5 tra XV e XVI³. Inoltre, per la XVI legislatura sono stati inclusi tre decreti-legge che, alla data del 30 ottobre 2009, non risultano convertiti in quanto l'esame dei relativi disegni di legge di conversione è ancora in corso⁴. Nondimeno, la loro analisi è stata a seconda dei casi distinta dal resto della decretazione d'urgenza, in quanto essi si collocano evidentemente al di fuori della "politica della legislazione" propria della legislatura in cui sono stati convertiti.

¹ Dati aggiornati al 30 ottobre 2009.

² Il Senato, nella seduta del 24 gennaio 2008, ha bocciato con 161 voti contrari, 156 favorevoli ed un astenuto la risoluzione n. 6-00066 seguente alle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio lo stesso giorno su cui il Governo aveva posto la fiducia.

³ Nel dettaglio, si tratta dei decreti-legge nn. 135, 136 e 173 del 2006, nonché dei decreti-legge nn. 49, 59, 60, 61 e 80 del 2008.

⁴ Sono i decreti-legge nn. 131, 134 e 135 del 2009.

I NUMERI DELLA DECRETAZIONE D'URGENZA NELLE LEGISLATURE XV E XVI



Nelle ultime quattro legislature si rileva un tendenziale aumento della rilevanza della decretazione d'urgenza rispetto agli equilibri complessivi della produzione legislativa. Questo fenomeno è ben comprovato da due dati. Da un lato, l'incidenza del numero delle leggi di conversione sul totale delle leggi approvate, soprattutto se considerate al netto delle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. Dall'altro lato, i tempi dedicati dal Parlamento all'esame dei decreti-legge rispetto ai tempi totali dell'attività legislativa.

I dati delle tavole che seguono evidenziano bene il fenomeno.

TABELLA 1.1. INCIDENZA SUL TOTALE DELLE LEGGI⁵

	XIII	XIV	XV	XVI
Leggi costituzionali	7	2	1	0
<i>Incidenza sul totale</i>	<i>0,80%</i>	<i>0,30%</i>	<i>0,89%</i>	
Conversione di decreti-legge	174 19,20%	200 29,20%	32 28,57%	37 33,04%
Leggi di ratifica	286 31,60%	231 33,70%	41 36,61%	45 40,18%
Altre leggi ordinarie	439 48,40%	253 36,80%	38 33,93%	30 26,78%
Totale leggi approvate	906	686	112	112

⁵ Elaborazione su base fornita dalla bacheca elettronica della Camera dei Deputati.

GRAFICO 1.1. TEMPI DI ESAME PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI XV LEG.⁶**GRAFICO 1.2. TEMPI DI ESAME PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI XVI LEG.⁷**

Il dato tendenziale che sembra cogliersi da un'analisi meramente quantitativa dei decreti-legge emanati negli ultimi tre anni (e delle relative

⁶ In termini assoluti il tempo totale di esame delle leggi di conversione dei decreti-legge ammonta a 387 ore e 14 minuti su un totale di 925 ore e 43 minuti dedicati dall'Assemblea al totale attività legislativa nella XV legislatura. Si consideri, tuttavia, che nei dati riportati non sono considerati i tempi dedicati alla discussione delle questioni di fiducia poste dal Governo.

⁷ In termini assoluti il tempo totale di esame delle leggi di conversione dei decreti-legge ammonta a 478 ore e 17 minuti su un totale di 858 ore e 35 dedicati, fino al 30 ottobre 2009 (e, quindi compresa la discussione del decreto-legge n. 134 del 2009), dall'Assemblea della Camera al totale attività legislativa. Analogamente al dato riportato per la XV legislatura, non sono considerati i tempi dedicati alla discussione delle questioni di fiducia poste dal Governo.

leggi di conversione) è quello di un andamento sostanzialmente costante del numero assoluto di decreti-legge emanati (45 nella XV e 46 nella XVI).

TABELLA 1.2. TENDENZE DELLA PRODUZIONE NORMATIVA⁸

	XIII	XIV	XV	XVI
Leggi	906	686	112	112
Decreti-legge	204	216	45	46
<i>Media mensile⁹</i>	3,36	3,66	1,75 (24 mesi)	2,27 (18 mesi)
Decreti legislativi	378	288	114	35

Anche il numero di articoli contenuti nei decreti-legge emanati è pressoché identico (rispettivamente, 422 e 461). Significativa è tuttavia, nel raffronto tra le due ultime legislature, la crescita della lunghezza degli articoli stessi – misurata attraverso il totale dei caratteri a stampa – che appunto, a parità del numero di articoli complessivo, risulta essere superiore di oltre il 40% (da 801.395 a 1.214.956).

TABELLA 1.3. NUMERO E ARTICOLAZIONE DEI DECRETI-LEGGE

	XV	XVI
Numero complessivo dei decreti-legge emanati¹⁰	45	46
composti da		
Articoli	422	461
Commi	1.353	1.926
Caratteri	801.395	1.214.956

⁸ Dati elaborati dalla bacheca elettronica della Camera dei Deputati. Nei primi mesi della XIII legislatura risulta ancora molto frequente il fenomeno della reiterazione dei decreti-legge, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 360 del 1996.

⁹ Nel calcolare la media mensile non sono stati conteggiati i decreti-legge “trascinati”.

¹⁰ Sono compresi, per entrambe le legislature, i decreti “trascinati”; inoltre, per la XVI legislatura sono altresì compresi i decreti-legge pendenti al 30 ottobre 2009.

Si registra inoltre un andamento non poco diverso nel “passaggio” dal decreto-legge alla legge di conversione: nella XVI legislatura crolla il numero dei decreti-legge non convertiti (da 13 a 6); nella XV legislatura, a fronte di 45 decreti emanati, solo 32 risultano convertiti, mentre nella XVI legislatura sono ben 37 su 43¹¹ (su questo punto si tornerà più avanti).


TABELLA 1.4. NUMERO E ARTICOLAZIONE DELLE LEGGI DI CONVERSIONE

	XV	XVI
Numero complessivo delle leggi di conversione approvate composte da	32	37
Articoli	23	581
Commi	1.778	2.869
Caratteri	1.128.498	1.901.990

È opportuno avvertire che nell’incremento quantitativo della decretazione d’urgenza cui si è assistito nel passaggio dalla XV alla XVI legislatura, un ruolo determinante è stato giocato dal “peso” di alcuni decreti-legge di dimensioni particolarmente rilevanti che, ancorché non numerosissimi dal punto di vista assoluto, hanno da soli comportato un evidente incremento del numero di articoli, commi e caratteri a stampa totali. L’esempio più rilevante è certamente costituito dal decreto-legge n. 112 del 2008, la cui relativa legge di conversione è composta da ben 96 articoli, per un totale di 702 commi e 428.682 caratteri, che corrispondono ad oltre il 22% del totale delle leggi di conversione approvate nella XVI legislatura.

¹¹ Non sono compresi i tre decreti-legge pendenti al 30 ottobre 2009.

GRAFICO 1.3. IL DECRETO-LEGGE N. 112 DEL 2008 NELLA XVI LEGISLATURA



Un dato in comune tra i due periodi considerati, che sembra poi “accelerare” nella XVI legislatura, è quello relativo agli incrementi quantitativi nel procedimento di conversione. Prendendo come parametro i soli decreti-legge convertiti, l’incremento è comunque superiore al 50% (giungendo nella XVI fino a superare il 70%). Inoltre, comparando questo dato con l’aumento percentuale del numero degli articoli (pari, rispettivamente, al 18 e al 44%) si coglie come la lunghezza media dei singoli articoli “esploda” nel procedimento di conversione, benché si registri, nella XVI legislatura un consistente incremento della lunghezza media degli articoli già nel testo originario dei decreti-legge emanati dal Governo.

TABELLA 1.5. TASSI DI INCREMENTO DEI DECRETI XV LEGISLATURA

XV legislatura	Totale decreti	Decreti convertiti	L. di conversione	Incremento ¹²
N.	45	32	=	
Articoli	422	353	409	+ 15,85%
Commi	1.353	1.214	1.755	+ 44,56%
Caratteri	801.395	727.411	1.128.498	+ 55,14%

¹² L’incremento è calcolato rispetto ai dati dei soli decreti convertiti. I decreti non convertiti, anche se accorpati (si v., *infra*, il *focus* dedicato agli accorpamenti), non sono considerati se non nel “contributo” recato all’accrescimento delle leggi di conversione dei decreti convertiti.

TABELLA 1.6. TASSI DI INCREMENTO DEI DECRETI XVI LEGISLATURA

XVI legislatura	Totale decreti	Decreti convertiti	L. di conversione	Incremento
N.	46	37	=	
Articoli	461	399	581	+45,61%
Commi	1.926	1.762	2.869	+62,83%
Caratteri	1.214.956	1.112.787	1.901.990	+70,92%

GRAFICO 1.4. INCREMENTO DEL NUMERO DI ARTICOLI




GRAFICO 1.5. INCREMENTO DEL NUMERO DI COMMI






GRAFICO 1.6. INCREMENTO DEL NUMERO DI CARATTERI A STAMPA**TABELLA 1.6. CARATTERI A STAMPA PER ARTICOLO**

	XV	XVI
Lunghezza media (in caratteri a stampa) degli articoli nei testi originari dei decreti-legge	1.899,04	2.635,48
Lunghezza media (in caratteri a stampa) degli articoli nelle leggi di conversione approvate	2.759,16	3.273,65

Se però si dividono in classi quantitativamente omogenee i decreti-legge emanati nelle due legislature si nota che la differenza numerica in termini assoluti (comunque lieve) è costituita praticamente soltanto da decreti-legge di piccolissima entità, ovvero quelli al di sotto dei 2.000 caratteri: 13 nella XV legislatura e solo 6 nella XVI. Al contrario, si nota una pressoché perfetta identità nella distribuzione dei decreti-legge di medie dimensioni (tra i 10.000 e i 150.000 caratteri), tanto che le due rette del grafico 1.7 sono quasi del tutto sovrapposte tra loro. Un nuovo apprezzabile scarto si riscontra, infine, per i decreti-legge di maggiore dimensione: nella XV legislatura il provvedimento che, nel testo originario, aveva la dimensione maggiore, era il decreto-legge n. 262 del 2006, con


circa 135.000 caratteri; nella XVI legislatura il decreto-legge 112 del 2008 ne registrava ben 278.394.

GRAFICO 1.7. DISTRIBUZIONE DECRETI-LEGGE (TESTO INIZIALE) PER FASCE QUANTITATIVE



Sorprendente appare poi la simmetria tra la distribuzione in analoghe fasce omogenee delle leggi di conversione approvate: le rette del grafico 1.8 corrono praticamente parallele. È tuttavia assai significativo il punto di “incrocio” tra le due rette: mentre le leggi di conversione “brevi” (inferiori ai 10.000 caratteri) sono più numerose nella XV legislatura, nella XVI le leggi di conversione lunghe (o lunghissime, anche superiori ai 100.000 caratteri) sono costantemente in numero maggiore rispetto al periodo precedente.

GRAFICO 1.8. DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI DI CONVERSIONE PER FASCE QUANTITATIVE



GLI INDICATORI SINTOMATICI DI UNA PROCEDURA DI CONVERSIONE INGESTIBILE

L'indagine svolta ha permesso di individuare alcuni indicatori sintomatici di una difficile gestione del procedimento di conversione del decreto-legge da parte delle Camere.

Tali indicatori sono tre e riguardano, essenzialmente, le dimensioni del provvedimento, l'intersectorialità degli ambiti normativi su cui interviene ed il periodo di emanazione.

Occorre precisare, tuttavia, che non si tratta di regole assolute. Anche laddove presenti, infatti, i suddetti indicatori possono solamente far supporre, ma non accertare, il ricorso ad anomalie procedurali, quali la questione di fiducia, l'accorpamento tra decreti, etc.

a) La dimensione del testo iniziale del decreto-legge

Un primo indicatore sintomatico di una procedura di conversione "ingestibile" è dato dall'ampiezza dimensionale del testo iniziale del decreto-legge.

E' evidente, infatti, che un decreto particolarmente corposo per numero di articoli, commi e caratteri, rende più lungo, complesso e difficile il lavoro delle Commissioni parlamentari chiamate ad esaminarlo.

I dati raccolti mostrano come sia possibile individuare un indice di criticità quando il testo del decreto presentato alle Camere per la conversione superi i 40.000 caratteri a stampa, eventualità che si presenta in ben 4 decreti-legge (8,89%) della XV legislatura e 5 (10,87%) della XVI.

TABELLA 2.1. DECRETI-LEGGE CON TESTI ORIGINARI SUPERIORI AI 40.000 CARATTERI

XV legislatura (su 45 decreti)	XVI legislatura (su 46 decreti)
<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (135.135 caratteri).</u> 2. <u>decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (135.826 caratteri).</u> 3. <u>decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (84.206 caratteri).</u> 4. <u>decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni (60.088 caratteri).</u> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile (50.489 caratteri).</u> 2. <u>decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (278.394 caratteri).</u> 3. <u>decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale (153.748 caratteri).</u> 4. <u>decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (85.952 caratteri);</u> 5. <u>decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (139.971 caratteri).</u>

Merita evidenziare che, oltre la soglia dei 40.000 caratteri a stampa, i decreti presentano prevalentemente un contenuto economico. Si richiamano in particolare il c.d. Bersani I (decreto-legge n. 223 del 2006); i collegati alla finanziaria 2007 e 2008 (decreti-legge n. 262 del 2006 e n. 159 del 2007); la c.d. manovra d'estate (decreto-legge n. 112 del 2008), che riprende il modello delle leggi finanziarie anche nella mole, contando all'origine 490 commi, poi saliti a 702 in sede di conversione, costituendo così il decreto più esteso approvato nel periodo considerato (v. grafico 1.3.); i due decreti "anticrisi" (decreti-legge n. 185 del 2008 e n. 78 del 2009).

b) La natura intersettoriale del decreto

Un altro indicatore sintomatico è rappresentato dalla natura intersettoriale del decreto-legge, che a sua volta si ricava dalla sussistenza di due fattori: l'eterogeneità dei contenuti rilevata nel parere del Comitato per la Legislazione e l'assegnazione del decreto ad un numero di Commissioni parlamentari superiore a dieci.

Relativamente al primo fattore è evidente che un decreto-legge eterogeneo o comunque incidente su settori normativi non omogenei rappresenta un'anomalia del sistema, ponendosi in contrasto con le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che stabiliscono, proprio in ragione delle peculiarità dello strumento, che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo.

Ciò nonostante è possibile riscontrare una tendenza all'aumento dell'eterogeneità. Infatti, il tasso di decreti completamente o parzialmente eterogenei è passato dal 22,5% nella XV ad una percentuale del 28,2% nella presente legislatura.

TABELLA 2.2. TASSO DI OMOGENEITÀ DEI DECRETI-LEGGE

Giudizio decreti	XV legislatura (45 decreti)	XVI legislatura (46 decreti)
Omogenei	28 (70 %) 14 prima lettura (di seguito, p.l.) Camera e 14 Senato	22 (56,4 %) 12 p.l. Camera e 10 Senato
Parzialmente omogenei	3 (7,5 %) 2 p.l. Camera e 1 Senato	6 (15,4 %) 1 p.l. Camera e 5 Senato
Parzialmente eterogeneo	3 (7,5 %) 3 p.l. Camera: n. 206/06; 262/06; 297/06.	2 (5,1 %) 2 p.l. Camera: 93/08 e 5/09.
Eterogenei	6 (15 %) 2 p.l. Camera: 300/06; 248/07. 4 p.l. Senato: 173/06, 223/06; 10/07; 159/07.	9 (23,1 %) 3 p.l. Camera: 112/08; 185/08, 78/09 6 p.l. Senato: 97/08; 113/08; 154/08; 162/08; 207/08, 103/09.
Totale pareri su Decreti-legge	40¹³	39¹⁴


Il secondo fattore è collegato all'assegnazione del decreto-legge alle Commissioni parlamentari.

Come ben evidenziato dai grafici che seguono, nelle ultime due legislature, sommando le sedi consultive e le referenti, nessuna Commissione si situa al di sotto della soglia delle 10 assegnazioni. Mediamente, alla Camera per ogni decreto sono coinvolte almeno 8 Commissioni nella XV legislatura e almeno 9 Commissioni nella XVI.


¹³ Il parere del Comitato non è stato reso su tre decreti-legge non convertiti e due "trascinati" dalla XIV legislatura (decreti-legge nn. 135 e 136 del 2006).

¹⁴ Il parere del Comitato non è stato reso su due decreti-legge non convertiti, su quattro dei cinque decreti "trascinati" dalla XV legislatura (decreti-legge nn. 49, 59, 60 e 61 del 2008) e su uno dei tre decreti pendenti al 30 ottobre (decreto-legge n. 135 del 2008).

**GRAFICO 2.1. XV LEGISLATURA CAMERA
ASSEGNAZIONE DEI DECRETI IN I LETTURA¹⁵**



**GRAFICO 2.2. XVI LEGISLATURA CAMERA
ASSEGNAZIONE DEI DECRETI IN I LETTURA¹⁶**



Tali dati sono un'eccellente conferma sia della diffusione orizzontale del contenuto della decretazione d'urgenza che della frequenza con cui si interviene con un singolo decreto a disciplinare settori normativi eterogenei, come già rilevato in precedenza.

¹⁵ Due dei tre decreti-legge "trascinati" dalla XV legislatura (decreti-legge nn. 135 e 136 del 2006) sono stati esaminati dalla Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge.

¹⁶ Quattro dei cinque decreti-legge "trascinati" dalla XV legislatura (decreti-legge n. 49, 59, 60 e 61 del 2008) sono stati esaminati dalla Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge; il decreto-legge n. 135 del 2009, alla data della chiusura della ricerca è in prima lettura al Senato.

Al fine di individuare un indicatore sintomatico, può essere considerata quale soglia critica l'assegnazione di un decreto-legge ad un numero di Commissioni superiore a dieci. Sono evidenti, infatti, le ripercussioni negative dal punto di vista dell'esame parlamentare che può avere la confluenza in un unico decreto-legge di argomenti multisettoriali ed il conseguente coinvolgimento di un numero così elevato di soggetti nella gestione del procedimento di conversione.

Nel corso della XV legislatura tale ipotesi si è verificata per 12 decreti su 45 (26,6%) ed per 17 su 46 (40%) nella XVI legislatura. Inoltre, quasi sempre in questi casi l'esame in sede referente è stato affidato a due Commissioni riunite.

TABELLA 2.3. DECRETI-LEGGE ASSEGNATI A 10 O PIÙ COMMISSIONI

XV legislatura (12)	XVI legislatura (17)
1. <u>decreto-legge 12 maggio 2006 n. 173</u> Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.	1. <u>decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90</u> , Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
2. <u>decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181</u> Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.	2. <u>decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92</u> Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
3. <u>decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</u> Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.	3. <u>decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93</u> Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
4. <u>decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262</u> Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.	4. <u>decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97</u> , Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini.
5. <u>decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300</u> Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.	5. <u>decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</u> , Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
6. <u>decreto-legge 31 gennaio</u>	6. <u>decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147</u> Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia.
	7. <u>decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162</u> Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le

<p>2007, n. 4 Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.</p> <p>7. <u>decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7</u> Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.</p> <p>8. <u>decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10</u> Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.</p> <p>9. <u>decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61</u> Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.</p> <p>10. <u>decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81</u> Disposizioni urgenti in materia finanziaria.</p> <p>11. <u>decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159</u> Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.</p> <p>12. <u>decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248</u> Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.</p>	<p>regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.</p> <p>8. <u>decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171</u> Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.</p> <p>9. <u>decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172</u> Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.</p> <p>10. <u>decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180</u> Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.</p> <p>11. <u>decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</u> Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.</p> <p>12. <u>decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200</u> Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.</p> <p>13. <u>decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207</u> Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.</p> <p>14. <u>decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208</u> Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.</p> <p>15. <u>decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</u> Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.</p> <p>16. <u>decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39</u> Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;</p> <p>17. <u>decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78</u> Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.</p>
---	---

Merita precisare, inoltre, che l'eterogeneità dei contenuti del decreto e la conseguente anomalia delle assegnazioni multiple finiscono di fatto per espropriare le stesse Commissioni parlamentari delle proprie competenze referenti. Un caso limite, ad esempio, si è registrato con il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, dove si è deciso di "spacchettare" la proroga della partecipazione italiana alle missioni militari dal testo omnicomprensivo del decreto anticrisi proprio per evitare che le Commissioni Affari esteri e

Difesa, in genere assegnatarie in sede referente di specifici decreti in materia di missioni internazionali, fossero chiamate a pronunciarsi esclusivamente in sede consultiva.

c) L'emanazione del decreto nel bimestre 15 giugno-15 agosto

Il terzo indicatore sintomatico di una difficile gestione del procedimento di conversione è strettamente legato alle tempistiche dei lavori parlamentari.

Infatti, è estremamente improbabile che un decreto-legge emanato nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 agosto abbia effettivamente a disposizione i 60 giorni previsti dalla Costituzione per poter essere esaminato dalla Camera e dal Senato, considerata l'interruzione estiva dei lavori.

**TABELLA 2.4. DECRETI-LEGGE PRESENTATI
NEL BIMESTRE 15 GIUGNO-15 AGOSTO**

XV legislatura (5)	XVI legislatura (6)
1. decreto-legge 4 luglio 2006 , n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.	1. decreto-legge 17 giugno 2008 , n. 107 Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania.
2. decreto-legge 5 luglio 2006 , n. 224, Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali	2. decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
3. decreto-legge 2 luglio 2007 , n. 81 Disposizioni urgenti in materia finanziaria.	3. decreto-legge 30 giugno 2008 , n. 113, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
4. decreto-legge 3 agosto 2007 , n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.	4. decreto-legge 3 luglio 2008 , n. 114, Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore.
5. decreto-legge 3 agosto 2007 , n. 118 Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali.	5. decreto-legge 1° luglio 2009 , n. 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
	6. decreto-legge 3 agosto 2009 , n. 103 Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.

In simili situazioni, la necessità di rispettare la data di scadenza del decreto potrebbe indurre ad affrettare i tempi del procedimento per giungere alla conversione in legge, ad esempio, attraverso un uso strumentale del ricorso alla fiducia (v. par. seguente) o ulteriori anomalie procedurali (accorpamenti, etc).

TABELLA 2.5. DECRETI-LEGGE PRESENTATI NEL BIMESTRE 15 GIUGNO-15 AGOSTO E SUCCESSIVAMENTE ACCORPATI AD ALTRI DECRETI IN CORSO DI CONVERSIONE

decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali	Abbandonato per approvare identico ddl (divenuto poi l. 4 agosto 2006, n. 247)
decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107 Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania	Accorpato al decreto-legge n. 90 del 2008 (in scadenza il 23 luglio)
decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative	Accorpato al decreto-legge n. 97 del 2008 (in scadenza il 3 agosto)
decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore	Accorpato al decreto-legge n. 97 del 2008 (in scadenza il 3 agosto)

Quanto riportato deve condurre ad una riflessione più ampia circa la praticabilità dell'esercizio della decretazione d'urgenza quando è chiaro che il tempo parlamentare di esame non potrà essere effettivamente quello previsto dalla Costituzione.

Focus: le costanti nel ricorso alla questione di fiducia

Tutti gli indicatori sintomatici finora descritti ricorrono in maniera regolare, o comunque prevalente, nei casi in cui per la conversione del decreto-legge sia stata posta la questione di fiducia. E' possibile, pertanto, riscontrare le seguenti "costanti" del ricorso alla fiducia:

1) se il "prodotto" del procedimento di conversione supera una certa dimensione, la fiducia viene posta praticamente sempre: soltanto in due casi è stata approvata una legge di conversione superiore ai 40.000 caratteri a stampa senza ricorrere alla questione di fiducia. Per altro, uno di questi casi non appare significativo: si tratta, infatti, del decreto-legge milleproroghe di fine 2007, che effettivamente aveva "dimensioni" considerevoli, ma che è stato convertito a ridosso della fine anticipata della legislatura, dopo la crisi del Governo Prodi II. Di conseguenza, l'unico caso di approvazione senza questione di fiducia di una legge di conversione superiore ai 40.000 caratteri è quello relativo al decreto-legge n. 39 del 2009, relativo agli interventi necessari per fronteggiare il terremoto in Abruzzo (e, dunque, in un caso di conflittualità estremamente bassa tra maggioranza e opposizione, e comunque in assenza di ostruzionismo).

Ovviamente, ciò non vuol dire che la fiducia non venga utilizzata anche per la conversione di alcuni decreti "piccoli" contenenti interventi puntuali. Anzi, è significativo che si sia fatto ricorso alla votazione fiduciaria per il decreto-legge n. 23 del 2007, concernente il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario.

Tuttavia è ancor più rilevante segnalare che quando un provvedimento non condiviso diventi assai corposo, il ricorso alla questione di fiducia risulta del tutto automatico;

2) tendenzialmente, la questione di fiducia è tanto più ricorrente quando più il decreto-legge nasce (o, magari, diviene) intersettoriale. Utilizzando come indicatore il numero di Commissioni permanenti investite

del parere in sede consultiva, quando sono coinvolte 10 o più Commissioni, la fiducia è estremamente “probabile”.

Vi sono diverse eccezioni a questa tendenza, alcune delle quali però, se analizzate, sembrano non smentire quanto appena affermato, poiché concernenti provvedimenti estremamente peculiari o comunque tali da non alterare il dato tendenziale. Ad esempio, il decreto-legge n. 200 del 2008 (cd. decreto “taglia-leggi”) coinvolgeva sì tutte le Commissioni permanenti, ma aveva una finalità univoca nell’abrogare norme vigenti;

3) le manovre economiche “estive” (ma, in generale, i decreti-legge emanati nel bimestre 15 giugno-15 agosto) vengono sempre approvate con votazione fiduciaria.

L’approvazione a ridosso dell’estate di un provvedimento d’urgenza con rilevanti contenuti in materia economica finanziaria è una prassi ormai ricorrente delle ultime legislature. È interessante notare che la conversione di questi provvedimenti avviene sempre mediante la votazione fiduciaria in almeno una delle Assemblee parlamentari. Ciò sembra verificarsi, oltre che per la concorrenza degli altri fattori evidenziati in precedenza (intersettorialità, coinvolgimento di un elevato numero di Commissioni in sede consultiva, ampiezza dimensionale del provvedimento), anche per una questione legata alle tempistiche dei lavori parlamentari nel periodo immediatamente precedente (o nel corso) della pausa estiva.

TABELLA 3.1. DECRETI-LEGGE DI MANOVRA ECONOMICA APPROVATE CON VOTO DI FIDUCIA

2006	Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale	Fiducia alla Camera e al Senato
2007	Decreto-Legge 2 luglio 2007, n. 81, Disposizioni urgenti in materia finanziaria	Fiducia alla Camera
2008	Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni	Fiducia alla

	urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria	Camera, al Senato e ancora alla Camera in III lettura
2009	Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali	Fiducia alla Camera
2009	Decreto-Legge 3 agosto 2009, n. 103 Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.	Fiducia alla Camera

4) se la fiducia viene posta al Senato si procede analogamente anche alla Camera (ma non viceversa). Infatti, l'unico caso in cui su un provvedimento è stata posta la questione di fiducia al Senato ma non alla Camera è il decreto-legge n. 181 del 2007 (in materia di sicurezza), provvedimento che poi è decaduto senza completare l'*iter* in seconda lettura. Al contrario, sono assai frequenti i provvedimenti per i quali si è fatto ricorso alla questione di fiducia alla Camera, ma non al Senato. Ciò può trovare, almeno in parte, spiegazione nella diversa disciplina regolamentare a riguardo dell'organizzazione della discussione dei disegni di legge di conversione: mentre al Senato si procede comunque al voto del testo entro la data fissata dalla Conferenza dei Capigruppo, alla Camera ciò non si è mai verificato. Tuttavia, di recente il Presidente della Camera, nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante "Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009", aveva prospettato il ricorso ad una soluzione analoga, al fine di garantire un voto dell'Assemblea in tempi compatibili con la scadenza del decreto stesso¹⁷.

Questi che seguono, in sintesi, i dati aggregati sull'utilizzo della questione di fiducia nelle ultime due legislature.

TABELLA 3.2. QUESTIONI DI FIDUCIA E CONVERSIONE DEI DECRETI-LEGGE NELLA XV LEG.

	Totale l. di conversione	L. di conversione approvate con fiducia¹⁸	%
N.	32	8	25
Articoli	423	169	40
Commi	1.778	1.024	57,6
Caratteri	1.128.498	661.747	58,6

**TABELLA 3.3. QUESTIONI DI FIDUCIA E
CONVERSIONE DEI DECRETI-LEGGE NELLA XVI LEG.**

	Totale l. di conversione	L. di conversione approvate con fiducia	%
N.	37	12	32,4
Articoli	581	336	57,8
Commi	2.869	2.007	70
Caratteri	1.901.990	1.300.945	68,4

FILIERE TEMATICHE E COSTANTI PROCEDURALI

Per quanto il decreto-legge si presenti come una fonte di regolazione trasversale, un'analisi per materie permette di evidenziare cinque grandi "filieri" (o macroaree) cui appartengono buona parte dei provvedimenti emanati. La tabella che segue chiarifica bene la distribuzione e il peso complessivo delle cinque macroaree che si sono individuate.

TABELLA 4.1. DECRETI-LEGGE PER MACROAREE

Filiere	XV	XVI
Missioni internazionali	4	4
Proroghe di termini	2	4
Emergenze ambientali	2	5
Sicurezza	4	3
Economia	7	16

a) Missioni internazionali

I decreti sono utilizzati per l'autorizzazione della missione, l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie e la definizione degli aspetti amministrativi e di gestione del personale militare impiegato. Fino

alla XIV legislatura, la prassi è stata quella del succedersi di decreti che hanno ad oggetto singole missioni; dalla XV legislatura in poi, invece, si procede in genere secondo la logica tipica dei decreti di proroga *omnibus*, ad autorizzare in blocco, a cadenze annuali, la prosecuzione e il rifinanziamento di tutte le missioni in corso¹⁹.

I decreti hanno tutti contenuto omogeneo; un numero tendenzialmente ristretto di Commissioni interviene in sede consultiva; in nessun caso si segnala l'apposizione di questioni di fiducia; l'approvazione avviene sempre in due letture; l'incremento quantitativo in sede di conversione è quasi nullo, attestandosi mai oltre il 10%. Si segnala, tuttavia, un caso di accorpamento: la natura seriale di questi decreti, del resto, rende agevole il ricorso a questa tecnica²⁰.

b) Proroghe di termini mediante decreto-legge

La prassi dei c.d. decreti milleproroghe riprende, nell'esperienza legislativa recente, col decreto-legge n. 441 del 2001, dopo un periodo di relativo abbandono dello strumento a seguito della sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale. Se dal 1997 al 2001 si sono preferiti leggi e decreti di proroga di rilevanza settoriale, dal 2001 in poi, i decreti *omnibus* di proroga o differimento termini tornano ad essere la regola, assumendo cadenza tendenzialmente semestrale, in coincidenza con le date del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno²¹. L'oggetto delle proroghe è ovviamente il più vario: oltre alle necessità che volta per volta sono fatte presenti dai vari ministeri, alcune materie, come l'organizzazione amministrativa o la finanza pubblica sono oggetto di intervento sistematico, spesso con disposizioni a catena che si saldano l'una all'altra, in relazione ad un medesimo termine.

I dati relativi alla struttura e alla procedura di conversione di questi decreti presentano non pochi spunti di interesse. Anzitutto il ramo del Parlamento al quale sono presentati: nonostante si tratti di provvedimenti periodici, per i quali potrebbe valere la regola dell'alternanza, si segnala, dal 2001, una prevalenza del Senato (9

provvedimenti depositati contro i 6 disegni di conversione presentati alla Camera), dove un regolamento più flessibile lascia più spazio alla presentazione di emendamenti contenenti nuove proroghe, in materie inizialmente non interessate dal progetto governativo. In secondo luogo, data la natura fortemente eterogenea dei decreti, è costante l'assegnazione dei milleproroghe a tutte o quasi le Commissioni di merito in sede consultiva. Ma il dato certamente più significativo è l'enorme aumento dimensionale in sede di conversione, nell'ordine del doppio o del triplo dei caratteri originari²². Infine, benché si tratti di provvedimenti solitamente condivisi dalla maggioranza e dall'opposizione parlamentare, non mancano casi di apposizione della questione di fiducia, come strumento tecnico di *ghigliottina*²³.

c) Emergenze ambientali

Il ricorso alla decretazione si rende necessario ove si vogliano introdurre contenuti ulteriori rispetto a quelli di una (comune) ordinanza di protezione civile, quali interventi finanziari e di sostegno economico di particolare rilevanza e, soprattutto, norme di carattere ordinamentale o modificazioni a regime della legislazione. Non a caso si segnalano diversi casi di decreti ambientali discussi in sede consultiva da oltre 10 Commissioni; a cascata, questo approccio favorisce, in sede di conversione, ulteriori spinte ampliative²⁴.

I testi, almeno in origine, sono sostanzialmente omogenei; si segnala un solo caso in cui sia stata posta la questione di fiducia (peraltro in seconda lettura alla Camera, quindi presumibilmente per ragioni tecniche), data la sostanziale condivisione della necessità del provvedimento e l'assenza di prassi ostruzionistiche; l'approvazione si ottiene sempre in due sole letture. L'inflazione è contenuta nei provvedimenti presentati in prima lettura alla Camera; forti aumenti quantitativi si hanno, talvolta, quando la lettura decisiva è al Senato, casi che si legano a significativi interventi di natura ordinamentale.

d) Decreti-legge in materia di sicurezza

In alcuni casi l’emanazione del decreto è occasionata da singoli eventi o da catene di eventi di particolare allarme sociale²⁵; più spesso, le invocate esigenze emergenziali sono d’ordine strutturale, al fine di incidere a fondo e di inasprire ampi settori della legislazione penale o in materia di immigrazione e stato giuridico dello straniero, principalmente con finalità di lotta al terrorismo o alla criminalità comune. La normativa utilizzata non è tecnicamente di natura eccezionale o emergenziale, ma è destinata ad incidere stabilmente e a regime sul quadro normativo preesistente.

I decreti, in buona misura, attuano le rilevanti disposizioni del programma di governo della maggioranza. Dato questo approccio, non è raro che i decreti “sicurezza” si presentino come anticipazione delle disposizioni politicamente più sensibili, all’interno di un più generale intento riformatore che segue le vie dell’iniziativa ordinaria o della delega²⁶.

Date queste premesse d’ordine sostanziale, non è sorprendente che l’iter di approvazione si dimostri non sempre lineare. Nelle ultime due legislature, in tre casi su sette, i decreti “sicurezza” nascono solo parzialmente omogenei, anche se il numero di Commissioni coinvolte in sede consultiva (solitamente quattro o cinque) indica comunque un ristretto numero di materie incise. Si segnalano due decreti non convertiti²⁷, per i restanti sono frequenti i casi di terza lettura (tre occasioni su cinque) e di apposizione della questione di fiducia (due casi). Il tasso di ampliamento è spesso significativo e non è infrequente l’aggiunta di nuove materie²⁸.

e) Manovre economiche e incentivi

Tra i decreti di incentivo rientrano sostanzialmente tre tipologie di provvedimenti (i cui caratteri, ovviamente possono essere compresenti): i decreti settoriali, di sostegno ad alcune grandi imprese o a specifici ambiti produttivi in crisi; i decreti che mirano ad un generale intervento di rilancio dell’economia, essenzialmente in funzione anticongiunturale o di liberalizzazione; i provvedimenti che

intervengono a sostegno delle famiglie e di particolari categorie svantaggiate, in funzione di stimolo della domanda interna²⁹. I decreti di manovra economica, poi, sono costituiti, anzitutto, dai provvedimenti espressamente dichiarati collegati alla manovra finanziaria (come i decreti-legge nn. 262/06 e 159/07); la c.d. manovra d'estate della XVI legislatura (decreto-legge n. 112 del 2008); i decreti sul controllo della spesa sanitaria e di riparto delle risorse economiche tra le Regioni; i decreti utilizzati per l'assestamento di bilancio e gli altri decreti in materia economico-finanziaria come il decreto-legge n. 81 del 07. L'omogeneità della categoria è ovviamente solo teleologica; le singole materie incise possono essere le più varie. Si tratta, molto spesso, di provvedimenti estremamente corposi, spesso eterogenei, o omogenei solo nella finalità, soggetti a significativa inflazione in sede di conversione. Abbondano i casi di fiducia (anche doppia o tripla) e di terza lettura; non infrequenti i casi di accorpamento o di concatenazione.


Focus: i decreti-legge come strumento di regolazione economico-finanziaria

Secondo l'assetto previsto dalla l. n. 468/1978, è la legge finanziaria la sede d'elezione per la definizione della manovra economica annuale. A seguito della riforma del 1999, la legge finanziaria può contenere sia norme strettamente finanziarie, sia altre disposizioni a prevalente effetto finanziario o, comunque, di sostegno o stimolo all'economia. Ove le previsioni in questione implicino l'adozione di riforme ordinamentali od organizzative, lo strumento d'elezione è il disegno di legge collegato alla manovra, presentato durante la sessione di bilancio e parallelamente alla legge finanziaria con la quale condivide, almeno in linea di principio, una più rapida procedura di approvazione.

La sostituzione alle singole leggi di spesa ex art. 81, quarto comma, Cost., di un unico provvedimento di manovra, persegue l'evidente finalità di garantire una programmazione coerente ed unitaria delle decisioni di spesa e, più in generale, di governo dell'economia, favorendo inoltre l'efficace funzione di controllo e indirizzo parlamentare.

Come noto, la prassi ha ampiamente tradito le aspettative della riforma: le materie ordinamentali sono state attratte direttamente nella l.f., che ha progressivamente assunto dimensioni non gestibili, e i tempi di approvazione dei collegati sono sensibilmente slittati. Nelle ultime legislature, tuttavia, a queste difficoltà d'ordine tecnico si accompagna un più generale e profondo mutamento degli stessi equilibri tra le fonti primarie di regolazione economico-finanziaria.

Il peso della decretazione d'urgenza appare oggi assumere un rilievo indubbiamente decisivo nella realizzazione del programma di governo in materia economica. La tavola che segue chiarifica bene il fenomeno.

GRAFICO 5.1. FONTI PRIMARIE E INTERVENTO STATALE NELL'ECONOMIA³⁰

N.B.: dati in migliaia di caratteri a stampa.

I dati relativi ai provvedimenti in corso di approvazione (legge finanziaria 2010 e il quarto stralcio al provvedimento collegato alla manovra del 2009) sono stimati sui caratteri dei progetti di legge originari.

Ad ulteriore complemento di questi dati, occorre segnalare come sotto il II Governo Prodi e il IV Governo Berlusconi, si contino almeno 28 provvedimenti d'urgenza le cui disposizioni possono essere ricondotte, in tutto o in parte, alla competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, primo comma, lett. e), Cost. (finanza, tributi, risparmio, moneta e concorrenza). Parimenti, appare oramai sistematica l'assegnazione dei decreti alla Commissione "Bilancio" (47 pareri e 13 sedi referenti), da cui può agevolmente dedursi come la grande maggioranza dei decreti abbiano implicazioni di spesa.

Naturalmente, l'anticipazione o l'accompagnamento della legge finanziaria annuale con provvedimenti d'urgenza (i c.d. decreti) non è una prassi istituita *ex novo* nelle ultime legislature.

Tra i principali esempi, si possono citare, prima della l. n. 468/1978, il decreto-legge n. 745/1970, recante *Provvedimenti straordinari per la ripresa economica* (66 articoli); e, in seguito, il decreto-legge n. 173/1988, *Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988*; il decreto-legge 384/1992, recante *Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali*; il decreto-legge n. 669/1996, recante *Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997*.

La casistica, tuttavia, è sporadica e spesso si lega a situazioni eccezionali (la manovra "Amato" del 1992 per prevenire il rischio di *default*; il decreto di fine anno del 1996 per l'introduzione dell'"eurotassa" per l'ingresso dell'Italia nella moneta unica). È solo nella XIV che si segnala il primo caso di decreto formalmente collegato alla finanziaria, il decreto-legge n. 269 del 2003, recante *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento*

dei conti pubblici. Il provvedimento, presentato il 30 settembre, contestualmente al disegno di legge finanziaria per il 2004, aveva un rilievo assorbente, prevedendo entrate per ben 13,6 miliardi di euro, sui 16 dell'intera manovra. La prassi si consolida rapidamente: ancora nella XIV leg. seguiranno i decreto-legge n. 203 del 2005, *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, e n. 282 del 2004, recante *disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica*.

Anche nella XV legislatura, entrambe le leggi finanziarie (per il 2007 e per il 2008) sono accompagnate da corposi decreti fiscali: il decreto-legge n. 262/2006, recanti *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria* e il decreto-legge n. 159/2007, recante *interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*. Inoltre, al di fuori del ciclo di programmazione del bilancio, si segnalano i due maxidecreti c.d. "Bersani", decreti-legge 30 giugno 2006, n. 223 e 25 gennaio 2007, n. 7, provvedimenti cardine dell'intera azione del Il Governo Prodi, che intervengono in materia di concorrenza, liberalizzazioni, tutela dei consumatori, interventi infrastrutturali e di sostegno ai redditi, contrasto all'evasione fiscale.

Sul fronte della quantità della regolazione, comunque, il rapporto tra leggi finanziarie e decreti è ancora nettamente a favore della prima. Questa tendenza si inverte solamente nella XVI legislatura. La manovra finanziaria per il 2009 è stata infatti pressoché interamente anticipata – secondo, peraltro, le dichiarate intenzioni dei proponenti – dal decreto-legge n. 112 del 2008, del 30 giugno, la c.d. "manovra d'estate"; del pari, la legge finanziaria 2010 è stata anticipata del decreto "anticrisi" di luglio, decreto-legge n. 78/2009, poi ulteriormente corretto dal decreto-legge 103/2009. Inoltre, nella XVI legislatura si segnala il proliferare di altri decreti economico-finanziari, non collegati, né sostitutivi della legge finanziaria: in totale ben 16, contro i 5 emanati nella XV.

Le ragioni sottostanti alle descritte dinamiche sono, nel loro complesso, chiare. Anzitutto e in generale, rileva l'interesse strategico del Governo ad ottenere tempi certi per l'approvazione delle norme che incidono sugli equilibri di bilancio o di manovra fiscale, per reagire tempestivamente alla congiuntura economica nazionale. Per raggiungere questo obiettivo, la decretazione d'urgenza e la legge finanziaria appaiono in certa misura fungibili, prevedendo entrambi termini predefiniti di conclusione dell'*iter* legislativo.

Dinanzi al crescente congestionamento delle leggi finanziarie e alla difficoltà di gestione del provvedimento in Parlamento, negli ultimi anni della XIV e, stabilmente, nella XV legislatura, si ricorre all'utilizzo dello strumento del decreto-

legge almeno per i collegati, che permette, da un lato, di controllare meglio il processo emendativo rispetto ad un disegno di legge e, dall'altro, di evitare il frequente slittamento dei tempi di approvazione oltre la fine dell'anno. Nell'ultima legislatura, l'approccio si radicalizza, con la progressiva contrazione dei contenuti che la stessa legge finanziaria era andata assommando, ridotti ora a quelli essenziali (definizione dei saldi netti da finanziare, ricorso al mercato titoli, stanziamento delle poste per la contrattazione collettiva, ecc.).

Accanto a queste giustificazioni di sistema, poi, non può trascurarsi, nel biennio 2008-2009, la necessità di reagire tempestivamente alla crisi del sistema creditizio ed industriale legata alla bolla speculativa internazionale: da qui il significativo l'aumento di decreti di sostegno a determinati settori produttivi o categorie di imprese.

La quantità della complessiva regolazione economico-finanziaria, tuttavia, non muta drasticamente: piuttosto essa viene in larga misura ridislocata in provvedimenti d'urgenza. Questo complessivo approccio altera in modo decisivo le procedure di formazione e di deliberazione della manovra, come previste dalla legge n. 468 del 1978. Data la sua portata, inoltre, esso appare incidere altresì a valle, sull'intero ciclo di gestione annuale del bilancio pubblico. A livello "macro", ne deriva, anzitutto, la frammentazione e la perdita del quadro di insieme degli interventi programmati dal Governo, a discapito di un efficace controllo e indirizzo parlamentare sulle decisioni di spesa, di entrata e di rilancio economico-sociale. A livello "micro", poi, consegue la necessità di correggere in corsa le priorità e gli obiettivi strategici delle singole amministrazioni, con le connesse implicazioni quanto all'efficace controllo e rendicontazione della gestione.

Da ultimo e sul piano procedurale, si ripropongono, in sede di conversione dei decreti economici, le stesse difficoltà che, *mutatis mutandis*, affliggono l'*iter* di approvazione della legge finanziaria: il riferimento, in particolare, è alla tecnica della fiducia richiesta sui maxiemendamenti sostitutivi. Emerge, in secondo luogo, un'anomala compressione del potere del Parlamento di apportare correttivi ai disegni presentati: come noto, il regime dell'emendabilità dei decreti, almeno secondo il regolamento della Camera, è alquanto rigoroso e trova la sua piena giustificazione nei connotati ideal-tipici della decretazione. Ove, tuttavia, si assista ad uno sviamento così vistoso della forma decreto dal parametro costituzionale, la descritta limitazione perde di giustificazione, tramutandosi in una lesione ulteriore delle prerogative parlamentari.

SOVRAPPOSIZIONI, CONCATENAZIONI E LEGISLAZIONE PER TRIAL AND ERROR

Il sovrapporsi di plurimi interventi legislativi sullo stesso oggetto in brevi periodi di tempo è certamente uno dei principali fattori di inquinamento normativo. Esso crea complessi problemi di diritto intertemporale e rende difficile all'operatore la ricostruzione della disciplina applicabile. L'instabilità del tessuto normativo, inoltre, incrina le aspettative degli operatori economici e genera costi aggiuntivi a carico delle imprese, come ben evidenziato da numerosi studi di organizzazioni internazionali.

Si tratta, tuttavia, di un fenomeno oramai frequente nell'ordinamento nazionale. Talvolta esso è frutto di una scelta razionale, assunta preventivamente: è il caso dei decreti correttivi e integrativi autorizzati dalle leggi di delega, che stabiliscono in anticipo i tempi dei successivi interventi di regolazione. E ciò al fine di testare sul campo il funzionamento di normative complesse e rendere più agevole la correzione in corso d'opera (v., ad esempio, i correttivi al c.d. Codice dei contratti pubblici o al c.d. Codice dell'ambiente).

Le sovrapposizioni, tuttavia, si producono spesso al di fuori di questo schema regolatorio, e quindi caoticamente, e ciò per difetto di prospettiva o di analisi del legislatore, per insufficienza dell'iniziale disciplina, per progressivo affinamento dell'accordo politico su un determinato tema o, non ultimo, a causa di errori formali o materiali nei testi inizialmente presentati. La decretazione d'urgenza, per la sua stessa struttura, è gravemente afflitta da questi mali. La casistica può essere diversificata, in base al tipo di correlazione esistente tra le diverse norme succedentesi.

In ordine di gravità, si hanno, innanzitutto, casi di due o più decreti, ovvero di decreti e di leggi ordinarie che incidono sullo stesso settore della regolazione, ma senza sovrapporsi formalmente. Un caso evidente riguarda le funzioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti: dal giugno 2008 ad agosto 2009, si contano almeno 6 provvedimenti in materia: decreti-legge nn. 112/2008, 185/2008, 154/2008, 93/2008, 78/2009, 103/2009; oltre alla legge finanziaria 2009 e alla c.d. legge "Brunetta". In secondo luogo, può ricordarsi il succedersi, nella XVI

legislatura, di ben tre decreti in materia di sicurezza (decreti-legge nn. 92/2008; n. 186/2008; 11/2009) in soli nove mesi. Ancora, ricorrenti, in entrambe le legislature, i decreti in materia di agricoltura (decreti-legge nn. 114/2008; 162/2008; 171/2008; 4/09). Una vicenda a sé, da ultimo, è rappresentata dal succedersi, nella XV legislatura, di leggi comunitarie e di decreti di esecuzione degli obblighi comunitari e sentenze della Corte di giustizia (decreti-legge nn. 206/2006; 251/06; 258/06; 297/06; 10/07; 73/07; 59/08).

In secondo luogo, possono verificarsi più interventi di novella (formale o, comunque, sostanziale) delle medesime disposizioni di legge. Tra i casi più significativi, i nove decreti che, in un solo anno, hanno apportato modifiche testuali alla c.d. manovra d'estate (decreto-legge n. 112/2008), cui si aggiungono altri cinque decreti contenenti deroghe, proroghe o altre modifiche non testuali; la correzione, ad opera del secondo decreto sicurezza, delle disposizioni sull'uso dei militari in funzione di controllo del territorio; le correzioni al meccanismo di abrogazione automatica delle leggi desuete (c.d. *taglialeggi*), inizialmente concepito dalla l. n. 246/2005 e poi rivisto dal decreto-legge n. 112/2008 e dal decreto-legge n. 200/2008.

La terza fattispecie è quella della "concatenazione" in senso tecnico: approvato un decreto e in attesa della sua conversione, viene emanato un successivo provvedimento sullo stesso oggetto: uno dei due decreti è destinato a decadere, ma il suo contenuto viene poi trasfuso, per accorpamento, nella legge di conversione dell'altro, con sanatoria degli effetti *medio tempore* prodotti. Una simile procedura è stata utilizzata dal Governo nella vicenda Alitalia (decreto-legge nn. 80/2008 e 93/2008); per il caso dei rifiuti in Campania (decreti-legge nn. 90/2008 e 107/2008); in materia creditizia decreto-legge nn. 115 e 157/2008). Da un punto di vista procedurale, il tema verrà ripreso ampiamente, in seguito, nel *focus* sul "riuso" dei decreti.

Da ultimo, si segnalano i casi di decreti emanati contestualmente o subito prima dell'entrata in vigore di altri atti primari, al fine di paralizzarne gli effetti: il decreto-legge n. 299 del 2006, c.d. decreto "Fuda" nella XV legislatura, o il decreto n. 103/2009, correttivo del decreto-legge n. 79/2009, c.d. anticrisi, nella XVI. Ciò è accaduto per consentire

l'immediata approvazione del provvedimento "madre", e, al tempo stesso, superare obiezioni di costituzionalità condivise dal Governo o poste come pregiudiziali alla promulgazione da parte della Presidenza della Repubblica.

In numerose occasioni il Comitato per la legislazione ha avuto occasione di censurare i fenomeni descritti: si vedano, *ex plurimis*, il parere 4 giugno 2008 sul decreto-legge 93/2008 che richiama la "sovrapposizione di strumenti normativi, suscettibile di generare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie di intervento normativo"; o il parere del 23 giugno 2008 sul decreto-legge 112/2008, che evidenzia le "numerose disposizioni che modificano leggi di recente approvazione ovvero intervengono in materie recentemente disciplinate dal legislatore ... o addirittura disposizioni già oggetto di modifica da parte di leggi promulgate ma non ancora entrate in vigore (...); tali circostanze, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituiscono una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione"; identiche notazioni sono poi espresse, da ultimo, nel parere del 14 luglio 2009, in relazione al decreto-legge n. 78/2009, del quale, peraltro, si censura l'assenza di un "adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano talvolta oggetto di modifiche non testuali" e la presenza di "disposizioni già oggetto di modifica da parte di leggi promulgate ma non ancora entrate in vigore".

Focus: il “riuso” dei decreti non convertiti

In entrambe le legislature analizzate vi è un consistente numero di decreti emanati e successivamente decaduti senza l'approvazione del relativo disegno di legge di conversione: ben 13 decreti su 45 (pari al 28,9%) nella XV legislatura e 6 su 46 (13%) nella XVI.

Tuttavia, in molti di questi casi il contenuto dei provvedimenti è stato trasfuso, prima o anche successivamente alla decorrenza del termine costituzionale per la loro decadenza, in altri disegni di legge in corso di discussione: spesso, in particolare nella XVI legislatura, ciò è avvenuto attraverso l'inserimento delle disposizioni del decreto in disegni di legge di conversione di altri decreti-legge. Diversamente, negli altri casi il contenuto dei decreti non convertiti è invece stato inserito anche in disegni di legge ordinari.

Il fenomeno dell'accorpamento tra più decreti (ossia, quando per via emendativa viene inserito in tutto o in parte il contenuto di un decreto “in scadenza” in un diverso disegno di legge di conversione contemporaneamente *in itinere*) è presente nella XV legislatura in soli due casi, mentre è divenuto la norma nella legislatura successiva, nella quale *tutti* i decreti che non hanno avuto una formale approvazione del relativo disegno di legge di conversione sono comunque confluiti, prima della scadenza, in altri disegni di legge di conversione in corso di discussione.

TABELLA 7.1. DECRETI-LEGGE ACCORPATI AD ALTRI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE

XV legislatura (2)	XVI legislatura (6)
<p>1. <u>decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67</u>, Misure urgenti in materia fiscale (assorbito nel ddl di conversione del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, Disposizioni urgenti in materia finanziaria);</p> <p>2. <u>decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 3</u>, Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari (assorbito nel ddl di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria).</p>	<p>1. <u>decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107</u>, Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania (assorbito nel ddl di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile);</p> <p>2. <u>decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113</u>, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (assorbito nel ddl di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini);</p> <p>3. <u>decreto-legge 30 giugno 2008, n. 114</u>, Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore (assorbito nel ddl di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini);</p> <p>4. <u>decreto-legge 23 settembre 2008, n. 150</u>, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008 (assorbito nel ddl di conversione del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia);</p> <p>5. <u>decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157</u>, Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio (assorbito nel ddl di conversione del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali);</p> <p>6. <u>decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4</u>, Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (assorbito nel ddl di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, la cui l. di conversione – l. 9 aprile 2009, n. 33 – reca il nuovo titolo Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario).</p>

In determinate circostanze si può forse rinvenire una qualche razionalità nell'accorpamento tra più decreti, specie quando questi abbiano ad oggetto un'identica materia o, addirittura, uno rechi sostanzialmente una sorta di "completamento" della disciplina contenuto nell'altro. È il caso, ad esempio, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107 (Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania), assorbito nel decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile); o ancora del decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157 (Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio), assorbito nel decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 (Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali). Si tratta infatti di una sorta di "unificazione" del secondo decreto (il quale, non a caso, in entrambe le circostanze reca nel titolo la dizione "ulteriori norme/misure") con il provvedimento principale. Probabilmente ciò potrebbe segnalare una mancanza di organicità nella progettazione dell'intervento normativo da parte del Governo, ma dal punto di vista della procedura parlamentare sembra comportare meno problemi che in altri casi.

Al contrario, aspetti di notevole criticità sono presenti con riferimento del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4 (Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), il quale, a poche ore dalla sua scadenza, è confluito in un altro disegno di legge di conversione, vertente su materia non proprio analoga, relativo al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi): la legge di conversione risultante – l. 9 aprile 2009, n. 33 – reca il nuovo titolo "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario".

In ogni caso, la frequenza e la varietà delle ipotesi con cui si verifica l'accorpamento tra più decreti in corso di conversione non può però condurre a ritenere fisiologico un simile espediente procedurale. Al

contrario, la pratica dell'accorpamento suscita più di qualche perplessità in ordine alla legittimità costituzionale di un simile procedimento, finendo per incidere sul divieto di reiterazione, inteso in senso sostanziale, sancito dalla sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale. Eppure, quasi per un paradosso, l'origine del fenomeno dell'accorpamento tra più decreti in corso di conversione è probabilmente da far risalire proprio al momento immediatamente successivo alla pronuncia citata: nella "emergenza" di dover intervenire in uno spazio temporale estremamente ristretto al fine di convertire almeno i decreti pendenti più rilevanti, il Governo Prodi I procedette quindi a diversi accorpamenti.

Oltre all'accorpamento tra più provvedimenti di urgenza, interessante è il caso dei decreti-legge 13 novembre 2006, n. 279, e 23 novembre 2006, n. 283, nonché del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223, assorbiti – quando il relativo procedimento di conversione era ancora in corso – nei disegni di legge finanziaria (rispettivamente, per il 2007 e per il 2008), quindi in un ulteriore provvedimento *in itinere* con una data di approvazione predeterminata. Inoltre, il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118, non è stato convertito ma, trascorsi alcuni mesi dalla sua scadenza, l'intero contenuto (consistente in una norma di interpretazione autentica in materia di ammortamento di immobili strumentali) è stato "ripescato" come comma della finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 81).

In un solo caso vi è stato l'accorpamento, prima della scadenza del decreto, con un ulteriore disegno di legge ordinario già in corso di discussione: si tratta, nella XV legislatura, del decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali), confluito nel testo della legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali). Una sorte simile (ma non del tutto identica negli effetti, nonché nell'intreccio tra fonti del diritto) ha avuto il decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261 (Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali), il cui disegno di legge di conversione è stato respinto nel corso del dibattito al Senato mediante l'accoglimento di una questione pregiudiziale. In seguito, e dunque a provvedimento decaduto, il contenuto integrale del decreto è stato ripresentato sotto forma di disegno di legge e quindi approvato (la l. 8

febbraio 2007, n. 9, Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali).

Infine, nella XV legislatura una sostanziale reiterazione di una disciplina contenuta in un decreto decaduto si è verificata con riferimento del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza), decaduto a seguito di un *iter* parlamentare non poco controverso, nonché successivamente ad un intervento del Presidente della Repubblica, il quale segnalava errori materiali nel testo del disegno di legge di conversione. Prima della decadenza del decreto è stato adottato un nuovo testo, sostanzialmente analogo al primo, il decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249 (Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza), anch'esso poi decaduto in seguito alla sopravvenuta crisi di governo ed alla conseguente fine della legislatura.

TABELLA 7.2. DECRETI-LEGGE INSERITI IN ALTRI DDL IN ITINERE

XV legislatura (8)	XVI legislatura (0)
<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224</u>, Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (assorbito nella legge 4 agosto 2006, n. 247, Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali); 2. <u>decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251</u>, Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica (decaduto, ma v. decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio); 3. <u>decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261</u>, Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali (respinto, ma v. la successiva l. 8 febbraio 2007, n. 9, Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali); 	<p style="text-align: center;">--</p>

4. decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, Misure urgenti in materia di previdenza complementare (**assorbito nella legge 27 dicembre 2006, n. 296**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007));
5. decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283, Interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino (**assorbito nella legge 27 dicembre 2006, n. 296**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007));
6. decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118, Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali (**decaduto, ma v. la legge 24 Dicembre 2007, n. 244**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), che riproduce lo stesso testo all'art. 1, comma 81)
7. decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (**decaduto, ma v. decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249**, Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza, anch'esso poi decaduto);
8. decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223, Disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse finanziarie tra le regioni (**assorbito nella legge 24 Dicembre 2007, n. 244** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008));


Dall'analisi complessiva dei decreti non (formalmente) convertiti emerge dunque la tendenza a "recuperare" quanto più possibile il loro contenuto. Infatti, su un totale di 19 decreti non convertiti nelle due legislature, solo 3 risultano realmente decaduti (per altro, tutti nella XV legislatura), dei quali 2 erano ancora pendenti al momento della crisi del Governo Prodi II.

Dunque, in definitiva, l'unico decreto-legge che, negli ultimi tre anni, non è stato formalmente convertito e che poi non ha avuto alcun seguito nella legislazione successiva è il decreto-legge 19 febbraio 2007, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti".

TABELLA 7.3. DECRETI-LEGGE “REALMENTE” DECADUTI

XV LEGISLATURA (3)	XVI LEGISLATURA (0)
<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>decreto-legge 19 febbraio 2007, n. 14</u>, Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti (decaduto); 2. <u>decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249</u>, Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (decaduto: pendente al momento della crisi del Governo Prodi II); 3. <u>decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250</u>, Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva (decaduto: pendente al momento della crisi del Governo Prodi II) 	--

GRAFICO 7.1. DECRETI NON CONVERTITI (EVIDENZIAMENTO DEGLI ACCORPAMENTI)



COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	55
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	59

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.30.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2326 Governo.**

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*) al nuovo testo del disegno di legge in esame.

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, prima di esprimere il parere sugli emendamenti presentati ritiene opportuno fare alcune precisazioni alla luce degli emendamenti presentati dal Governo.

Ritiene che sia grave l'atteggiamento del Governo rispetto al lavoro svolto prima dalla Commissione giustizia, tanto in occasione dell'esame dei progetti di legge in materia di pedofilia, quanto in relazione alla scelta delle Commissioni riunite, effettuata con l'adozione del testo base, di riprendere gli esiti di tale lavoro inserendo nel testo alcune disposizioni contenute nella proposta di testo unificato degli abbinati progetti di legge in materia di pedofilia. Ricorda che proprio su richiesta del Governo venne sostanzialmente bloccato l'esame di tale proposta di testo unificato, con la giustificazione che era in corso di presentazione un disegno di legge governativo in materia di pedofilia volto a ratificare la Convenzione di Lanzarote. Il Governo in tale occasione non ha tenuto in alcun conto che la proposta di testo unificato era il risultato della sintesi di un lavoro che aveva visto impegnati in Commissione giustizia tutti i gruppi con uno spirito collaborativo volto all'approvazione di un testo non solamente condiviso ma anche efficace nella lotta contro la pedofilia. Sarebbe stato sicuramente più opportuno consentire alla Commissione di terminare l'esame in sede referente per poi verificare se vi fossero le condizioni

per il trasferimento dell'esame in sede legislativa o comunque per poter trasmettere il testo all'Assemblea. Invece, la Commissione giustizia ha sospeso l'esame delle proposte di legge in materia di pedofilia ed è iniziato l'esame presso le Commissioni riunite giustizia e affari esteri del disegno di legge del Governo avente sostanzialmente ad oggetto la medesima materia della lotta alla pedofilia. Tutto ciò ha sicuramente rallentato l'approvazione di una legge necessaria per contrastare in maniera ancora più efficace di quanto è oggi possibile il grave fenomeno della pedofilia. La scarsa attenzione del Governo per il lavoro della Commissione ha trovato ulteriore conferma negli emendamenti presentati al testo base, essendo questi tutti diretti a sopprimere le disposizioni inserite nel disegno di legge del Governo al fine di recuperare il lavoro svolto dalla Commissione giustizia con l'apporto di tutti i gruppi. Rileva che la gravità dell'atteggiamento del Governo è tale da averla indotta a valutare se dimettersi quale relatrice per la Commissione giustizia sul testo in esame. Tuttavia, in considerazione dell'importanza dell'obiettivo di pervenire ad un testo che sia realmente uno strumento da utilizzare nella lotta contro la pedofilia e del rispetto per i Presidenti delle Commissioni riunite che le hanno conferito tale incarico, ha ritenuto di continuare a svolgere il ruolo di relatrice. Ricorda che tra le nuove disposizioni contenute nel disegno di legge che il Governo ora intende sopprimere, alcune sono volte a introdurre nell'ordinamento i reati di pedopornografia culturale e di adescamento. In sostanza, trattandosi di quei reati che sono volti a punire i comportamenti che preludono agli atti di violenza sessuale nei confronti dei minori, il Governo intende eliminare proprio quelle disposizioni che maggiormente hanno una valenza preventiva e che sono richieste da coloro che quotidianamente combattono contro la pedofilia. Ritiene che, indipendentemente da questioni di merito, il Governo abbia dimostrato di voler eludere le prerogative del Parlamento, secondo una concezione che vede il

parlamentare come un soggetto demandato unicamente a votare ciò che il Governo gli chiede, senza alcuna possibilità di esercitare in maniera piena tutte quelle funzioni che la Costituzione gli attribuisce.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl) dichiara di condividere pienamente l'intervento del relatore per la II Commissione, ritenendo che le disposizioni del testo base che il Governo intende sopprimere sono proprio quelle che servono per prevenire gli episodi di violenza sessuale nei confronti dei minori. A tale proposito, rileva che proprio oggi, quale Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia, ha incontrato, insieme ad altri componenti della Commissione, il dottor Domenico Vulpiani, Consigliere ministeriale della Direzione centrale delle specialità della Polizia di Stato, che, quale massimo esperto in materia di lotta contro la pedofilia, ha rappresentato l'esigenza che siano introdotti nell'ordinamento sia il reato di pedofilia culturale sia il reato di adescamento, essendo questi diretti a punire le condotte che preludono agli atti di violenza sessuale nei confronti dei minori. Per quanto attiene alla formulazione del reato di adescamento, il dottor Vulpiani ha espressamente indicato il testo proposto dai relatori come quello migliore, rispetto al testo del Governo. In sostanza, il Governo intenderebbe eliminare dal testo proprio quelle disposizioni che sembrano essere considerate dagli operatori maggiormente necessarie per contrastare la pedofilia. Invita tutti, ed in particolare il Governo, ad affrontare il tema della lotta alla pedofilia abbandonando ogni spinta demagogica. Annuncia, pertanto, il proprio appoggio al testo delle Commissioni, preannunciando il suo voto contrario agli emendamenti del Governo.

Luca Giorgio BARBARESCHI (Pdl) dichiara di condividere pienamente l'intervento degli onorevoli Angela Napoli e Mussolini, ritenendo che gli emendamenti del Governo e lo stesso testo del Governo, in alcuni suoi punti, non siano sufficientemente adeguati per contrastare la pedo-

filia nella sua reale e grave portata. Ad esempio, ritiene estremamente grave che il Governo non sia in grado di capire che il problema della pedofilia culturale è gravissimo e che debba essere risolto anche attraverso l'introduzione di specifiche norme penali. Si dichiara molto meravigliato della circostanza che neanche il Ministro per le pari opportunità comprenda la complessità del fenomeno della pedofilia, non condividendo gli sforzi di chi cerca di introdurre nell'ordinamento strumenti realmente efficaci per contrastarlo. Ritiene che, sia esaminando il contenuto del testo originario del Governo sia prendendo atto di quello che è stato l'atteggiamento del Ministro per le pari opportunità rispetto all'esame parlamentare delle proposte di legge in materia di pedofilia, si possa convenire sull'opportunità di proseguire nell'esame degli emendamenti non approvando quelli presentati dal Governo.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) ritiene criticabile che il Governo dimostri scarsa attenzione per il lavoro svolto dalla Commissione. Anzi ritiene che il Presidente dovrebbe farsi portavoce di tutte le perplessità che sono emerse nel corso della seduta odierna sull'atteggiamento del Governo in merito all'esame dei provvedimenti in materia di pedofilia.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere pienamente l'intervento della relatrice in relazione all'atteggiamento del Governo. L'atteggiamento del Governo che è un'ulteriore prova di quanto questi non consideri il Parlamento. A tale proposito, ricorda come in occasione dei provvedimenti sullo *stalking* e sulla violenza sessuale il Governo abbia di fatto spazzato via l'esame parlamentare per approvare un testo proprio. Tutto ciò è reso ancora più evidente alla luce dell'assenza del Governo nella seduta odierna. Ritiene comunque opportuno riconoscere alla relatrice l'impegno profuso nel cercare di sintetizzare tutte le esigenze manifestate dai diversi gruppi al fine di addivenire ad un testo realmente efficace per la lotta contro la pedofilia.

Manlio CONTENUTO (PdL) dichiara di essere perplesso in merito all'atteggiamento del Governo, tuttavia ritiene che prima di formulare giudizi che potrebbero dimostrarsi affrettati sarebbe opportuno ascoltare le motivazioni che hanno portato il Governo a presentare gli emendamenti soppressivi.

Cinzia CAPANO (PD), replicando all'onorevole Conteno, osserva che in realtà gli emendamenti del Governo sono stati accompagnati da delle motivazioni scritte dalle quali si evincono le ragioni per le quali sono stati presentati. Si tratta di motivazioni in alcuni casi contraddittorie, come ad esempio quella relativa all'emendamento sostitutivo della disposizione che introduce il reato di adescamento. Nell'atteggiamento del Governo vi è una vera e propria schizofrenia, in quanto, da un lato, si presenta un testo che contiene la fattispecie di adescamento senza alcuna specificazione di ciò che si deve intendere per condotta di adescamento e, dall'altro, si critica il testo della Commissione, ritenendolo non conforme al principio di determinatezza, nonostante tale testo descriva espressamente la predetta condotta.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) esprime forte perplessità sul comportamento del Governo che non sembra rispettoso del lavoro svolto dalla Commissione giustizia prima e dalle Commissioni riunite dopo. Auspica che, quando sarà presente, il rappresentante del Governo possa chiarire le ragioni per le quali ha presentato gli emendamenti soppressivi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in primo luogo osserva che il Governo è del tutto libero di presentare emendamenti anche soppressivi di disposizioni che siano il risultato del lavoro della Commissione, in quanto sarà poi la Commissione stessa a valutarli ed eventualmente a respingerli. Per quanto attiene, invece, la questione più generale dei rapporti tra Governo e Parlamento ed, in particolare, tra Governo e Commissioni, ricorda che proprio nella seduta di ieri della Commissione giustizia

è stato da lei evidenziato come il ritardo da parte del Governo nella presentazione di un disegno di legge preannunciato non possa rallentare eccessivamente il lavoro della Commissione. Ritiene comunque di esprimere tutto il suo apprezzamento per il lavoro e per l'impegno della relatrice, che ha dimostrato capacità di sintesi nel riportare nel testo del Governo tutte quelle disposizioni che nel corso dell'esame in Commissione giustizia erano apparse a tutti i gruppi necessarie per contrastare efficacemente la pedofilia. Esprime, invece, il proprio rammarico per la circostanza che le Commissioni riunite non possano oggi procedere all'esame degli emendamenti in ragione dell'assenza di un rappresentante del Governo, considerato che questi avrebbe dovuto esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati. Fa comunque presente che il sottosegretario delegato a partecipare alla se-

duta odierna ha comunicato che non avrebbe potuto parteciparvi per impegni istituzionali se non a partire dalle ore 14.30. Ritiene che la questione della partecipazione alle sedute da parte dei rappresentanti del Governo debba essere affrontata in via generale, in quanto, in ragione della riduzione del numero di sottosegretari, spesso può accadere che si determini per un dicastero l'impossibilità che i propri rappresentanti possano partecipare ai lavori della Camera in quanto impegnati nell'altro ramo del Parlamento. Proprio perché si tratta di una questione che trascende da quanto accaduto nella seduta odierna, ritiene, quale Presidente della Commissione giustizia, di scrivere una lettera al Presidente della Camera, nella quale porrà la questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

3. 1. Contento.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: « 589, secondo, terzo e quarto comma, » sono inserite le seguenti: « 609-bis aggravato ai sensi 609-ter, comma 1, n. 1 del codice penale, ».

4. 1. Vietti, Rao, Ria, Volontè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, con le seguenti: e, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, 609-bis e 609-octies, 609-quater, salvo che risulti la sussistenza della circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

4. 50. Contento.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).

*** 4. 2.** Vietti, Rao, Ria, Volontè.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).

*** 4. 51.** Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

**** 4. 3.** Il Governo.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-ter).

**** 4. 52.** Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

**** 4. 4.** Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-ter).

**** 4. 5.** Vietti, Rao, Ria, Volontè.

Al comma 1 sostituire la lettera a-ter) con la seguente:

a-ter). Dopo il secondo comma dell'articolo 361 del codice penale è inserito il seguente:

2-bis. Si applica la stessa pena prevista al secondo comma, se la omessa o ritardata denuncia da parte del pubblico ufficiale abbia riguardato uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, da chiunque commesso in danno di un minore.

4. 6. Vietti, Rao, Ria, Volontè.

Al comma 1 sostituire la lettera a-ter) con le seguente:

a-ter) all'articolo 363, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « delitto contro la personalità dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, »

4. 53. Contento.

Al comma 1 sostituire la lettera a-ter) con le seguente:

a-ter) all'articolo 364, primo comma, del codice penale, dopo la parole: « ergastolo » sono aggiunte le seguenti: « ovvero di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, »

4. 54. Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-quater).

4. 7. Il Governo.

Al comma 1 sostituire la lettera a-quater) con la seguente:

a-ter) all'articolo 414 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Se l'istigazione o l'apologia riguarda uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, com-

piuti in danno di minorenni, la pena è della reclusione da tre a cinque anni.

4. 55. Contento.

Al comma 1, lettera a-quater), dopo le parole: effettua apologia aggiungere le seguenti: o comunque esaltazione o propaganda.

4. 8. Bocciardo.

Al comma 1, lettera a-quater), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

4. 9. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma, con le seguenti: dopo il quinto comma è aggiunto il seguente.

4. 58. Contento.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 600-bis, secondo comma, dopo la parola « economica » sono aggiunte le seguenti: « o della promessa di essi ».

4. 59. Contento.

Al comma 1, lettera d), capoverso « ART. 600-bis », sopprimere il quarto comma.

4. 10. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il n. 2.

* **4. 11.** Il Governo.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il n. 2.

*** 4. 60.** Contento.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il primo capoverso.

4. 12. Vietti, Rao, Ria, Volontè.

Al comma 1, lettera e), n. 2, primo capoverso, dopo la parola: emerge inserire la seguente: univocamente.

4. 56. Contento.

Al comma 1, lettera e), n. 2), primo capoverso, dopo le parole: elaborati redatti da un minore aggiungere le seguenti: ovvero video relativi a minori.

4. 13. Bocciardo.

Al comma 1, lettera e), n. 2, secondo capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

4. 14. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera e), n. 2), penultimo capoverso, sostituire le parole: in danno con le seguenti: nei confronti.

4. 15. Bocciardo.

Al comma 1, lettera e), n. 2, sopprimere l'ultimo capoverso.

4. 16. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

4. 61. Contento.

Al comma 1, lettera f), dopo il n. 2), inserire il seguente:

2-bis. all'articolo 600-*sexies* comma 2, le parole « in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata » sono sostituite da « in danno di minore particolarmente vulnerabile ».

4. 17. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera f), n. 3), sopprimere le parole: ovvero, se è commesso nei confronti di tre o più persone.

4. 62. Contento.

Al comma 1, lettera h) capoverso « ART. 600-octies », sostituire il primo comma con il seguente: La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

4. 18. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma, 1, lettera h) capoverso « ART. 600-octies », primo comma, sopprimere le parole: la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e.

4. 20. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera h), capoverso « ART. 600-octies », primo comma, dopo le parole: per la raccolta di aggiungere la seguente: nuovi.

4. 19. Bocciardo.

Al comma 1, lettera h) capoverso, « ART. 600-octies, primo comma, sopprimere le parole: , nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

4. 21. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera h) capoverso, « ART. 600-nonies, primo comma, premettere le parole: Anche fuori dei casi di cui all'articolo 29.

4. 22. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera h) capoverso, « ART. 600-nonies, al primo comma, sopprimere le parole: ed al delitto di cui all'articolo 414-bis.

4. 23. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera h) capoverso, « ART. 600-nonies, primo comma, sostituire le parole da: conseguono a: nonché con le seguenti: conseguono le seguenti pene accessorie.

4. 63. Contento.

Al comma 1, lettera h) capoverso, « ART. 600-nonies », primo comma, al n. 1 aggiungere in fine le seguenti parole: la perdita della potestà genitoriale si estende ai figli diversi dalla parte lesa.

4. 24. Barbareschi.

Al comma 1, modificare la lettera l) come segue:

l) all'articolo 609-quinquies, al primo comma, le parole « a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « a quattro anni ».

Conseguentemente, al medesimo articolo sono aggiunti i seguenti commi: Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

4. 25. Barbareschi.

Al comma 1, lettera l), capoverso, al primo comma, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. 26. Il Governo.

Al comma 1, lettera l) capoverso, primo comma, sostituire le parole: una persona con la seguente: un.

Conseguentemente sostituire le parole: mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a con le seguenti: mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurlo a.

4. 27. Bocciardo.

Al comma 1, lettera m) al n. 1, capoverso, dopo le parole: 609-quater aggiungere le seguenti: e 609-quinquies.

Conseguentemente, sostituire le parole: ne dà notizia al tribunale per i minorenni con le seguenti: ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

4. 28. Barbareschi.

Al comma 1, lettera m) n. 2, capoverso, aggiungere infine le seguenti parole: Negli stessi casi è altresì assicurata l'assistenza legale gratuita al minore vittima del reato.

Conseguentemente, all'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 76, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. È sempre ammesso al patrocinio, a prescindere dai limiti di reddito previsti nel comma precedente, il minore vittima di reato nelle ipotesi indicate dall'articolo 609-decies del codice penale.

4. 29. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera n) sostituire il capoverso, «ART. 609-undecies, con il seguente:

«ART. 609-undecies. – (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di abusare o di sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del materiale di cui all'articolo 600-ter, intrattiene con lui, attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4. 30. Il Governo.

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 609-undecies, primo comma, dopo la parola: adescata aggiungere le seguenti: con qualunque mezzo.

4. 31. Bocciardo.

Al comma 1, lettera n), capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente: Per adescamento si intende il proporre, anche per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un minore al fine di commettere, in

tale incontro, uno dei delitti indicati nel precedente comma.

4. 32. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera n), capoverso, secondo comma, sostituire la parola da: volto alla fine del comma con le seguenti: idoneo e diretto in modo non equivoco ad indurre il minore ad essere vittima di uno dei reati di cui al primo comma.

4. 57. Contento.

Al comma 1, lettera n), capoverso, secondo comma, dopo le parole: fiducia del minore, aggiungere il periodo: , o comunque a indurlo a comportamenti che lo espongono a rischi di essere vittima di reato sopraindicato.

4. 33. Bocciardo.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis dell'articolo 51, le parole: «416, sesto comma, 600,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma, 600,»;

b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-octies, 600-novies, 601, 602,»;

c) All'articolo 351 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. La polizia giudiziaria non può assumere di propria iniziativa sommarie informazioni da persone minori ».

d) All'articolo 361 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Quando intenda procedere ad individuazione ad opera di persona minore di anni quattordici, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando intende procedere ad individuazione ad opera di persona minore che sia persona offesa nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362 comma 1-bis ».

e) All'articolo 362 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di quattordici anni, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando deve assumere informazioni da minorenni che siano persone offese nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale.

1-ter. Quando sussistano imprescindibili esigenze di segretezza investigativa o situazioni di assoluta indifferibilità dell'atto, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'assunzione di informazioni dalle persone di cui al comma precedente, indicando altresì i temi di prova. Il decreto è immediatamente comunicato al giudice per le indagini preliminari unitamente al fascicolo delle indagini. Il giudice, nel termine di tre giorni dalla ricezione del decreto del pubblico ministero, qualora ritenga insussistenti i presupposti di segretezza, dispone con ordinanza che si proceda con incidente probatorio.

1-quater. Se il giudice non si pronuncia nei tre giorni il pubblico ministero procede all'assunzione delle informazioni dai

minori, avvalendosi obbligatoriamente dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Le informazioni raccolte sono documentate integralmente, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. E altresì redatto verbale in forma riassuntiva ».

f) Dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 5-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di anni quattordici o, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362 comma 1-bis, dalla persona offesa minore, il difensore chiede che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza ».

g) L'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa inferma di mente, ovvero all'effettuazione di ricognizione ad opera della medesima persona, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 ».

h) All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. Salvo quanto previsto dagli articoli 361 comma 1-bis e 362 comma 1-bis, nonché 391-bis comma 5-bis, nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362 comma 1-bis, e dagli articoli 362 comma 1-bis e 391-bis comma 5-bis, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persone minori o inferme di mente, od all'effettuazione di una ricognizione ad opera di tali persone, quando lo richiedano specifiche esigenze di tutela della personalità del dichiarante ».

i) All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « Se la richiesta viene presen-

tata ai sensi dell'articolo 392, comma 1-ter, la parte istante deve altresì indicare le specifiche esigenze di tutela del testimone vulnerabile, valutate alla luce del titolo di reato per cui si procede o di altri fattori concreti ».

l) All'articolo 393 comma 2-bis del codice di procedura penale, le parole « di cui all'articolo 392, comma 1-bis sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 392, commi 1-bis e 1-ter e 362, comma 1-bis ».

m) All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Quando dispone l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 361 comma 1-bis o dell'articolo 362 comma 1-bis, il giudice fa notificare l'ordinanza alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori e, contestualmente, deposita in cancelleria gli atti del fascicolo delle indagini. Si applica l'articolo 396. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice emette ordinanza che contiene i requisiti previsti dal comma precedente ».

n) Il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato.

o) All'articolo 498 del codice di procedura penale i commi 4, 4-bis, 4-ter sono abrogati.

p) Dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 498-bis. — (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili). — 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.

2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza,

presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

3. L'esame testimoniale del minore e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dall'articolo 498. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati.

q) al comma 1-bis dell'articolo 444, le parole: « 600-bis, primo e terzo comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 600-bis, ».

5. 1. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la parola: abituale, aggiungere la seguente: anche.

6. 1. Bocciardo.

ART. 8.

Al comma 2, sopprimere le parole: e 5-bis.

8. 1. Il Governo.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	82

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	75
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 2836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	75
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. Emendamenti C. 2720 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) .	75

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 (<i>Esame e rinvio</i>)	76
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	77
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per i rapporti con le regioni Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze

della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti ed

articoli aggiuntivi (*vedi allegato*) e avverte che il deputato Maurizio Bernardo ha ritirato gli emendamenti a sua firma (7.3, 7.6, 7.8, 7.11, 15.36 e 15.55).

Quanto all'ammissibilità degli emendamenti presentati, ricorda, in generale, che, ai sensi dell'articolo 89, il presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di articoli aggiuntivi ed emendamenti che « siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ». Ricorda inoltre che l'articolo 96-*bis*, comma 7, del regolamento prevede, per la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, criteri più rigorosi rispetto a quelli stabiliti per il procedimento legislativo ordinario, stabilendo, in particolare, che devono essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano « strettamente attinenti » alla materia del decreto-legge. Ricorda altresì che la circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 precisa che la stretta attinenza al contenuto del decreto-legge è « valutata con riferimento ai singoli oggetti ed alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Alla luce di tali criteri, avverte che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Maran 3.2 e Zeller 3.3, che sopprimono o modificano l'articolo 122, comma 7-*bis*, del codice degli appalti; Viola 3-*ter*.7, volto ad affidare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato compiti non strettamente conseguenti alle misure oggetto dell'articolo 3-*ter*; Vignali 4.13., volto ad ampliare le disposizioni contenute nel comma 11 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009; Barani 6.1, che abroga il regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili; Vanalli 6.01, che dispone lo stanziamento di risorse per l'espletamento dei controlli nel settore agro-alimentare; Lulli 16.5, volto a precisare che i decreti che definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tutela del *made in Italy* debbano avere particolare riguardo ad alcuni profili non strettamente attinenti alla ma-

teria; e Vanalli 18.12, che introduce, oltretutto con decreto non regolamentare, una deroga al divieto di cessione dei crediti comunitari recato dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 727 del 1974. Sono inoltre da ritenere inammissibili gli emendamenti Favia 15.23 e Favia 15.62, in quanto volti a modificare il comma 10 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di sostituire l'autorizzazione all'adozione di regolamenti di delegificazione ivi prevista con una delega legislativa al Governo, laddove costituisce prassi consolidata quella di non ritenere ammissibili emendamenti che si pongano in contrasto con i parametri della legge n. 400 del 1988, e, in particolare, emendamenti a decreti-legge che contengano deleghe legislative o vi incidano.

Infine, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza per la seduta odierna.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda che il gruppo del Partito democratico ha chiesto ieri la rimozione dal testo della disciplina in materia di servizi pubblici locali di cui all'articolo 15, al fine di discuterne in un separato provvedimento, da esaminare anche celermente, anche perché la collocazione dell'articolo in questione all'interno del decreto-legge in esame appare inappropriata, sia per la mancanza del presupposto dell'urgenza, sia per la mancanza del collegamento con la materia propria del decreto stesso. Poiché si tratta, per il suo gruppo, di un punto pregiudiziale, chiede al rappresentante del Governo e alla maggioranza se intendano accogliere la richiesta.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda che anche il suo gruppo ha assunto la stessa posizione. Ribadisce inoltre la valutazione critica del suo gruppo rispetto a decreti-legge dal contenuto eterogeneo, come quello in esame, i quali, a causa dell'esame affrettato che impongono, di fatto sminuiscono il ruolo del Parlamento e ne ledono la dignità.

Donato BRUNO, *presidente*, prima di dare la parola al ministro Fitto, precisa di aver chiesto la presenza ai lavori della Commissione del ministro per le politiche europee, che ha la competenza sull'intero provvedimento, al fine di ascoltare la risposta del Governo alla richiesta dell'opposizione. Il ministro Ronchi non ha potuto prendere parte alla seduta in corso, a causa di altri impegni istituzionali. È presente, tuttavia, il ministro per gli affari regionali, il quale ha la competenza sulla materia dell'articolo 15, sul quale vertono le principali riserve dell'opposizione.

Il ministro Raffaele FITTO, considerato che, per quanto attiene alla scelta del Governo di collocare la disposizione in materia di servizi pubblici locali all'interno del decreto-legge in esame, sono stati messi in dubbio l'esistenza del presupposto di urgenza dell'intervento e l'attinenza della disposizione all'oggetto proprio del decreto stesso, osserva che, per quanto concerne l'urgenza, questa sussiste. Il Governo ha incontrato infatti forti difficoltà nella predisposizione dei regolamenti attuativi dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, il cui testo – prima che il decreto-legge lo modificasse – non era quello voluto dal Consiglio dei ministri, bensì quello, significativamente diverso, risultante dall'esame parlamentare del disegno di legge di conversione: se non si fosse modificata la base legislativa di riferimento, di cui al predetto articolo, i regolamenti attuativi avrebbero rischiato di essere travolti dai ricorsi amministrativi. Per questa ragione, considerato che il termine per la cessazione delle gestioni dirette da parte dei comuni era fissato al 31 dicembre 2010 e che il tempo a disposizione rischiava di non essere sufficiente per modificare la legge con un provvedimento ordinario, il Governo ha ritenuto necessario intervenire con urgenza.

Per quanto riguarda invece l'attinenza dell'articolo 15 all'oggetto proprio del decreto-legge, fa presente che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 ottobre 2009 ha stabilito precisi criteri per l'affidamento del servi-

zio idrico e che l'Italia ha pertanto la necessità di adeguare la propria normativa, e di farlo celermente, per evitare l'avvio dell'attuazione di una riforma che rischia di essere invalidata dall'Unione europea e per la quale l'Italia potrebbe essere chiamata a pagare una sanzione in sede comunitaria.

Quanto infine al merito della proposta di riforma di cui all'articolo 15, si dichiara disponibile a fornire tutti i chiarimenti che saranno richiesti.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo per respingere la richiesta del suo gruppo non siano convincenti. Atteso infatti che il termine per la cessazione delle gestioni dirette è ancora lontano e che la sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre scorso non impone immediati obblighi di adeguamento normativo a carico dell'Italia, c'è tutto il tempo per discutere una riforma nell'ambito di un disegno di legge ordinario.

Mario TASSONE (UdC) concorda con il deputato Zaccaria in quanto la sentenza della Corte di giustizia non impone all'Italia una modifica normativa immediata, senza contare che su materie come quella dei servizi pubblici locali si è sempre discusso approfonditamente in Parlamento. Rileva inoltre che un intervento sui servizi pubblici locali dovrebbe essere valutato alla luce del quadro complessivo della riforma che il Governo intende portare avanti in materia di autonomie locali.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, in relazione alla perplessità manifestata dal deputato Zaccaria e da altri in relazione allo strumento legislativo utilizzato dal Governo, fa presente che sia la legge n. 11 del 2005, sia la legge n. 89 del 1989 ammettono il ricorso al decreto-legge per l'attuazione di obblighi comunitari, non solo per quelli scaduti ma anche per quelli in scadenza. Il Governo, del resto, ha fatto ricorso al decreto-legge per questa finalità anche nel 2007 e nel 2008. Né si può negare che sussista l'urgenza,

dal momento che il mancato adempimento di obblighi comunitari comporta il pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie e che in passato l'Italia è stata non di rado sanzionata. Fa inoltre presente che il provvedimento incide su discipline che sono oggetto di procedure di infrazione comunitaria anche in stato avanzato. L'esigenza di intervenire per evitare il pagamento di sanzioni sussiste anche in relazione all'articolo 15 del provvedimento in esame, considerata la sentenza della Corte di giustizia già ricordata dal ministro Fitto.

Marco CAUSI (PD) giudica non convincenti le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo e dalla relatrice per non accogliere la richiesta del suo gruppo in relazione all'articolo 15. Per quanto riguarda la sentenza citata dal ministro, premesso che il 15 ottobre, quando la sentenza è stata emessa, il decreto-legge era già stato emanato, va detto che, in ogni caso, la sentenza non pone obblighi per la cessazione delle gestioni dirette: se così fosse, la Francia e la Germania si starebbero muovendo per modificare le proprie discipline interne, che attualmente permettono ai comuni di Parigi e di Berlino di gestire *in house* ad esempio i servizi di trasporto pubblico. Del resto, se vi fosse un obbligo comunitario posto dalla sentenza citata dal ministro per porre fine alle gestioni dirette, non si vede perché il Governo dovrebbe escludere dall'applicazione della disciplina il trasporto ferroviario regionale.

Ciò premesso, chiarisce che la sua parte politica non discute la necessità di cambiare la disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ma ritiene che si debba procedere con la dovuta attenzione, sia per verificare la sostenibilità della riforma da parte degli enti locali, sia per valutare la ragionevolezza delle esclusioni dalla disciplina generale.

Il ministro Raffaele FITTO, per quanto riguarda la posizione dei comuni, fa presente che il presidente dell'ANCI, in sede

di Assemblea nazionale dell'associazione, ha espresso un giudizio positivo sulla riforma in esame. Fa inoltre presente che, se si vuole valutare la sostenibilità della riforma da parte degli enti locali, occorre anche tenere conto del fatto che le gestioni dirette hanno provocato, in molte regioni, gravi dissesti di bilancio. Il provvedimento in esame intende invece permettere un rilancio degli investimenti nei servizi pubblici locali, in vista di un miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi stessi, che in alcune zone d'Italia è davvero necessario. Per quanto riguarda infine l'autorità di regolazione del settore idrico, il Governo ha preferito non prevederne l'istituzione con il provvedimento in esame, in quanto si tratta di un intervento per il quale l'utilizzo dello strumento del decreto-legge è effettivamente improprio. Ciò non significa tuttavia che non sia allo studio del Governo la costituzione di un organismo di regolazione del settore. Quanto infine ai settori esclusi dalla disciplina, alcuni, come la distribuzione del gas, sono stati esclusi in quanto il Governo condivide il lavoro svolto dal precedente Esecutivo e ritiene soddisfacente l'attuale assetto; altri sono stati esclusi in quanto, anche alla luce di un confronto con gli enti e gli operatori interessati, è apparso preferibile ipotizzare una scansione di tempi diversa.

Paolo FONTANELLI (PD) ritiene che le argomentazioni addotte dal ministro non siano convincenti. Sulla necessità di riformare la disciplina dei servizi pubblici locali, la sua parte politica non nutre dubbi; ritiene però che non si possa farlo nei termini proposti dall'articolo 15 del decreto-legge in esame, occorrendo una riflessione più ampia, inquadrata in un discorso più generale in ordine alla riforma del sistema delle autonomie locali. Per queste ragioni il suo gruppo ha chiesto la soppressione dell'articolo 15 e la discussione della materia in un altro provvedimento. Quanto infine alle dichiarazioni del presidente dell'ANCI, fa presente che questa ha fatto pervenire ai deputati anche proposte di emendamento, che il Governo

non intende però accogliere: a suo avviso, non è corretto invocare l'ANCI solo quando è vantaggioso per le proprie posizioni.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, avvertendo che, diversamente, il parere deve intendersi contrario. Quanto alle motivazioni dell'invito al ritiro, si dichiara disponibile a chiarirle, ove richiesto, nel corso delle votazioni.

Il ministro Raffaele FITTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Mario TASSONE (UdC) dichiara che il suo gruppo non è disponibile a ritirare gli emendamenti presentati ed esprime il proprio rammarico a dover constatare che, come previsto, ancora una volta non c'è, da parte della maggioranza e del Governo, alcuna disponibilità ad un confronto con l'opposizione su temi delicati come quelli affrontati dal provvedimento, rispetto a molti dei quali il suo gruppo non oppone una contrarietà di merito, ma soltanto rappresenta l'esigenza di una maggiore chiarezza circa gli intendimenti.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso di condividere il rammarico espresso dal deputato Tassone, dichiara che il suo gruppo insiste per la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3-ter, 15 e 16 e ritira tutti gli altri, fermo restando che li ripresenterà all'Assemblea.

David FAVIA (IdV) insiste per la votazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo riferiti agli articoli 2, 3-ter, 15 e 16 e ritira tutti gli altri, ferma la loro ripresentazione all'Assemblea.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira tutti gli emendamenti da lui sottoscritti,

con l'eccezione degli emendamenti riferiti all'articolo 15, per i quali insiste per la votazione.

Giuseppe CALDERISI (PdL) dichiara che i deputati del suo gruppo ritirano gli emendamenti presentati.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il deputato Tassone a valutare se il suo gruppo ritiene di assumere una posizione analoga a quella dei gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, che hanno ritirato tutti gli emendamenti ad eccezione di quelli riferiti agli articoli 2, 3-ter, 15 e 16. In tal modo la Commissione potrà concentrare il proprio esame su alcuni articoli e in particolare sull'articolo 15 al quale è riferita la gran parte delle proposte emendative.

Mario TASSONE (UdC), premesso che tutte le materie toccate dal provvedimento in esame sono ugualmente delicate e meriterebbero la stessa attenzione, prende atto che non ci sono i tempi per un dibattito parlamentare approfondito. Considerato che gli altri gruppi di opposizione hanno scelto di utilizzare il tempo a disposizione per concentrarsi su alcuni articoli, ritiene di non poter opporsi a questa linea e ritira pertanto tutti gli emendamenti presentati da deputati del suo gruppo, salvo quelli riferiti agli articoli che saranno esaminati. Chiede però al presidente di chiarire fin d'ora se, almeno sugli articoli che saranno esaminati, sia immaginabile che la maggioranza prenda in considerazione le proposte dell'opposizione ovvero se il provvedimento è da ritenersi immodificabile.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce, affinché i rapporti tra maggioranza e opposizione siano ispirati alla consueta lealtà, che allo stato non sembra vi siano le condizioni per modificare il provvedimento. Avverte quindi che si passa ora all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3-ter, 15 e 16.

Mario LOVELLI (PD), intervenendo sui suoi emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4, fa pre-

sente che l'intervento previsto dal Governo nel settore delle ferrovie è insufficiente. L'Unione europea chiede infatti che l'autorità di regolazione del settore sia un ente indipendente sotto ogni profilo dalla società che eroga il servizio di trasporto, mentre in Italia questo non avviene, visto che la società che gestisce l'infrastruttura ferroviaria non è indipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge la funzione di autorità di settore. Aggiunge che se fosse stata approvata la sua proposta di legge C. 1057, recante Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto, della quale la Commissione Trasporti ha iniziato l'esame senza poi portarlo avanti, l'Italia non sarebbe incorsa in una procedura di infrazione comunitaria. Gli emendamenti in esame riprendono la citata proposta di legge, delineando una soluzione alle questioni poste dalla Commissione europea migliore di quella avanzata dal Governo nell'articolo in esame e prospettando inoltre un diverso sistema di sanzioni pecuniarie per le imprese.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, osserva che la soluzione prospettata negli emendamenti Lovelli diverge radicalmente da quella individuata dal Governo in quanto prevede l'istituzione di un'autorità di settore. Le istituzioni europee hanno tuttavia espresso una preferenza per organismi di settore configurati in modo diverso dalle autorità indipendenti, le quali sono enti staccati dall'apparato amministrativo dello Stato. Per questa ragione il Governo ha previsto la costituzione di un'agenzia nazionale, attribuendole risorse proprie e personale in modo da assicurarle il grado di indipendenza richiesto dall'Unione europea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lovelli 2.1 e 2.2, Favia 2.3, Lovelli 2.4, Favia 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-ter.

David FAVIA (IdV), intervenendo sull'emendamento Di Pietro 3-ter.1, di cui è cofirmatario, chiarisce che il suo gruppo chiede la soppressione dell'articolo in quanto ritiene che esso faccia venir meno una disciplina migliore, la quale favoriva e valorizzava la partecipazione delle regioni alla realizzazione delle infrastrutture viarie, mentre la norma prevista dal Governo riduce tale partecipazione al solo caso, del tutto marginale, di infrastrutture di esclusivo interesse di una singola regione.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), intervenendo sul suo emendamento 3-ter.2, osserva che l'articolo in esame arresta l'importante processo riformatore avviato dal precedente Governo, che andava in direzione federale: il cosiddetto «federalismo infrastrutturale». Si tratta, per inciso, di un processo che il ministro Matteoli si era impegnato a portare avanti. Invita pertanto ad una riflessione su questo punto, rivolgendosi soprattutto ai deputati della Lega Nord Padania, per evitare di eliminare la possibilità per le regioni di intervenire sui propri territori con ingenti risorse.

Manuela DAL LAGO (LNP) chiarisce che l'articolo 3-ter in esame convince pienamente il suo gruppo ed invita a non confondere tra la possibilità, per la regione, di essere ente concedente e la possibilità di essere soggetto concessionario: l'istanza federalista è soddisfatta nel momento in cui la regione è ente concedente; la gestione è invece bene che sia affidata a un altro soggetto, come richiesto anche dall'Unione europea.

Pierluigi MANTINI (UdC), nel condividere la posizione espressa dalla deputata Dal Lago, osserva che la proliferazione di società pubbliche spesso non è la soluzione del problema, ma il problema stesso, proprio in ragione della commistione tra concessore e concessionario, cui il suo gruppo guarda in modo critico. Non si può però tacere che l'articolo 3-ter fa salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici già costituiti in alcune regioni,

vale a dire in Veneto e in Lombardia, mentre il vero federalismo dovrebbe assicurare le stesse possibilità a tutte le regioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Di Pietro 3-ter.1 e Viola 3-ter.2, nonché gli emendamenti Di Pietro 3-ter.3, 3-ter.4 e 3-ter.5.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Viola 3-ter.6 è stato ritirato. Avverte altresì che si passa ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Raffaella MARIANI (PD), intervenendo sull'emendamento Amici 15.1, di cui è cofirmataria, osserva che l'Unione europea ammette, a certe condizioni, l'affidamento diretto, cosiddetto *in house*, della gestione dei servizi, per cui non è vero che la disciplina anteriore al decreto-legge espone l'Italia al rischio di una procedura di infrazione. Certo, era necessaria una riflessione sugli affidamenti diretti e la sua parte politica era disponibile a farla. Il Governo ha invece scelto di procedere unilateralmente e frettolosamente. Quanto ai sindaci, non sono affatto tutti d'accordo sulla riforma, come ventilato dal ministro Fitto; moltissimi di loro sono anzi preoccupati che, in conseguenza del cambio di rotta voluto dal Governo, si determini nei prossimi anni un'interruzione dell'affidamento dei servizi, soprattutto del servizio idrico, oltre che una stretta creditizia, che farebbe venir meno gli indispensabili investimenti. Ritiene poi indispensabile un organismo di regolazione del settore idrico, anche per evitare che nel servizio idrico accada quel che è accaduto per altri servizi pubblici coinvolti in passato in processi di privatizzazione affrettati, per effetto dei quali il notevole impegno finanziario degli investitori è stato poi ripagato attraverso un aumento delle tariffe, a danno dei consumatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Amici 15.1.

Gian Luca GALLETTI (UdC), intervenendo sull'emendamento Tassone 15.2, di cui è cofirmatario, osserva che in materie delicate e complesse come quella in esame ci si dovrebbe il più possibile astenere da interventi frammentari. L'esperienza mostra che nella gran parte dei casi è poi necessario tornare indietro, determinando una grave incertezza negli enti locali e nei privati. Invita pertanto ad una riflessione più approfondita sul tema dei servizi pubblici locali, facendo notare, ad esempio, che l'articolo 15 si applica a servizi diversi, ciascuno dei quali ha le proprie specificità, delle quali sarebbe opportuno tenere conto. A suo avviso, è necessaria una riflessione complessiva, che sfoci in un testo unico dei servizi pubblici locali, che innanzitutto individui una volta per tutti i servizi che devono qualificarsi come tali. Occorre soprattutto tenere sempre a mente l'obiettivo, che, a suo parere, deve essere quello di passare dal regime di monopolio alla concorrenza. Questo obiettivo non si raggiunge con l'intervento previsto dal Governo, che mantiene il regime di monopolio. Per avere concorrenza occorre infatti in primo luogo la separazione tra le reti, che devono essere pubbliche, e la gestione, che deve essere curata da privati in concorrenza; in secondo luogo occorre l'affidamento della gestione mediante gara ad evidenza pubblica. Il ricorso a società miste previsto dall'articolo non è una soluzione, perché mantiene la gestione al soggetto pubblico, in regime di monopolio, con danno del cittadino utente. In definitiva, occorre ricordare che altro è privatizzare, altro invece è liberalizzare: per ottenere concorrenza occorre liberalizzare un settore, non basta privatizzare le società che vi operano. L'articolo 15 si limita appunto a privatizzare, parzialmente, le società operanti nei servizi pubblici.

Federico TESTA (PD) rileva che l'errore commesso in passato è stato quello di disciplinare in modo omogeneo settori diversi. Il provvedimento in esame compie, sotto questo aspetto, un passo avanti, in quanto esclude dall'ambito di applicazione

una serie di settori con caratteristiche specifiche. Questo però non basta, perché i settori che rimangono nella sfera di applicazione dell'articolo, cioè distribuzione dell'acqua, trasporto pubblico locale e raccolta dei rifiuti, sono tra loro profondamente diversi. L'articolo, inoltre, privatizza, come ricordato dal deputato Galletti, senza liberalizzare, ma privatizzare prima di aver liberalizzato ha come unico effetto di trasferire la rendita di posizione monopolista dal soggetto pubblico al soggetto privato, senza vantaggio per l'utente. Va poi detto che i comuni non sono, nella gran parte dei casi, in grado, per mancanza di professionalità specifiche al loro interno, di curare le gare per l'affidamento delle gestioni. Occorrerebbe, prima di privatizzare, creare una struttura di supporto, che fornisca consulenza, stabilisca criteri di valutazione, predisponga bandi di gara-tipo. Diversamente i comuni, che in molti casi vogliono soltanto acquisire risorse da spendere in altri campi, procederanno alle privatizzazioni con la sola assistenza dei consulenti delle società private che partecipano alle gare. In definitiva, per smantellare i monopoli, è essenziale che esista un'autorità di regolazione che svolga le funzioni anzidette. Il mercato non tende infatti naturalmente alla concorrenza e per portarcelo occorre quindi la vigilanza di un organismo terzo.

Il ministro Raffaele FITTO, preso atto con soddisfazione del parziale apprezzamento dichiarato da alcuni degli intervenuti, intende rispondere alle obiezioni sollevate. Per quanto riguarda l'inadeguatezza dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ribadisce che quell'articolo è stato stravolto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione: l'articolo 15 in esame si limita a ripristinare il testo dell'articolo 23-bis che il Consiglio dei ministri aveva deliberato. Quanto alla diversità dei settori cui si applica la disciplina, fa presente che la varietà delle situazioni non impedisce che il legislatore disciplini innanzitutto gli aspetti comuni, per poi curarsi delle specificità. Per quanto riguarda le gare pub-

bliche, chiarisce che il regolamento di attuazione della nuova disciplina fornirà tutte le indicazioni e le garanzie necessarie: proprio al fine di poter predisporre un buon regolamento, che non finisse travolto dai ricorsi, il Governo ha voluto modificare l'articolo 23-bis, in modo da avere una solida base giuridica per i regolamenti. Per quanto riguarda invece i tempi della riforma, dichiara l'impegno del Governo a predisporre il regolamento di attuazione nel giro di un mese e a tenere conto di tutte le indicazioni che verranno dal Parlamento. Aggiunge che l'impostazione della riforma che il Governo intende portare avanti è basata su un dibattito di molti anni, il quale non ha finora portato a nulla solo perché sono mancate, sotto gli altri Governi, le condizioni politiche per varare finalmente la riforma.

Roberto ZACCARIA (PD) invita il ministro Fitto a non dimenticare che il Parlamento non è organo di consulenza del Governo per la predisposizione di norme regolamentari, bensì il titolare primario della potestà legislativa.

Il ministro Raffaele FITTO chiarisce di non aver voluto in alcun modo sminuire il ruolo del Parlamento, del quale ha grande considerazione e rispetto, ma di aver soltanto voluto dire che ad alcune fondate preoccupazioni espresse in merito alle gare risponderà il regolamento di attuazione della legge.

Pierluigi MANTINI (UdC) osserva che, se si vuole fare una riforma seria dei servizi pubblici locali, occorre senz'altro, come prima cosa, individuare quali sono tali servizi, come suggeriva il collega Galletti. Quanto poi all'equiparazione tra società pubbliche e società private, fa presente che si tratta di una *fictio* giuridica che va superata: l'Unione europea chiede che la gestione dei servizi sia affidata con gara e che, tendenzialmente, si superino le gestioni in proprio o *in house*. L'affidamento delle gestioni a società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e con amministratori scelti dalla politica è

cosa diversa dalla privatizzazione reale. L'Europa non comprende appieno questo fenomeno, tipicamente italiano, ma per poter superare l'attuale regime di monopolio pubblico in Italia occorre abbandonare le gestioni in proprio e procedere ad una vera liberalizzazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tassone 15.2. e Messina 15.3.

David FAVIA (IdV), intervenendo sul suo emendamento 15.4, osserva che è paradossale che l'articolo 15, mentre esclude dall'ambito di applicazione della norma le farmacie comunali, non escluda l'acqua, che è un bene primario, vitale e scarso. La sua parte politica è favorevole alla separazione tra la proprietà delle reti, che deve restare pubblica, e l'erogazione dei servizi, che deve diventare privata in regime di concorrenza, ma ritiene che l'acqua debba essere trattata diversamente, in quanto la peculiarità del bene sconsiglia la liberalizzazione e impone che resti in mano pubblica l'intero servizio.

La Commissione respinge l'emendamento Favia 15.4.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sull'emendamento Amici 15.5, di cui è cofirmatario, sottolinea che la distribuzione dell'acqua ha caratteristiche tali da richiedere un trattamento diverso. Ricorda che oggi in Italia il servizio idrico è gestito, a seconda dei comuni, da società pubbliche, da società miste pubblico-privato o da società interamente private: l'esperienza non dimostra che la gestione delle società private sia migliore di quella delle società pubbliche; né è detto che le società private investano di più delle pubbliche. Va inoltre considerato che c'è grande preoccupazione nei comuni che hanno fatto la scelta della gestione in proprio o *in house*, i quali rischiano ora di dover mettere in discussione assetti efficienti, e questo senza una valida ragione, considerato che la legislazione comunitaria non vieta la gestione in proprio.

Il ministro Raffaele FITTO non nega che vi siano gestioni pubbliche efficienti, ma sono una minoranza. Invita quindi a non assumere sulla questione della separazione della proprietà delle reti dalla gestione dei servizi una posizione ideologica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Amici 15.5.

Paolo FONTANELLI (PD), intervenendo sull'emendamento Amici 15.6, di cui è cofirmatario, ribadisce che gli emendamenti presentati dal suo gruppo in materia di servizio idrico sono dettati dalla volontà di tenere conto della specificità della risorsa acqua, che è vitale ed esauribile e pertanto deve essere considerata con speciale attenzione. Si tratta di una preoccupazione seria e fondata, per la quale il gruppo chiede di escludere il servizio idrico dall'ambito di applicazione della norma e comunque di non procedere a gare prima di aver istituito un organismo di regolazione.

Il ministro Raffaele FITTO, per quanto riguarda l'organismo di regolazione, chiarisce che sono allo studio del Governo tre ipotesi: la prima è quella di affidare i compiti di regolazione ad una sezione specializzata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; la seconda è quella di rafforzare la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (Co.N.Vi.R.I.); la terza è quella di istituire un'autorità autonoma, che si sostenti con meccanismi di autofinanziamento. In ogni caso, premesso che il Governo è consapevole dell'esigenza di un organismo di regolazione, fa presente che questo tema non avrebbe potuto essere affrontato nell'ambito di questo decreto-legge, anche perché non è possibile procedere sul punto senza aver prima sentito le autonomie territoriali, le quali dovranno avere una qualche forma di rappresentanza all'in-

terno dell'organismo. Assicura comunque che è intendimento del Governo approfondire questo punto nei prossimi mesi.

La Commissione respinge l'emendamento Amici 15.6.

Donato BRUNO, *presidente*, essendo imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea e dovendo, prima di allora, riunirsi anche il Comitato permanente per i pareri per l'esame di emendamenti presentati a provvedimenti in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata mezz'ora dopo il termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 10.35.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 ed il nuovo subemendamento 0.4.602.600 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Emendamenti C. 2836-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione.

Emendamenti C. 2720 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per le politiche europee Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Atto n. 149.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierguso VANALLI (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo introduce e disciplina un sistema di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile, in attuazione alla direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008. In particolare, si prevede che le imprese che fabbricano o importano esplosivi procedano alla marcatura degli esplosivi mediante un'identificazione univoca conforme al modello di cui all'allegato 1 allo schema di decreto.

L'obbligo di etichettatura riguarda tutti gli oggetti esplosivi di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, con l'esclusione degli esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze di polizia e dalle Forze armate, degli articoli pirotecnici, delle munizioni per uso civile e di altre particolari categorie di esplosivi, espressamente indicate. Conseguentemente, la definizione del campo di applicazione del provvedimento è individuata in via residuale.

Il Ministero dell'interno, quale autorità nazionale competente, assegna un apposito codice identificativo ad ogni sito di fab-

bricazione, italiano o di nazionalità di altro Stato membro dell'UE, che insiste sul territorio nazionale.

Per garantire la circolazione degli esplosivi sul mercato comunitario in condizioni di sicurezza, si fa obbligo alle imprese di utilizzare il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno, denominato G.E.A., che consente la tracciabilità dell'esplosivo lungo l'intera filiera produttiva, distributiva e commerciale, ovvero, in alternativa, di istituire a proprio carico un sistema che consenta la tracciabilità degli esplosivi e la trasmissione dei relativi dati al sistema G.E.A.

In ogni caso, le spese per l'utilizzazione ovvero per il collegamento dei dati al sistema G.E.A. sono a carico delle imprese.

Ciascuna impresa deve altresì provvedere alla tenuta di un registro informatizzato relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi.

Infine, lo schema di decreto prevede uno specifico sistema di sanzioni per assicurare l'osservanza delle disposizioni ivi contenute. In particolare, l'introduzione nel territorio nazionale e la detenzione di esplosivi in violazione degli obblighi di identificazione e di etichettatura previsti dal decreto è punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro. Sono inoltre stabilite sanzioni amministrative per le violazioni relative alle modalità di identificazione e tracciamento degli esplosivi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.**SEDE REFERENTE**

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il Ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 14.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tassone 15.7 e Mariani 15.8, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo con riferimento al proprio emendamento 15.9, intende richiamare l'attenzione della Commissione su una questione che reputa delicata. Nel testo dell'articolo 15 non è a suo avviso chiaro se la lettera a) intende ricomprendere anche l'ipotesi delle società con capitale interamente pubblico che operano in libero mercato. Si tratta infatti di una delle quattro ipotesi per la partecipazione alle gare che di norma sono contemplate; in questo caso sembra invece che ne vengano ipotizzate solo tre. Rileva pertanto che il proprio emendamento è proprio volto a chiarire tale aspetto visto che, altrimenti, non si comprende se tali società potranno partecipare alla gara nel 2012.

Fa presente che il Ministro Fitto ha affermato che non vi è l'intenzione di escludere le società pubbliche non *in house* dalla partecipazione alla gara ed ha preannunciato un parere favorevole su un eventuale ordine del giorno che fosse presentato al riguardo. Preso atto di tale disponibilità ritira quindi il proprio emendamento 15.9 ribadendo l'esigenza di evitare una interpretazione discriminatoria nei confronti delle società pubbliche.

Il ministro Andrea RONCHI conferma la valutazione favorevole del Governo rispetto ad un eventuale ordine del giorno che fosse presentato sulla questione testé rappresentata dal collega Zeller.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 15.10.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra il proprio emendamento 15.11. In proposito ricorda che il Governo ha affermato di aver predisposto la nuova disciplina sui servizi pubblici locali per dare seguito alla normativa comunitaria ed alla giurisprudenza delle Corti di giustizia. Rileva, peraltro, che dalla recente sentenza della citata Corte del 15 ottobre 2009 emerge il contrario di quanto sostiene l'Esecutivo. Considerato che in tale ambito viene fatta salva la possibilità di affidare i servizi *in house* chiede al Governo per quali ragioni si voglia escludere invece tale affidamento. La questione è legata anche alle modalità con cui si può decidere di gestire in proprio senza procedere alla gara. Ritieni che molti profili dubbi si porranno con l'approvazione dell'articolo 15, che non dà attuazione alle previsioni comunitarie che, invece, sono concordi nell'affidare direttamente a società o a procedere alla gestione diretta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zeller 15.11, Tassone 15.12, Amici 15.13, Zeller 15.14, Mariani 15.15 e 15.16, questi ultimi due sottoscritti anche dal deputato Zaccaria, Brugger 15.17 e Favia 15.18.

Paolo FONTANELLI (PD), intervenendo con riguardo all'emendamento Testa 15.19 rileva come esso accolga, di fatto, quanto affermato anche oggi dal Ministro Fitto in ordine all'esigenza di prevedere autorità di regolazione del settore.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede al presentatore se non ritenga opportuno trasformare il contenuto di tale emendamento in un ordine del giorno.

Paolo FONTANELLI (PD) insiste nella votazione dell'emendamento, da lui sottoscritto.

La Commissione respinge l'emendamento Testa 15.19.

Gian Luca GALLETTI (UdC) illustra l'emendamento 15.20 di cui è cofirmatario, volto a prevedere che il parere dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato sia obbligatorio e vincolante per la gestione *in house*. Considerato che attualmente si prevede un meccanismo di silenzio assenzioso nel caso in cui l'Autorità non si esprima entro sessanta giorni, la proposta del suo gruppo è invece quella di rendere necessario tale parere, da esprimere entro novanta giorni dalla ricezione delle relazioni. Evidenzia infatti come la gestione *in house* debba essere eccezionale e motivata. Considerate le poche competenze dell'Autorità in materia, è immaginabile che essa non farà i dovuti approfondimenti o comunque farà scadere il termine.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatrice*, ricorda come più volte è stato evidenziato come vi sia una proliferazione di agenzie ed autorità. Rileva come il parere cui ha fatto testé riferimento il collega Galletti non possa che essere obbligatorio ma non può configurarsi come vincolante, come avviene anche per i pareri del Parlamento.

Rileva come l'intenzione del legislatore sia quella di contenere i tempi di intervento per la negoziazione diretta evitando che i tempi dell'Autorità possano essere eccessivamente lunghi e confliggere con le altre autorità esistenti. Rileva come sia opportuno che attraverso la legge si privatizzi mentre attraverso la *deregulation* delle autorità di settore si liberalizzano i comparti.

Gian Luca GALLETTI (UdC) nel richiamare la procedura già prevista dall'articolo 23-*bis*, ricorda come finora di fronte alle richieste dei comuni l'Autorità garante abbia espresso un parere contrario nei confronti di tutti considerato che non ha le strutture idonee.

Paolo FONTANELLI (PD) rileva che gli emendamenti che la Commissione si accinge ora ad esaminare sono molti e di contenuto identico, in quanto scaturiscono

tutti da proposte dell'ANCI. Considerato che il Ministro ha premesso che il consenso dell'ANCI è uno degli aspetti fondamentali del provvedimento in esame non vede per quali ragioni la Commissione debba esprimersi contro tali proposte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Tassone 15.20, gli identici emendamenti Favia 15.21 e Testa 15.22, l'emendamento Favia 15.24, gli identici emendamenti Zeller 15.25, Tassone 15.26, Fontanelli 15.28 e Mariani 15.29, nonché l'emendamento Mariani, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo sul proprio emendamento 15.31, analogo anche ad altri emendamenti che sono stati presentati sulla materia, fa presente che esso è volto a prevedere un ampio termine di riferimento sin d'ora, proprio per evitare continue proroghe che certamente si renderanno necessarie a breve, trattandosi di fatto di una vendita del patrimonio pubblico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zeller 15.31, Favia 15.32, Esposito 15.33, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, Favia 15.34, Causi 15.35 e gli identici emendamenti Tassone 15.37 e Quartiani 15.38, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria. Respinge inoltre, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Tassone 15.39 e Amici 15.40, gli identici emendamenti Zeller 15.41 e Fontanelli 15.42, l'emendamento Tassone 15.43, gli identici emendamenti Favia 15.44, Zeller 15.45, Tassone 15.46 e Fontanelli 15.48, gli emendamenti Zeller 15.49, Favia 15.50, Esposito 15.51, gli identici emendamenti Zeller 15.52, Tassone 15.53, Fontanelli 15.54, gli emendamenti Quartiani 15.56, Tassone 15.57, Esposito 15.58, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, Esposito 15.59, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, gli identici emendamenti Favia 15.60 e Testa 15.61, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, gli identici emendamenti Testa 15.63, sottoscritto anche dal deputato Zac-

caria, e Meta 15.64, l'emendamento Meta 15.65, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, gli identici emendamenti Zeller 15.66, Favia 15.67, Tassone 15.68 e Fontanelli 15.69, gli identici emendamenti Zeller 15.71 e Gneccchi 15.72, gli emendamenti Nicco 15.73, Tassone 15.74, Amici 15.75, Mariani 15.76, Borghesi 16.1, 16.2 e 16.3, Vico 16.4, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, Marchi 16.6, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, Vico 16.7, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, e l'articolo aggiuntivo Borghesi 16.01.

Paolo FONTANELLI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame, fondata su una pluralità di ragioni.

In primo luogo, ci si trova di fronte anche in questo caso a provvedimenti di urgenza che sono ormai talmente diffusi da aver superato ogni limite, tanto da aver portato il suo gruppo ad evidenziare come ci si trovi di fronte ad una modifica della Costituzione materiale del Paese.

Si tratta di una ormai diffusa prassi nell'adozione di decreti *omnibus* dei quali è altamente difficile ravvisare un'omogeneità dei temi trattati ed un reale legame con il titolo del provvedimento, che sarebbe volto a dare seguito agli obblighi comunitari.

Ricorda come anche nella seduta di ieri era stata preannunciata la disponibilità del suo gruppo ad un atteggiamento costruttivo qualora la maggioranza avesse acceduto alla richiesta di stralciare almeno l'articolo 15, così da pervenire ad una seria ed organica riforma del sistema dei servizi pubblici locali. Deve prendere atto che tale proposta non ha trovato una risposta positiva.

Richiama quindi i principali profili di contrarietà sul merito del provvedimento: si riferisce in particolare all'articolo 15 riguardante la disciplina dei servizi pubblici locali su cui rileva una grande approssimazione ed insufficienza nelle risposte che vengono date di fronte all'esigenza di una riforma del sistema. Tale esigenza è emersa con chiarezza anche nel corso

del dibattito in Assemblea sulle mozioni presentate sulla materia: ciò che è necessario è una riforma organica complessiva che abbia una visione globale delle problematiche emerse.

Evidenzia come l'articolo 15 abbia un'impostazione non condivisibile per diverse ragioni tra cui l'esclusione *a priori* di alcuni importanti settori ed una generalizzazione che non tiene conto delle peculiarità dei diversi ambiti. Ritiene insufficiente e debole l'impostazione dell'articolo 15 rispetto all'obiettivo, più volte dichiarato, di voler creare le condizioni per la liberalizzazione dei servizi pubblici locali realizzando un sistema concorrenziale a beneficio degli utenti.

Rileva come ci si trovi di fronte ad un settore su cui è difficile intervenire per la sua complessità ed in cui l'impostazione che è prevalsa con l'articolo 15 in discussione è quella di porre maggiore accento sulla privatizzazione piuttosto che sulla liberalizzazione.

Esprime altresì molte perplessità sulla volontà di escludere dai vantaggi della libera concorrenza proprio quei settori da cui deriverebbero maggiori vantaggi agli utenti. Diversamente, per un settore quale è quello idrico – che attiene ad un bene primario ed esauribile qual è l'acqua – si è deciso di consentirne la privatizzazione e l'attribuzione tramite gara nonostante sembri irrealistico pensare che un privato possa decidere di fare gli ingenti investimenti che il settore richiede. A suo avviso è stata promossa un'azione di privatizzazione più per pubblicità che per reale volontà.

Sempre con riferimento al settore idrico, ricorda come questo era stato escluso dalle procedure di gara nel testo che aveva elaborato la collega Lanzillotta, tanto più in assenza di un'Autorità di regolamentazione. In proposito, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relatrice in merito all'opportunità di evitare sovrapposizioni e proliferazione di enti, ritiene che occorra che il problema sia affrontato nella sua interezza e a

favore degli utenti, senza norme frastagliate come invece avviene con il provvedimento in esame.

David FAVIA (IdV) esprime il voto contrario del suo gruppo rilevando in primo luogo come ancora una volta sia stato svuotato il ruolo della Commissione e dell'Assemblea alla luce dei tempi brevi di esame a disposizione e della chiusura della maggioranza nell'accettare qualsiasi proposta emendativa. Si tratta di segni negativi di cui occorre tenere conto, tanto più in un provvedimento che non ha oggettive ragioni di urgenza e che presenta molte misure che non sono legate all'attuazione degli obblighi comunitari.

Ritiene altresì alquanto grave che la maggioranza ed il Governo non abbiano accettato la proposta di stralciare quantomeno l'articolo 15, che sarebbe potuto essere oggetto di un intervento con legge ordinaria ed in cui attualmente prevale una logica di privatizzazione rispetto a quella di liberalizzazione. Non condivide inoltre in alcun modo l'aver trattato un bene primario qual è l'acqua diversamente dalle farmacie comunali. Ritiene che il problema sia stato sottovalutato considerato che l'acqua deve essere un bene da preservare nella proprietà e nella gestione pubblica.

Richiama quindi le disposizioni dell'articolo 3-ter che costituiscono solo un palliativo per le infrastrutture di esclusivo interesse regionale. Rileva altresì, in merito all'articolo 16 riguardante il *made in Italy* che, seppure si tratta di una norma attesa da tempo, l'attuale formulazione presenta un profilo equivoco nel momento in cui non chiarisce se il concetto di lavorazione ricomprenda tutte le fasi della stessa incluso l'assemblaggio. Diversamente, tale norma potrebbe essere facilmente elusa e forse essa è frutto di troppe pressioni esterne.

In merito all'articolo 2, ritiene che l'indipendenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie non sia stata pienamente definita in quanto i fondi ed il personale restano ancora legati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Alla luce di tali considerazioni preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo ricordando che l'articolo 10 della legge n. 11 del 2005 prevede l'adozione di decreti-legge per rispondere a procedure di infrazione comunitaria in corso e per adeguare le materie considerate prioritarie che non sono state ricomprese nella legge comunitaria annuale.

Ricorda che la disciplina dei servizi pubblici locali assume un ruolo prioritario nell'ambito delle direttive comunitarie e del Trattato di Lisbona. Gli stessi settori esclusi lo sono stati in linea con quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Ringrazia, in conclusione, il presidente della Commissione e la relatrice per la competenza dimostrata nonché il Governo ed i gruppi di opposizione i quali hanno consentito di svolgere un dibattito in Commissione limitato ai profili essenziali del testo nel rispetto della diversità delle posizioni ed a tutela del ruolo del Parlamento.

Gian Luca GALLETTI (UdC) nel richiamare quanto evidenziato da più parti nel corso del dibattito in merito all'*iter* legislativo del provvedimento, che ha costretto ad esaminare in poche ore un tema che avrebbe richiesto molto tempo, fa presente che la Commissione non è di fatto entrata nel merito delle questioni. Ciò d'altronde anche a causa del fatto che lo strumento del decreto-legge si adatta poco a questo tipo di materie.

Ribadisce le convinzioni che si tratti di un'occasione persa, pur essendo consapevole che entro breve tempo si dovrà certamente intervenire nuovamente su un provvedimento confuso.

Ritiene particolarmente erroneo aver fatto riferimento in via principale alla figura della società mista, che costituisce uno strumento individuato alla fine degli anni Novanta come modello transitorio per la liberalizzazione del settore. Rileva come con l'articolo 15 tale fattispecie sia

divenuta la modalità definitiva per un regime concorrenziale. Evidenzia tuttavia come tale figura non faccia venire meno i conflitti di competenza ed i regimi di monopolio.

Fa presente come gli obiettivi di diminuzione dei costi ed aumento della qualità, al servizio del cittadino, non sono al centro della società mista, che non ha nessuno stimolo a procedere in tale direzione. Sottolinea come l'unica differenza è quella che le risorse aggiuntive che ne derivano anziché essere attribuite in regime di monopolio sono divise con un altro soggetto. Al contempo, esprime forte preoccupazione anche per le modalità individuate per la privatizzazione consistenti nella vendita in blocchi o in modalità di affidamento a trattativa privata da parte degli enti locali di parte delle quote.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato

per la legislazione e delle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 12 novembre 2009.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (C. 2897 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI**

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

1. È istituita l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie, di seguito denominata « Autorità », con compiti di regolazione nel settore dei trasporti ferroviari. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Autorità svolge le funzioni assegnate ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:

a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nel comparto ferroviario;

b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;

c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;

d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore del trasporto ferroviario.

1-bis. A livello statale restano ferme in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza. Le funzioni di rilascio dalle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e il rilascio dei titoli abilitativi restano altresì fermi, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 1 sono trasferite all'Autorità.

1-ter. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto pre-

visto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri competenti, per la riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale è reclutato, fino al 30 per cento della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture concertanti le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.

1-quater. Fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di

prevenzione a tutela della salute degli addetti;

b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;

e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;

f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;

g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di

eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato della tariffa qualsiasi tributo od onore improprio; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;

h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

1-quinquies. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma *1-quater*, l'Autorità esercita i seguenti poteri:

a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato servizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;

b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;

c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;

d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera *g)*

del comma 1, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;

e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;

f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;

g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che sono gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;

h) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti regolati la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;

i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi

alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;

l) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;

m) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

o) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;

p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in

circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;

r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

s) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

t) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere *s)* e *u)*;

u) applica una sanzione amministrativa pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima: i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero

non forniscano le informazioni nel termine stabilito; i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

v) applica la sanzione di cui alla lettera s), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera p).

2. 1. Lovelli, Meta.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

1. È istituita l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie, di seguito denominata « Autorità », con compiti di regolazione nel settore dei trasporti ferroviari. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Autorità svolge le funzioni assegnate ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:

a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nel comparto ferroviario;

b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;

c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;

d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del

capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore del trasporto ferroviario.

1-bis. A livello statale restano ferme in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza. Le funzioni di rilascio dalle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e il rilascio dei titoli abilitativi restano altresì fermi, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 1 sono trasferite all'Autorità.

1-ter. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri competenti, per la riduzione delle dota-

zioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale è reclutato, fino al 30 per cento della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture concertanti le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.

1-quater. Fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;

b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;

e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;

f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;

g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onore improprio; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;

h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

1-quinquies. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma *1-quater*, l'Autorità esercita i seguenti poteri:

a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato servizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;

b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;

c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;

d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera *g)* del comma 1, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;

e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;

f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;

g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che sono gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;

h) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;

i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;

l) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;

m) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti

necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

o) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;

p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuoverne le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari

da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;

r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti.

2. 2. Lovelli, Meta.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

1-ter. Al fine di garantire la piena autonomia finanziaria dell'ufficio che svolge le funzioni di organismo di regolazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari all'uno per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi

1-quater. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2010, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate al sensi del comma 1-ter, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.

1-quinquies. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2010;

1-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 7 e 8, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 2, nei limiti previsti dal comma 3.

1-*septies*. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.

1-*octies*. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza nell'ambito delle risorse.

2. 3. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6-bis, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico

e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

b) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere a) e c);

c) applica una sanzione amministrativa pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima: i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

d) applica la sanzione di cui alla lettera a), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni relativi alla cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati.

2. 4. Lovelli, Meta.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 5. Favia, Borghesi.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-*ter*. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Al termine del loro mandato, il direttore, i componenti del comitato direttivo e i componenti del collegio dei

revisori dei conti, non possono assumere incarichi direttivi o comunque svolgere attività professionali o di consulenza presso Ferrovie dello Stato o le società dalla stessa controllate ovvero presso aziende operanti nel comparto ferroviario soggette all'attività di controllo dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie.

2. 6. Favia, Borghesi.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Il mandato triennale del direttore, dei componenti del comitato direttivo e dei componenti del collegio dei revisori dei conti non può essere rinnovato per più di una volta.

2. 7. Favia, Borghesi.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE, lettera *c*) le parole: « da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera *b*) del presente articolo » sono soppresse.

2. 8. Favia, Borghesi.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso m-quater, sostituire le parole: comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale » con le seguenti: « influisca sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara ».

3. 1. Favia, Borghesi.

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

4-ter. L'articolo 122, comma 7-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.

3. 2. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. All'articolo 122, comma 7-bis, le parole: inferiore a 500.000 euro sono sostituite dalle seguenti: inferiore a 1 milione di euro.

3. 3. Zeller, Brugger.

(Inammissibile)

Sopprimerlo.

* **3-ter.** 1. Di Pietro, Favia, Borghesi, Cimadoro, Piffari, Rota.

Sopprimerlo.

* **3-ter.** 2. Viola, Mariani, Bratti, Braga.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di esclusivo interesse regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dalle regioni interessate e dall'ANAS S.p.a., in misura non superiore al 50 per cento o interamente partecipato dalle Regioni ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3-ter. 3. Di Pietro, Favia, Borghesi, Cimadoro, Piffari, Rota.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di esclusivo interesse regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3-ter. 4. Di Pietro, Favia, Borghesi, Ciadoro, Piffari, Rota.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di esclusivo interesse regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di interesse regionale e interregionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3-ter. 5. Di Pietro, Favia, Borghesi, Ciadoro, Piffari, Rota.

Al comma 1, capoverso 289, sopprimere le parole: interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione.

3-ter. 6. Viola, Mariani, Bratti, Braga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 289 inserire i seguenti:

289-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sul settore delle concessioni autostradali e verifica il rispetto degli obblighi in capo ai concessionari autostradali previsti all'articolo 11, comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dal comma 85 dell'articolo 2. DL. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dai commi 939 e 1030 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

289-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti assegnati all'Anas S.p.A. dal comma 86 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 dai commi 939 e 1030 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

289-quater. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato verifica altresì che l'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali avvenga nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 5-ter della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dal comma 85 dell'articolo 2 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dai commi 939 e 1030 dell'articolo 1 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296.

289-quinquies. Ogni previsione normativa vigente in contrasto con quanto previsto dal presente articolo deve intendersi abrogata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

3-ter. 7. Viola, Mariani, Bratti, Braga.

(Inammissibile)

ART. 3-quater.

Sopprimerlo.

3-quater. 1. Lulli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2011, con le seguenti: 1° gennaio 2010.

3-quater. 2. Lulli.

Sopprimere il comma 3.

3-quater. 3. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Sopprimere il comma 4.

3-quater. 4. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

ART. 3-quinquies.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, senza oneri per il bilancio dello Stato, il Comitato di vigilanza e controllo sugli appalti relativi all'esposizione universale « EXPO Milano 2015 », di seguito denominato « Comitato », con sede a Milano.

2. Il Comitato ha il compito di verificare e di approvare, in collaborazione con la Direzione investigativa antimafia, le procedure di affidamento degli appalti e degli incarichi per la realizzazione dell'esposizione universale « EXPO Milano 2015 », previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, comprese le procedure per interventi di emergenza previste con la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, ed è composto:

a) dal Prefetto di Milano o da un suo delegato che ne assicura il coordinamento;

b) da un rappresentante della Direzione investigativa antimafia;

c) dal sindaco di Milano o da un suo delegato;

d) dal presidente della provincia di Milano o da un suo delegato;

e) dal presidente della regione Lombardia o da un suo delegato;

f) da un magistrato designato dalla procura di Milano;

g) da un professore universitario di diritto amministrativo designato dall'università degli Studi di Milano.

3-quinquies. 1. Peluffo.

Al comma 1 dopo le parole: di contratti pubblici aggiungere le seguenti: e sui successivi subappalti e subcontratti, comprese le procedure per interventi di emergenza ed in deroga previste con la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001.

3-quinquies. 2. Peluffo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: , e ne dovranno comunque essere componenti:

a) il Prefetto di Milano o un suo delegato che ne assicura il coordinamento;

b) un rappresentante della Direzione investigativa antimafia, da loro designato;

c) il Sindaco di Milano o un suo delegato;

d) il Presidente della provincia di Milano o un suo delegato;

e) il Presidente della regione Lombardia o un suo delegato;

f) un Magistrato designato dalla Procura di Milano;

g) un Professore universitario di diritto amministrativo designato dall'università degli Studi di Milano.

3-quinquies. 3. Peluffo.

Al comma 4 dopo le parole: subappalti e subcontratti aggiungere le seguenti: , comprese le procedure per interventi di emergenza ed in deroga previste con la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001.

3-quinquies. 4. Peluffo.

Al comma 4, sostituire le parole da: anche in deroga a, con le seguenti: nel rispetto di.

3-quinquies. 5. Peluffo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto della presente legge, con le seguenti: di un elenco, da aggiornare almeno ogni sei mesi, dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture riguardanti le opere e gli interventi oggetto del presente articolo. In ogni caso, il mancato inserimento nella lista non esonera dal rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

3-quinquies. 6. Fiano, Ferrari, Amici.

ART. 4.

Al comma 3, sostituire le parole: d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, con le seguenti: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche europee e previa

intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

4 1. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 3 dopo le parole: alla riduzione delle emissioni, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo allo sviluppo del veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica e della relativa rete di rifornimento.

4. 2. Lulli, Mariani, Strizzolo, Velo.

Al comma 3, dopo le parole: alla riduzione del consumo delle risorse naturali, aggiungere le seguenti: alla realizzazione di centri per il riciclaggio e il recupero di batterie riciclabili e alcaline.

4. 3. Duilio.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del comma 4, le linee guida, predisposte sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, devono individuare criteri e parametri tali da assicurare comunque livelli e standard di tutela ambientale più elevati rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

4. 4. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 3-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 5. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: al ricorrere dei quali, inserire le seguenti: , acquisita l'intesa con la regione e gli enti locali interessati,.

4. 6. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa verifica che l'impianto assicuri il pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché della legislazione regionale vigente.

4. 7. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

4. 8. Marian, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione dei termini di cui al presente comma non è applicabile agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare.

4. 9. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati.

4. 10. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente comma è in ogni caso necessaria l'acquisizione del parere degli enti locali interessati.

4. 11. Marian, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 12. Marian, Braga, Bratti, Viola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 11, dell'articolo 30, della legge del 23 luglio 2009, n. 99 sono riconosciute, limitata-

mente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti, anche in presenza di default del fruitore termico e tale evenienza sarà considerata come « modifica dell'impianto », ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

4. 13. Vignali.

(Inammissibile)

Alla rubrica, sostituire le parole da: dell'ambientalizzazione sino a: finalizzate con le seguenti: da parte delle imprese di processi produttivi, impianti e innovazioni tecnologiche finalizzati.

4. 14. Piffari, Favia, Scilipoti.

ART. 5-bis.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

5-bis. 1. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5-bis. 2. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

5-bis. 3. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Sopprimere il comma 2.

* **5-bis. 4.** Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere il comma 2.

* **5-bis. 5.** Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , per essere destinate a finalità di tutela ambientale e bonifica dei siti inquinati.

5-bis. 6. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

ART. 6.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990, n.443 e le relative approvazioni all'immissione in commercio, rilasciate ai sensi del medesimo decreto, perdono di efficacia. Il produttore e il distributore, come individuati dall'articolo 103, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante « Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 » secondo le loro rispettive competenze di cui all'articolo 104 del medesimo decreto legislativo sono responsabili della immissione in commercio delle apparecchiature. Con successivo decreto non regolamentare dei ministeri competenti per materia sono definite le modalità di sorveglianza del mercato per i prodotti di cui al presente comma.

6. 1. Barani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire i controlli nel settore agroalimentare).

1. Al fine di prevenire le sofisticazioni e le contraffazioni dei prodotti agro-alimentari e per potenziare i controlli relativi ai settori vitivinicolo, oleario, lattiero-caseario e per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in esecuzione dei regolamenti (CE) n. 479/

2008, (CE) 555/2008, (CE) 1019/2002 e (CE) 510/2006, e delle direttive (CE) 89/395 e 89/396, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata la somma di euro 800.000 per l'espletamento delle attività di controllo nel settore agro-alimentare per l'anno 2009 svolte dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro-alimentari, dal Comando carabinieri politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, limitatamente alla compensazione degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

6. 0. 1. Vanalli, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori. Con i medesimi decreti di cui al

presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.

7. 1. Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: trasporto del gas naturale *aggiungere le seguenti:* e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale.

* **7. 2.** Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: trasporto del gas naturale *aggiungere le seguenti:* e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale.

* **7. 3.** Bernardo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: trasporto del gas naturale *aggiungere le seguenti:* e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale.

* **7. 4.** Quartiani.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data.

7. 5. Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: I sistemi di misura *aggiungere le seguenti:* allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione.

* **7. 6.** Bernardo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: I sistemi di misura *aggiungere le seguenti:* allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione.

* **7. 7.** Quartiani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in materia di metrologia legale *con le seguenti:* contenute nei decreti di cui al presente comma.

** **7. 8.** Bernardo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in materia di metrologia legale *con le seguenti:* contenute nei decreti di cui al presente comma.

** **7. 9.** Quartiani.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori.

7. 10. Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti.

* **7. 11.** Bernardo.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti.

* **7. 12.** Quartiani.

Sopprimere il comma 2-bis.

7. 13. Tassone, Mantini, Mannino, Libè.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1. Amici, Causi, Mariani, Zaccaria, Fontanelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Disciplina del servizi pubblici locali).

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale delle collettività territoriali. Principi della materia sono: la tutela della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché la garanzia dei diritti di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, proporzionalità e leale collaborazione.

2. Per servizi pubblici locali si intendono le attività economiche di soddisfazione diretta di bisogni primari della collettività locale, con riferimento alle quali l'Intervento pubblico si rende necessario per l'Insufficiente o la non perfetta adeguatezza del mercato.

3. Sono utenti dei servizi pubblici locali:

a) i residenti nel territorio di riferimento;

b) coloro che, pur non risiedendo nel territorio di riferimento del servizio, si avvalgono dello stesso non occasionalmente.

4. Per quanto concerne la disciplina relativa all'esercizio dei diritti degli utenti ed alle modalità di tutela, anche nelle forme previste dall'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si rinvia dal comma 28 al comma 31 del presente articolo.

5. Le presenti disposizioni sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini, dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma.

6. Sulla base del principio di sussidiarietà, costituisce funzione fondamentale di comuni; province e città metropolitane individuare, nel rispetto delle competenze regionali le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari degli appartenenti alla collettività locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e con riferimento al miglior livello possibile di qualità e sicurezza.

7. Fermi restando gli obblighi comunitari e quelli fissati dalle presenti disposizioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, concorrenza, nonché al fine di garantire la migliore qualità ed economicità del servizio, gli enti locali, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, possono definire i casi in cui segmenti delle attività di servizio pubblico locale sono condotti in regime di autorizzazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di accessibilità al servizio tenendo altresì conto dei livelli essenziali delle prestazioni.

8. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi da 1 a 7 sono perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei principi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale.

9. Gli interventi pubblici regolati vi pongono all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.

10. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'Impresa devono essere previste le necessarie misure compensative.

11. Salvo quanto previsto dal successivo comma 14, l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve sempre avvenire mediante: procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici.

12. Alle procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica possono partecipare anche le società cooperative.

13. Rispetto a quanto stabilito dal precedente comma 11, sono fatte salve le specificità proprie dei settori speciali di cui al comma 27 del presente articolo.

14. In deroga alla modalità ordinaria di affidamento di cui al comma 32, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house* e, in particolare, a società nei cui confronti l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, limitatamente ai casi in cui, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato.

15. Nei casi di affidamento del servizio secondo le modalità indicate al comma 14, l'ente locale affidante deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata.

16. Nel caso di affidamento diretto della gestione del servizio pubblico locale a società *in house*, è fatto obbligo all'ente locale affidante di verificare ogni tre anni, la sussistenza e la permanenza delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che avevano consentito un efficace ed utile ricorso al mercato. Nel caso di esito positivo della verifica, l'ente locale è obbligato ad affidare la gestione del servizio pubblico locale, mediante gara ai sensi dei precedenti commi 11, 12, 13.

17. Le società *in house*, affidatarie dirette della gestione del servizio pubblico locale, sono soggette al patto di stabilità interno.

18. Alle società *in house* si applicano le procedure concorsuali per l'assunzione del personale e quelle ad evidenza pubblica per acquisto di beni e servizi.

19. Le società *in house*, affidatarie dirette della gestione del servizio pubblico locale, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare.

20. La proprietà delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali è pubblica.

21. È compito dei comuni, delle province e delle città metropolitane interessati individuare, d'intesa con le regioni, le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata al sensi del presente articolo, mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio per direttrici d'area vasta, da definire tenendo conto delle condizioni socio-economiche delle collettività che a diverso titolo usano il territorio, da raccordare con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

22. I proventi derivanti dalla dismissione totale di partecipazioni azionarie in società affidatarie di servizi pubblici locali sulla base delle disposizioni di cui al commi da 11 a 14 devono essere utilizzati per finanziare investimenti in infrastrutture di rete, impianti e altri beni indispensabili per l'espletamento di servizi pubblici locali, ovvero per la riduzione del debito degli enti locali, con detrazione del valore degli investimenti effettuati dai saldi di bilancio calcolati ai fini del patto di stabilità interno relativamente agli anni di effettuazione degli investimenti.

23. Il rapporto tra gestori del servizio pubblico locale e utenti si uniforma ai criteri di accessibilità, universalità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza delle condizioni del servizio.

24. Ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale ha l'obbligo di pubblicizzare, entro e non oltre 90 giorni dall'effettiva presa in gestione del servizio e mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza.

25. La carta dei servizi resi all'utenza deve essere adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.

26. La carta dei servizi resi all'utenza deve indicare le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

27. Il permanere dell'affidamento in capo al gestore del servizio pubblico locale è condizionato al positivo riscontro degli utenti, che dovrà essere periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura del soggetto pubblico proprietario delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali e a

spese del gestore, secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività.

28. Gli enti affidanti approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della normativa comunitaria e statale in materia. I criteri per il calcolo delle tariffe sono:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi, in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario, tenendo conto degli oneri di servizio pubblico opportunamente definiti e quantificati;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli rivestimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

29. Gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione a favore dei gestori.

30. Le regioni e gli enti locali, nei settori di loro competenza e tenendo conto delle rispettive norme settoriali, allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e della quantità dei servizi, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe per periodi triennali secondo il meccanismo del *price cap*. Il meccanismo di aggiornamento è applicato al livello medio delle tariffe e tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) obiettivo prefissato di variazione del tasso annuale di produttività;

c) recupero di qualità del servizio rispetto a parametri prefissati;

d) variazione dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o degli obblighi relativi al servizio universale.

31. Il gestore dei servizi pubblici locali a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve specificare sui biglietti, sulle fatture o sui bollettini di pagamento, la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale, utilizzando una formula sintetica e chiara.

32. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

33. Gli affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

15. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 147, comma 2, le lettere b) e c) sono abrogate;

b) all'articolo 148:

1) al comma 2, le parole: « della gestione del servizio idrico integrato » sono sostituite dalle seguenti: « sull'attività di gestione del servizio idrico integrato spettante ai comuni »;

2) al comma 5, le parole: « l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con

popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente » sono sostituite dalle seguenti: « la gestione unica del servizio idrico integrato spetta ai comuni, in forma singola o associata, ed è esercitata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito competente esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito competente, previo accordo di programma, sono definiti i criteri e le modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dalla medesima autorità »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. La gestione diretta del servizio idrico integrato di cui al comma 5 può essere esercitata dai singoli comuni o da più comuni associati secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

c) l'articolo 150 è abrogato;

d) all'articolo 151:

1) al comma 1, dopo le parole: « gestori del servizio idrico integrato » sono inserite le seguenti: « individuati ai sensi dell'articolo 148, commi 5 e 5-*bis* »;

2) al comma 2:

2.1) la lettera a) è abrogata;

2.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel caso di gestori costituiti da società a totale partecipazione pubblica o di soggetti di cui all'articolo 148, comma 5-*bis* »;

2.3) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel caso di gestori costituiti da società a totale partecipazione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 148, comma 5-*bis* »;

2.4) alla lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . La garanzia fideiussoria del gestore deve coprire gli interventi da realizzare nei primi tre anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo triennio »;

3) al comma 3, primo periodo, le parole: « da allegare ai capitolati di gara » sono soppresse;

4) al comma 7, le parole: « dell'Autorità d'ambito » sono sostituite dalle seguenti: « dei comune competente »;

e) all'articolo 166 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. I soggetti associati ai consorzi di bonifica ed irrigazione o i conduttori di aziende agricole non servite da impianti o da canali consortili di irrigazione sono esonerati dal pagamento del canone o di ogni altra forma di contribuzione ».

15. 3. Messina, Scilipoti, Favia, Borghesi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, dopo le parole: « tutti i servizi pubblici locali » sono inserite le seguenti: « ad esclusione del servizio idrico integrato, ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso « 2 », alinea, dopo le parole: servizi pubblici locali, aggiungere le seguenti: , con esclusione del servizio idrico integrato,.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) al comma 10, lettera d) sono abrogate le seguenti parole: « , nonché in materia di acqua ».

15. 4. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: « tutti i servizi pubblici locali » sono inserite le seguenti: « ad esclusione del servizio idrico integrato, ».

15. 5. Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a tutti i servizi pubblici locali » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dei servizi idrici, ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.

15. 6. Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Zaccaria.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Sono fatte salve le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale ».

15. 7. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in materia di distribuzione di energia elettrica, aggiungere le seguenti: le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione delle risorse idriche,.

15. 8. Mariani.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, lettera a), dopo le parole: a favore di imprenditori o di società in

qualunque forma costituite *aggiungere le seguenti*: , anche a capitale interamente pubblico.

15. 9. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere la lettera b).

15. 10. Borghesi, Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

15. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2), lettera b), sostituire le parole: l'attribuzione dei compiti operativi con le seguenti: l'attribuzione di compiti operativi.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera d), capoverso comma 8), lettere b) e c), sostituire le parole: l'attribuzione dei compiti operativi con le seguenti: l'attribuzione di compiti operativi;

al comma 1, lettera d), capoverso comma 9), sostituire le parole: ovvero ai sensi del comma 2, lettera b) con le seguenti: ovvero ai sensi del comma 8, lettera b).

15. 12. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: gestione del servizio inserire le seguenti: nonché il piano industriale pluriennale.

15. 13. Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Federico Testa, Zaccaria.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta «in house» e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Conseguentemente, sopprimere i capoversi 3 e 4.

15. 14. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale o da enti locali associati, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddette «In house» e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolte dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3 e al comma 1, lettera d), capoverso 8, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: al comma 2.

15. 15 Mariani.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Nell'ambito delle procedure competitive di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti individuano corsie preferenziali per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese alle suddette procedure.

15. 16. Mariani.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4, con il seguente:

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ambiti territoriali entro i quali hanno luogo le situazioni eccezionali, limitative di un efficace e utile ricorso al mercato di cui al comma 3, in base ad un'analisi del mercato, e ne danno comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

15. 17. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: della concorrenza e del mercato inserire le seguenti: , nonché alla Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

15. 18. Favia, Leoluca Orlando, Messina Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: della concorrenza e del mercato aggiungere le seguenti: e alle autorità di regolazione e agli organismi di vigilanza ove costituiti.

15. 19. Federico Testa.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso,

si intende espresso in senso favorevole con le seguenti: la quale è tenuta ad esprimere un parere preventivo di assenso o diniego entro novanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

15. 20. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: parere preventivo inserire le seguenti: e vincolante.

* **15. 21.** Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: parere preventivo inserire le seguenti: e vincolante.

* **15. 22.** Federico Testa.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sostituire le parole: I regolamenti di cui al comma 10 con le seguenti: I decreti legislativi di cui al comma 10.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al comma 10, nell'alinea, le parole da: « centottanta giorni » sino a: « legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti commissioni parlamentari, adotta uno o più decreti legislativi ».

15. 23. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: I regolamenti di cui al comma 10 con le seguenti: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato individua, con propria delibera.

15. 24. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione ed erogazione dei relativi servizi ».

* **15. 25.** Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione ed erogazione dei relativi servizi ».

* **15. 26.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle

reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi ».

* **15. 28.** Fontanelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi ».

* **15. 29.** Mariani.

Al comma 1, lettera d) capoverso 8), sopprimere la lettera a).

15. 30. Mariani, Bratti, Braga, Viola.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8), lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: 31 dicembre 2012.

15. 31. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8), lettera a), primo periodo dopo le parole: alla data del 31 dicembre 2011 inserire le seguenti: relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2013.

15. 32. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimane fermo l'affidamento fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora entro il 31 dicembre 2010 la società abbia deliberato di avviare il procedimento di quotazione in borsa da concludere entro il 31 dicembre 2012; l'affidamento cessa decorsi sei mesi da tale ultimo termine senza che la quotazione si sia perfezionata.

15. 33. Esposito.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2013.

15. 34. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, sopprimere la lettera d).

15. 35. Causi, Amici.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) dopo le parole del codice civile aggiungere le seguenti: , inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,.

* **15. 36.** Bernardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) dopo le parole del codice civile aggiungere le seguenti: , inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,.

* **15. 37.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) dopo le parole del codice civile aggiungere le seguenti: , inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,.

* **15. 38.** Quartiani.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) sopprimere le parole: ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali,.

** **15. 39.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) sopprimere le parole: ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali,.

** **15. 40.** Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Federico Testa, Zaccaria.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) sopprimere le parole: al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore.

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera d) capoverso comma 8, sostituire le parole siffatte condizione con le seguenti: siffatta condizione e le parole rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del con le seguenti: atto data del.

* **15. 41.** Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) sopprimere le parole: al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore.

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera d) capoverso comma 8, sostituire le parole siffatte condizione con le seguenti: siffatta condizione e le parole rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del con le seguenti: atto data del.

* **15. 42.** Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) I proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni azionarie in società affidate di servizi pubblici locali devono essere utilizzati per finanziare investimenti in infrastrutture di rete, impianti e altri beni indispensabili per l'espletamento di servizi pubblici locali, ovvero per la riduzione del debito degli enti locali, con detrazione del valore degli investimenti effettuati dai saldi di bilancio calcolati ai fini del patto di stabilità interno relativamente agli anni di effettuazione degli investimenti.

15. 43. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 sopprimere la lettera e).

* **15. 44.** Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 sopprimere la lettera e).

* **15. 45.** Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 sopprimere la lettera e).

* **15. 46.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 sopprimere la lettera e).

* **15. 48.** Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 lettera e) sostituire le parole: 31

dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

15. 49. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 lettera e) dopo le parole: 31 dicembre 2010 inserire: , relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2012.

15. 50. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero ai sensi della lettera b) del comma 2.

15. 51. Esposito.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, primo periodo sostituire le parole: ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), con le seguenti: ovvero ai sensi del comma 8, lettera b).

* **15. 52.** Zeller, Brugger

Al comma 1, lettera d), capoverso 9, comma primo periodo, sostituire le parole: ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), con le seguenti: ovvero ai sensi del comma 8, lettera b).

* **15. 53.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9, comma primo periodo, sostituire le parole: ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), con le seguenti: ovvero ai sensi del comma 8, lettera b).

* **15. 54.** Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle società controllate dagli stessi soggetti al sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

**** 15. 55.** Bernardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle società controllate dagli stessi soggetti al sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

**** 15. 56.** Quartiani.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

15. 57. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle società a partecipazione mista pubblica e privata il cui socio è stato scelto con procedure competitive ad evidenza pubblica.

15. 58. Esposito.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

15. 59. Esposito.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

9-bis. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza ed un accesso non discriminatorio alle reti, nella gestione dei servizi pubblici locali, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio, i soggetti titolari della gestione delle

reti devono operare in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio.

*** 15. 60.** Favia, Borghesi.

9-bis. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza ed un accesso non discriminatorio alle reti, nella gestione dei servizi pubblici locali, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio, i soggetti titolari della gestione delle reti devono operare in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio.

*** 15. 61.** Federico Testa.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) al comma 10, nell'alea, le parole da: « centottanta giorni », sino a: « legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2009, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti commissioni parlamentari, adotta uno o più decreti legislativi ».

15. 62. Favia, Borghesi.

(Inammissibile)

Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) al comma 10 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) definire i rapporti tra affidante ed affidatario attraverso il contratto di servizio, prevedendo le condizioni di revisione periodica delle tariffe, i meccanismi di controllo sulle prestazioni di servizio, esplicitate anche dalla Carta dei servizi, coinvolgendo nelle sedi di controllo le rappresentanze confederali delle parti sociali e le associazioni dei consumatori.

*** 15. 63.** Federico Testa.

Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) al comma 10 dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

d-bis) definire i rapporti tra affidante ed affidatario attraverso il contratto di servizio, prevedendo le condizioni di revisione periodica delle tariffe, i meccanismi di controllo sulle prestazioni di servizio, esplicitate anche dalla Carta dei servizi, coinvolgendo nelle sedi di controllo le rappresentanze confederali delle parti sociali e le associazioni dei consumatori.

*** 15. 64.** Meta, Lovelli, Velo.

Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) al comma 10 dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

d-bis) disciplinare i criteri di definizione dei capitolati di gara, di valutazione delle offerte, ivi compresa la continuità occupazionale e l'applicazione dei contratti di settore secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

15. 65. Meta, Lovelli, Velo

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) al comma 10, dopo la lettera *m)*, è inserita la seguente:

m-bis) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali.

*** 15. 66.** Zeller, Brugger

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) al comma 10, dopo la lettera *m)*, è inserita la seguente:

m-bis) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali.

*** 15. 67.** Favia, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) al comma 10, dopo la lettera *m)*, è inserita la seguente:

m-bis) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali.

*** 15. 68.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) al comma 10, dopo la lettera *m)*, è inserita la seguente:

m-bis) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali.

*** 15. 69.** Fontanelli.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

12-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

**** 15. 71.** Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

12-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

**** 15. 72.** Gneccchi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguente:

g-bis) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

12-bis. Nel rispetto del diritto comunitario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

15. 73. Nicco, Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato è istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e garantisce l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla qualità dei servizi erogati, alla tutela dell'interesse degli utenti, agli investimenti e alla determinazione delle tariffe. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la sede e la disciplina dell'Autorità, tenendo conto della specificità del servizio idrico integrato e dei principi generali di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano le disposizioni ed i principi di cui alla richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per il reperimento delle risorse necessarie al suo funzionamento, quanto previsto dal comma 38, lettera b) dell'articolo 2 della medesima legge. L'Autorità subentra, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nelle competenze già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa.

15. 74. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 1-bis, decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con legge 30 luglio 1994, n. 474, è istituita l'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità opera in piena autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la sede e la disciplina dell'Autorità, tenendo conto della specificità dei singoli settori interessati e dei principi generali di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano le disposizioni ed i principi di cui alla richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per il reperimento delle risorse necessarie al suo funzionamento, quanto previsto dal comma 38, lettera *b*) dell'articolo 2 della medesima legge. L'Autorità subentra, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nelle competenze già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa.

15. 75. Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Federico Testa, Zaccaria.

Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

2-quinquies. All'articolo 161 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «Alla Commissione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni ed i principi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alla Commissione ai sensi della legge n. 481 del 1995».

15. 76. Mariani.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Made in Italy).

1. Al fine di salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana, garantendo la necessaria trasparenza al ciclo di manifattura, un prodotto può essere messo in commercio con la stamigliatura «*Made in Italy*», solo qualora la sua produzione sia avvenuta esclusivamente o principalmente in Italia, e almeno il settanta per cento dei costi di manifattura risultano imputabili a fasi di lavorazione avvenute nel nostro Paese.

2. Dal 1 marzo 2010, i prodotti italiani che riportano l'indicazione *Made in Italy*», devono obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando – per ogni fase di lavorazione – i Paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.

3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2.

4. In caso di falsa indicazione, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

16. 1. Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro, Cambursano, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole: e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente su territorio italiano *con le seguenti:* e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano dall'impresa regolarmente iscritta presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in regola con i versamenti degli

oneri tributari e contributivi dell'ultima annualità.

16. 2. Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro.

Al comma 1 sostituire le parole: la lavorazione *con le seguenti:* le fasi di lavorazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione, si intendono: la filatura, la tessitura e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.

1-ter. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

1-quater. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la ridefinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

16. 3. Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro, Cambursano, Palagiano.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: che rispetta i requisiti di sicurezza per la salute del consumatore prescritti dalla normativa comunitaria.

16. 4. Vico.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo all'introduzione della certificazione sociale in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente naturale, dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani con lo scopo prioritario di combattere l'utilizzo del lavoro minorile.

16. 5. Lulli.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 8.

16. 6. Marchi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. 7. Vico.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Istituzione del marchio «Stile Italiano-Designed in Italy»).

1. Al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio «*Stile Italiano-Designed in Italy*», di proprietà dello Stato Italiano.

2. Il marchio «*Stile Italiano-Designed in Italy*» è attribuito a tutti i prodotti di cui al comma 1 che sono ideati o progettati interamente da un'impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano.

3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione dei prodotti con riferimento alla diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

16. 01. Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro, Cambursano, Palagiano.

ART. 18.

Sopprimerlo.

- * **18. 1.** Nola, Beccalossi.

Sopprimerlo.

- * **18. 2.** Tassone, Mantini, Mannino, Ruvo, Delfino, Libè.

Sopprimerlo.

- * **18. 3.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 *con le seguenti:* per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 e che, avendo in essere dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari azioni giudiziarie, presentano preventiva, espressa rinuncia alle stesse, per le aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, e per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nonché per le aziende, diverse da quelle di cui sopra, che non superano di oltre il 20 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 140 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 140 milioni di euro annui.

- 18. 4.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole: per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008 *con le seguenti:* per le aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, e per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui.

- 18. 5.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , e con esclusione dei produttori che abbiano superato il 20 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale nel medesimo periodo.

- 18. 6.** Favia, Di Giuseppe, Rota, Borghesi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e coloro che non superano la propria quota di oltre il 20 per cento.

18. 7. Tassone, Mantini, Mannino, Delfino, Ruvolo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e abbiano rinunciato espressamente ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

* **18. 8.** Faenzi, Nola, Nastri, D'Ippolito Vitale.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e abbiano rinunciato espressamente ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

* **18. 9.** Tassone, Mantini, Mannino, Ruvolo, Delfino, Libè.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e siano in regola con i regolamenti inerenti il versamento del prelievo dovuto per i periodi precedenti al 2009/2010.

** **18. 10.** Faenzi, Nola, D'Ippolito Vitale.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e siano in regola con le disposizioni inerenti al versamento del prelievo dovuto per i periodi precedenti al 2009/2010.

** **18. 11.** Tassone, Mantini, Mannino, Ruvolo, Delfino, Libè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le deroghe alle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, anche in relazione alle operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di prelievo mensile nonché di Politica Agricola Comune.

18. 12. Vanalli, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: *0 per cento* ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 80 milioni di euro annui.

18. 13. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:1

1-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni della legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

18. 14. Tassone, Mantini, Mannino, Delfino, Ruvolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il comma 4-quater è soppresso.

18. 15. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1. Causi, Fontanelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Il recupero degli aiuti, di cui al presente articolo ed agli articoli da questo richiamati, non si riferisce e riguarda le società a totale capitale pubblico, affidatarie, da parte dell'ente locale o degli enti locali unici soci, di servizi pubblici, dal momento che non contemplate dalla decisione 2003/193/CE, che si riferisce unicamente alla società a capitale misto pubblico-privato, pur se con capitale pubblico maggioritario.

19. 2. Marchi, Castagnetti.

Al comma 6, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2010, con le seguenti: entro il 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, aggiungere in fine, i seguenti commi:

27-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 31-ter.

27-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni per l'anno 2010.

19-ter. 1. Velo, Meta, Lovelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. I soggetti che a seguito delle procedure di cui al comma 8 acquisiscono la proprietà delle società Tirrenia di Navigazione s.p.a., Siremar-Sicilia Regionale Marittima s.p.a., Caremar-Campania Regionale Marittima s.p.a., Saremar-Sarde-

gna regionale Marittima s.p.a., e Toremar-Toscana regionale Marittima s.p.a. sono tenuti, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, a mantenere inalterati livelli occupazionali registrati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge attraverso l'applicazione delle disposizioni relative alla cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché attraverso l'applicazione delle disposizioni relative alla stipulazione dei contratti di solidarietà previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

8-ter. Agli oneri derivati dall'applicazione della presente norma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

19-ter. 2. Favia, Borghesi, Paladini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I soggetti che a seguito delle procedure di cui al comma 8 acquisiscono la proprietà delle società Tirrenia di Navigazione s.p.a., Siremar-Sicilia Regionale Marittima s.p.a., Caremar-Campania Regionale Marittima s.p.a., Saremar-Sardegna regionale Marittima s.p.a., e Toremar-Toscana regionale Marittima s.p.a. sono tenuti a mantenere inalterato per almeno cinque anni dalla data di acquisizione l'assetto organizzativo e l'autonomia finanziaria delle società acquisite, nonché i livelli occupazionali registrati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di effettuare trasferimenti di costi di qualsiasi natura dalle loro società in capo alle società Tirrenia di Navigazione s.p.a., Siremar-Sicilia Regionale Marittima s.p.a., Caremar-Campania Regionale Marittima s.p.a., Saremar-Sardegna regionale Marittima

s.p.a., e Toremar-Toscana regionale Marittima s.p.a. acquisite ai sensi del comma 8.

19-ter. 3. Velo, Meta, Lovelli.

Al comma 22, sostituire le parole: 15 milioni di euro, con le seguenti: 30 milioni di euro, e le parole: dodici mesi, con le seguenti: ventiquattro mesi.

19-ter. 4. Velo, Meta, Lovelli.

ART. 19-quater.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 19-quater. – (Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 Causa 561/07 – procedura d'infrazione 2005/2433) – 1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: « aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, o ».

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività »;

19-quater. 1. Paladini, Porcelli, Favia, Borghesi, Cambursano.

Ai comma 1, lettera a), capoverso comma 4-bis, sopprimere le seguenti parole: nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo.

19-quater. 2. Gatti, Madia.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. Amici, Zaccaria.

ART. 20-bis.

Sopprimerlo.

20-bis. 1. Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine, le parole: , ferma restando l'efficacia delle opposizioni già manifestate nei riguardi dei titolari del trattamento.

Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: nei confronti, aggiungere le seguenti: di chi ha prestato un consenso al titolare ai sensi dell'articolo 23 e nei confronti.

20-bis. 2. Lo Presti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando l'efficacia delle opposizioni già manifestate nei riguardi del titolare del trattamento.

20-bis. 3. Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando l'efficacia delle opposizioni già manifestate e delle eventuali ulteriori opposizioni manifestate nei confronti dei singoli titolari del trattamento a norma dell'articolo 7.

20-bis. 4. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, inserire le seguenti: e fermi i casi in cui sia stato prestato uno specifico consenso direttamente al titolare.

20-bis. 5. Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: di cui all'articolo 129, comma 1,.

20-bis. 6. Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: nei confronti, aggiungere le seguenti: di chi ha prestato un consenso al titolare ai sensi dell'articolo 23 e nei confronti.

*** 20-bis. 7.** Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: nei confronti, aggiungere le seguenti: di chi ha prestato un consenso al titolare ai sensi dell'articolo 23 e nei confronti.

*** 20-bis. 8.** Pagano, De Girolamo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, alinea sostituire le parole: il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le seguenti: il parere del Garante e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

20-bis. 9. Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, alinea, dopo le parole il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti e del Garante.

20-bis. 10. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, lettera b) dopo le parole: a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12

aprile 2006 n. 163, *aggiungere il seguente periodo*: I terzi eventualmente affidatari della realizzazione e gestione del registro devono essere soggetti che non trattino né direttamente né indirettamente i dati di cui all'articolo 129 del Codice per finalità diverse rispetto a quelle di mera ricerca dell'abbonato, che non si avvalgano di soggetti che effettuino tali trattamenti nel proprio interesse e che non siano collegati né direttamente né indirettamente a soggetti che effettuino, direttamente o per il tramite di terzi, tali trattamenti.

20-bis. 11. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, lettera e) sostituire le parole senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica con le seguenti: con suddivisione del registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche stabilite dall'Istituto nazionale di statistica, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o più sezioni o in tutte le sezioni.

* **20-bis. 12.** Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, lettera e) sostituire le parole senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica con le seguenti: con suddivisione del registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche stabilite dall'Istituto nazionale di statistica, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o più sezioni o in tutte le sezioni.

* **20-bis. 13.** Lo Presti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, lettera e) sostituire le parole senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica con le seguenti: con suddivi-

sione del registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche stabilite dall'Istituto nazionale di statistica, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o più sezioni o in tutte le sezioni.

* **20-bis. 14.** Pagano, De Girolamo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quarter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Garante, con proprio provvedimento, verifica l'effettiva fruibilità del registro pubblico delle opposizioni da parte degli utenti e degli operatori e ne dispone l'avvio in operatività entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

** **20-bis. 15.** Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quarter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Garante, con proprio provvedimento, verifica l'effettiva fruibilità del registro pubblico delle opposizioni da parte degli utenti e degli operatori e ne dispone l'avvio in operatività entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

** **20-bis. 16.** Lo Presti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quarter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Garante, con proprio provvedimento, verifica l'effettiva fruibilità del registro pubblico delle opposizioni da parte degli utenti e degli operatori e ne dispone l'avvio in operatività entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

** **20-bis. 17.** Pagano, De Girolamo.

Al comma 4, capoverso comma 1, sopprimere le parole da: per i trattamenti dei dati inclusi, *fino alla fine del comma*.

20-bis. 18. Amici, Zaccaria.

ART. 20-ter.

Dopo l'articolo 20-ter aggiungere, il seguente:

ART. 20-quater

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 – Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive).

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che com-

prenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.

20-ter. 01. Favia, Borghesi.

Dopo l'articolo 20-ter aggiungere, il seguente:

ART. 20-quater

(Attuazione delle direttive 2005/60 e 2006/70/CE).

1. In attuazione di quanto disposto dal Regolamento CE n. 1781/2006, dalle Direttive 2005/60 e 2006/70/CE, nonché dalla Risoluzione del parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla lotta al terrorismo, resta fermo, anche nei casi di applicazione dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 e successive modificazioni, l'obbligo di segnalazione di ogni operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui sono tenuti i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, ai sensi dell'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.

20-ter. 02. Favia, Borghesi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione testo base</i>)	120
ALLEGATO (<i>Testo base</i>)	122
AVVERTENZA	121

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(Seguito esame e rinvio – Adozione testo base).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato una ulteriore nuova proposta di testo unificato (*vedi Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13 ottobre 2009*) e avverte che tale proposta sarà oggi posta in votazione.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, auspica che nella seduta odierna la Commissione possa procedere all'adozione del testo base, affinché possa aprirsi l'ulteriore fase di esame degli emendamenti. Auspica altresì che il percorso del provvedimento

possa concludersi in tempi rapidi, poiché la normativa che esso è volto ad introdurre potrà certamente contribuire a contrastare il fenomeno della collusione tra politica e malavita organizzata. Rivolge quindi un invito ai colleghi e, in generale, a tutti i parlamentari affinché questi dimostrino la seria volontà di combattere, in questa fase preelettorale, il predetto fenomeno di collusione.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) dopo aver premesso che la campagna elettorale rappresenta il momento di maggiore criticità nel definire l'effettiva corrispondenza tra dichiarazioni ed atti dei candidati, dichiara di ritenere assolutamente condivisibile la *ratio* del provvedimento in esame. Condivide altresì la posizione della relatrice sulla infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in ordine al previsto divieto di propaganda elettorale per il sorvegliato speciale e sottolinea l'assoluta necessità della comprovata colpevolezza del candidato ai dell'applicabilità a quest'ultimo delle sanzioni. Ritiene inoltre opportuno coordinare, all'articolo 3, il dettato del primo comma con quello del terzo, al fine di rendere evidente che, per l'applicabilità delle sanzioni, deve trat-

tarsi di sentenza passata in giudicato. Inoltre, a suo giudizio, risulterebbe utile una più puntuale precisazione sulle competenze del prefetto, cui si demanda l'esecutività del provvedimento dichiarativo di incandidabilità o di decadenza del soggetto interessato. A garanzia di una rapida procedibilità a carico di entrambi i soggetti interessati, in un'ottica preventiva che garantisca l'efficacia della norma e il rispetto della sua *ratio* fondante, propone anche la previsione di una corsia preferenziale ed accelerata delle fasi procedurali e processuali, necessarie a conferire carattere definitivo alla sentenza. Sottolinea quindi l'obiettivo valenza politica, giuridica e sociale del provvedimento in esame, che colma un vuoto normativo e mira ad assicurare concretezza di strumenti alla necessaria, quanto ancora insufficiente, azione di contrasto oggi praticabile nei confronti della criminalità organizzata e della sua volontà di controllo e condizionamento della politica, come della società, a danno dell'interesse collettivo, particolarmente pregnante in alcune regioni a più alto rischio. Auspica pertanto che l'esame del provvedimento possa concludersi in tempi rapidi e preannuncia la presentazione di proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta quale testo base l'ulteriore nuova proposta di testo unificato del relatore (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 19 novembre 2009. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Su questioni riguardanti il Ministero della giustizia.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.

C. 1895 Palomba.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

TESTO BASE

ART. 1.

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-quater.* Ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, se sottoposti a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente ».

ART. 2.

1. Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o la sollecita, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

ART. 3.

1. Con sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato incandidabile, per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, e, se eletto, l'organo di appartenenza ne delibera la decadenza.

2. Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di incandidabilità o di decadenza.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Audizione dell'Amministratore dello *United Nations Development Programme* (UNDP), Helen Clark (*Svolgimento e conclusione*) 123

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 8.55.

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Audizione dell'Amministratore dello *United Nations Development Programme* (UNDP), Helen Clark.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Helen CLARK, *Amministratore dello United Nations Development Programme*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Enrico PIANETTA (PdL), Paolo CORSINI (PD) e Alessandro MARAN (PD).

Helen CLARK, *Amministratore dello United Nations Development Programme*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	124
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	126

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 145 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	130
Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	133
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Atto n. 131 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	136
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 136 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
AVVERTENZA	137

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo e abb.-A
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione esamina le proposte emendative riferite al provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente e relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2260-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Il suddetto fascicolo contiene gli articoli aggiuntivi 3-ter.0600 e 7-undecies.0600 della Commissione, nonché l'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 6.042, non contenuti nel fascicolo n. 2 su cui la Commissione ha espresso parere nella seduta di ieri.

In proposito segnala che l'articolo aggiuntivo 3-ter.0600 reca disposizioni in materia di Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili e presenta un contenuto analogo alle proposte emendative 3-ter.08, 3-ter.055 e 3-ter.056 sulle quali la Commissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta di ieri, mentre l'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 6.042 appare di contenuto ordinamentale e, pertanto, privo di effetti finanziari.

L'articolo aggiuntivo 7-undecies.0600 prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze qualificati agricoli posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'un per cento. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2009, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, del 19 per cento dei redditi agrari dei terreni posseduti dai soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo e che non sono iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993. La proposta emendativa prevede, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 7, quarto comma, lettera *b*), della legge n. 984 del 1977 che ammetteva al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa anche gli atti costitutivi della società e atti di conferimento dei beni immobili o di crediti e

gli atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali.

Al riguardo, segnala che la clausola di copertura di cui al comma 4 è formulata con riferimento al triennio 2010-2012, mentre gli oneri derivanti dal comma 1 hanno natura permanente. Inoltre, al fine di allineare temporalmente la decorrenza dell'onere e la copertura prevista, ritiene opportuno indicare esplicitamente che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino per gli atti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2010. Infine, chiede al Governo di voler fornire chiarimenti in merito alla congruità della quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalla proposta emendativa ed utilizzate con finalità di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel condividere i rilievi illustrati dal relatore, ritiene che l'articolo aggiuntivo 3-ter.0600 della Commissione non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riferimento invece all'articolo aggiuntivo 7-undecies.0600 della Commissione, rileva che non appare possibile quantificare le maggiori entrate utilizzate con finalità di copertura finanziaria dei relativi oneri e pertanto esprime un avviso contrario, salvo eventuali ulteriori approfondimenti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2260 e abb.-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale non è possibile quantificare le maggiori entrate utilizzate con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo 7-undecies.0600;

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 7-*undecies*.0600;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo n. 2 ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nuovo testo C. 2364 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, illustra la proposta di legge, che reca norme in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento, segnalando come il testo, già approvato dal Senato, sia stato modificato nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia della Camera. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, che reca disposizioni in materia di erogazione dei mutui a favore delle vittime dell'usura, la nota tecnica trasmessa dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nel corso dell'*iter* presso il Senato evidenzia, con riferimento al testo della proposta di legge originaria, che la concessione di anticipazioni sui mutui anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, determina minori garanzie sotto il profilo procedimentale, per le circostanze che giustificano l'erogazione dei mutui,

rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Infatti, dalla possibilità di concedere anticipazioni anche in quota superiore al 50 per cento e senza che ricorrano le situazioni di urgenza o le altre condizioni previste dall'attuale normativa potrebbe discendere un incremento dei casi in cui occorre procedere alla revoca delle somme concesse. Al riguardo, ricordando che l'erogazione dei mutui avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, ritiene che andrebbe comunque acquisito un chiarimento in ordine alla compatibilità dell'ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo per l'accesso a detti finanziamenti rispetto alle dotazioni del Fondo, iscritte a bilancio. In particolare, andrebbe – a suo avviso – assicurata la sostenibilità delle estensioni introdotte dal testo in esame rispetto alle disponibilità di cassa assicurate sia dagli stanziamenti annui, sia dai rientri di capitale costituiti dalle rate di mutuo.

Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, relative alla Commissione per la gestione del fondo per la prevenzione dell'usura, valuta opportuna una conferma da parte del Governo che l'estensione del numero dei membri della commissione non comporti maggiori oneri anche per il profilo organizzativo. Ricorda, a tale proposito, che detta Commissione non è stata riordinata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006, che prevede la riduzione del 30 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2005 della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni al fine di realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese, la norma dispone che le amministrazioni interessate debbano procedere al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, diminuzione del numero dei componenti e riduzione dei loro compensi. Inoltre la norma prevede che, nel provvedimento di riordino, venga indicato

un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso.

Con riferimento ai benefici a favore delle vittime di richieste estorsive previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a-bis*), *a-ter*) e *b-bis*) del provvedimento, osserva che, in relazione all'inclusione dei soggetti dichiarati falliti nell'ambito dei beneficiari dell'elargizione erogata a titolo di ristoro del danno patrimoniale subito per effetto di attività estorsive, appare opportuna una conferma circa la congruità della dotazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Non ritiene, invece, che sussistano profili problematici con riferimento alla possibilità per gli enti locali di disporre l'esonero totale o parziale dal pagamento o il rimborso di tributi, tariffe e canoni locali, tenuto conto che la norma fa salvo il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. A tale ultimo riguardo, rileva, sotto il profilo formale, l'opportunità di modificare la formulazione del capoverso articolo 18-*ter*, comma 2, in particolar modo eliminando il riferimento alla « copertura finanziaria delle misure di cui al comma 1 ». Il suddetto comma potrebbe, quindi, essere – a suo avviso – riformulato nel modo seguente: « All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci ». Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto attiene all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), che prevede la sospensione di termini a favore di vittime di eventi estorsivi, rileva l'esigenza di disporre di elementi di valutazione dei relativi effetti di perdita di gettito conseguenti alla disposizione in base alla quale nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni non possono essere applicati interessi e sanzioni nei confronti del soggetto esecutato. Andrebbero, inoltre, a suo avviso, fornite indicazioni circa i potenziali effetti finanziari ascrivibili alla disposi-

zione che prevede l'estensione a dodici mesi della proroga, con la possibilità di un'ulteriore proroga annuale, dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, nonché di ogni altro atto esecutivo, con effetti negativi sui tempi di riscossione dei crediti dello Stato.

Con riferimento agli articoli 13, 14 e 15, che recano disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ritiene in primo luogo opportuno acquisire chiarimenti circa i potenziali effetti finanziari ascrivibili alla disposizione che prevede la moratoria, fino ad un anno, nei confronti dei creditori estranei all'accordo. Tali effetti finanziari potrebbero infatti prodursi nel caso in cui l'Era-rio o altri enti pubblici non aderiscano all'accordo. Inoltre, tenuto conto di quanto precisato dalla Nota tecnica presentata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prima richiamata, rileva che le norme non prevedono espressamente, quale condizione per l'accesso alla procedura di concordato, l'impegno all'integrale soddisfazione dei crediti assistiti da privilegio, quali quelli relativi a tributi. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Infine, con riferimento all'istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento introdotto dalle norme in esame, dovrebbero essere forniti elementi al fine di escludere aggravati dal punto di vista organizzativo ed operativo per gli uffici giudiziari interessati. Quanto all'intervento dell'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, rinvia alle osservazioni relative all'articolo 22.

Per quanto attiene agli articoli 18, 19, 20 e 21, che recano norme in materia di omologazione, esecuzione, annullamento e risoluzione dell'accordo, rileva l'esigenza di acquisire chiarimenti in merito all'esatta portata del rinvio all'articolo 182-*ter* della legge fallimentare recato dalle norme in esame, al fine di valutare eventuali effetti di perdita di gettito ascrivibili alle medesime. Segnala che il rinvio è operato dall'articolo 18, comma 5, e fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 182-*ter*, il quale disciplina la modalità di

presentazione della proposta di transazione fiscale, prevista dal primo comma dell'articolo 182-ter. Ricorda che ai sensi di tale comma, l'accordo può prevedere, tra l'altro, il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi previdenziali. I predetti chiarimenti appaiono quindi necessari anche alla luce delle precisazioni contenute nella nota del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, relativa alla versione originaria della norma in esame, che non prevedeva l'applicazione dell'istituto della transazione fiscale. La nota, infatti, escludeva aspetti pregiudizievoli per l'Erario in considerazione del fatto che il coinvolgimento dell'Agenzia delle entrate nell'accordo di ristrutturazione risultava limitato, in assenza di transazione fiscale, alla sola concessione della rateazione del credito tributario. Inoltre, dovrebbero – a suo avviso – forniti elementi di valutazione in relazione agli effetti finanziari derivanti dalla norma che prevede la sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell'indebitato. A tale proposito, sulla base di quanto affermato dalla nota del Dipartimento delle finanze, gli effetti negativi connessi all'applicazione di tale disposizione sarebbero compensati da effetti di segno opposto derivanti dalla conclusione positiva del concordato e dal conseguente assolvimento spontaneo dell'obbligazione da parte del sovraindebitato. A tale proposito, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di quantificazione dei suindicati oneri, nonché degli effetti positivi ascrivibili alla norma, benché eventuali.

Per quanto attiene agli articoli 22, 23, 24, 26 e 27, che recano disposizioni in materia di organismi di composizione della crisi, osserva che le norme appaiono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica nella misura in cui gli enti pubblici decideranno effettivamente di costituire organismi di composizione della crisi. Rileva, infatti, che le norme, pur escludendo la corresponsione di compensi e rimborsi ai componenti degli organismi,

non determinano alcun meccanismo che ponga a carico del richiedente, o di altro soggetto esterno alla pubblica amministrazione, gli oneri derivanti dalle spese sostenute per lo svolgimento delle attività assegnate agli organismi stessi. Giudica, pertanto, necessario che il Governo chiarisca su quale soggetto debbano gravare i costi in questione nel caso in cui la funzione in esame sia svolta da soggetti appartenenti al comparto delle pubbliche amministrazioni. Con riferimento alla clausola di invarianza di cui all'articolo 22, comma 6, rileva, sotto il profilo formale, l'opportunità di modificare l'inciso « oneri aggiuntivi » con il seguente: « nuovi o maggiori oneri », al fine di renderlo più rispondente alla vigente prassi contabile. Con riferimento alle disposizioni in materia di accesso alle banche dati pubbliche contenute nell'articolo 25, rileva che la disposizione delinea l'obbligo di comunicazione dell'avvenuta distruzione dei dati acquisiti nell'ambito della procedura di composizione della crisi alla conclusione della procedura stessa. Tale obbligo si sostanzia nell'adozione di modalità di comunicazione, attraverso invio di raccomandata con avviso di ricevimento e posta elettronica certificata, aventi carattere di onerosità senza che la norma indichi le modalità per porre la spesa in questione a carico dell'interessato, nel caso in cui la comunicazione stessa sia effettuata da un soggetto appartenente ad una pubblica amministrazione. Sul punto, giudica necessario un chiarimento da parte del Governo.

Rileva, poi, che l'articolo 25-bis reca disposizioni in materia di deducibilità di perdite sui crediti, prevedendo in particolare che la stipulazione dell'accordo consente ai creditori di dedurre dal reddito d'impresa le relative perdite su crediti ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi. Al riguardo, rileva l'esigenza di disporre di elementi di quantificazione dei relativi, potenziali effetti di perdita di gettito, segnalando come il riferimento all'articolo 101, comma 5, del testo unico, rispetto all'analoga disposizione contenuta nella

proposta di legge originaria, appaia estendere l'efficacia della norma in esame anche nei confronti dei creditori soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e non soltanto, quindi, alle imprese minori, con conseguenti effetti di potenziale perdita di gettito di entità presumibilmente superiore a quella quantificata dal Dipartimento delle finanze con riguardo alla disposizione della proposta di legge originaria. A tale proposito, segnala che l'estensione dell'ambito applicativo della disposizione implica l'efficacia della medesima anche nei confronti dei creditori rappresentati da enti creditizi e finanziari ed appare ragionevole supporre che i soggetti debitori non assoggettabili a procedure concorsuali, individuabili tra le famiglie consumatrici, le imprese individuali, le società semplici e le microimprese, siano debitori in misura preponderante proprio nei confronti di tali enti. Occorre, altresì, osservare che l'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi pone attualmente dei limiti di ammontare alla deducibilità della svalutazione dei crediti e delle perdite su crediti nell'esercizio in cui tali componenti risultano in bilancio. Appare pertanto necessario chiarire se la norma in esame implichi o meno, per il soggetto creditore, il superamento di tali limiti, consentendo l'intera deducibilità delle perdite su crediti nell'esercizio di stipulazione dell'accordo. Andrebbero, infine, fornite indicazioni circa i potenziali effetti di perdita di gettito ascrivibili alla disposizione che esenta da imposte e tasse le operazioni e gli atti connessi alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento. In proposito, ritiene che si possa ragionevolmente presumere che, pur in assenza di tale procedura, i soggetti creditori avrebbero, comunque, posto in essere gli atti, consentiti dalla normativa vigente, finalizzati al recupero dei crediti vantati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 1), volto a disporre, al ricorrere di determinate circostanze, un'ulteriore proroga dei termini di sca-

denza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, si riserva di procedere ad un ulteriore approfondimento degli effetti sulle entrate dello Stato. Riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 4), volto a disporre che, per il periodo di sospensione delle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'Erario, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni, fa presente che la norma in discorso è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi. Osserva in particolare, che suscita perplessità la previsione di non porre a carico dell'esecutato quantomeno gli interessi sulle somme dovute all'erario, atteso pure che la generica definizione di « debiti nei confronti dell'erario » potrebbe comprendere anche debiti di natura diversa da quella fiscale. Rileva altresì che, mentre per tutti gli atti aventi efficacia esecutiva è prevista la sospensione per un periodo di trecento giorni, per la scadenza degli adempimenti fiscali è statuita una proroga di tre anni. Inoltre, con riferimento ai debiti nei confronti degli enti previdenziali, fa presente che la proposta determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate per sanzioni ed interessi, che non risultano né quantificati né coperti. Con riferimento all'articolo 15, comma 3-*bis* e all'articolo 17, comma 3, ritiene necessario, in proposito, procedere ad un ulteriore approfondimento sui possibili riflessi finanziari concernenti gli eventuali crediti erariali coinvolti e, in particolare, i crediti tributari e quelli assistiti da privilegio. Con riguardo all'articolo 25, rileva che la disposizione sembra suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati, in ragione del verosimile maggior costo amministrativo connesso ai maggiori accessi, da parte del giudice e degli organismi di composizione delle crisi, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria. Ritiene quindi necessario che sia dimostrata, in apposita relazione tecnica, l'assenza di nuovi o maggiori oneri oppure, nel caso opposto, procedere alla loro quantificazione al fine

di individuare i relativi mezzi di copertura. Con riferimento infine all'articolo 25-bis, nel ricordare che la disposizione consente che, una volta stipulato l'accordo, i creditori possano dedurre, ai fini del reddito di impresa, le relative perdite su crediti, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, fa presente che occorre procedere ad un ulteriore approfondimento sulle minori entrate per il bilancio dello Stato. Nel rammentare inoltre che la disposizione prevede l'esenzione da imposte e tasse per le operazioni e per gli atti connessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dal capo II del provvedimento, rappresenta che la stessa appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato non quantificati né coperti. Si riserva, conclusivamente, di fornire alla Commissione ulteriori elementi di valutazione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, apprezza le circostanze e preso atto delle dichiarazioni del sottosegretario Alberto Giorgetti, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento e chiede all'uopo al Governo di svolgere un supplemento di istruttoria. A titolo personale chiede quindi al sottosegretario di chiarire quali siano gli intendimenti del Governo in merito ai finanziamenti per la legge n. 89 del 2001, in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, attesa la situazione critica in cui versano gli uffici giudiziari.

Maino MARCHI (PD) pur condividendo l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, rileva che la materia merita tuttavia una particolare attenzione e sollecitudine, anche se il testo non risulta calendarizzato a breve per i lavori dell'Assemblea. Ricorda al tal proposito l'allarme sollevato recentemente dal Presidente della Repubblica, dal Governatore della Banca d'Italia e dal procuratore nazionale antimafia in merito alla piaga dell'usura.

La Commissione concorda sulla proposta di rinvio del seguito dell'esame del provvedimento formulata dal presidente.

La seduta termina alle 9.45.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Atto n. 145.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che, in esecuzione della delega contenuta nella legge comunitaria 2008, recepisce la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che reca disposizioni sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Quanto ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva in primo luogo che le disposizioni di cui all'articolo 2, che recano modifiche alla disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario nel presupposto che i compiti in materia di vigilanza e di controllo ivi previsti rientrino fra quelli già ordinariamente svolti dalla CONSOB e dalla Banca

d'Italia. Analoghe considerazioni valgono, a suo avviso, per l'articolo 8 del provvedimento che, nell'ambito della clausola di invarianza finanziaria, dispone che le amministrazioni interessate dal provvedimento, provvedano all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sotto il profilo formale, segnala inoltre l'opportunità di modificare il termine « oneri » contenuto nel comma 1 dell'articolo 8, dal momento che la disposizione fa, esplicitamente, riferimento anche all'assenza di minori entrate. In proposito, ricorda che l'articolo 31, comma 2, della legge n. 88 del 2009 prevede che dall'attuazione della delega ivi prevista in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene, pertanto, che si potrebbe esprimere una valutazione favorevole sullo schema in esame con un rilievo volto a modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria nei termini sopra delineati.

Massimo VANNUCCI (PD), pur concordando con il relatore sull'assenza di rilevanti effetti finanziari diretti dello schema di decreto in esame, sottolinea come il provvedimento reca il recepimento della direttiva 2007/36/CE, che intende rafforzare i diritti degli azionisti, in particolare attraverso l'estensione delle norme sulla trasparenza, la promozione dell'esercizio del diritto di voto per delega e, più in generale, della possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi elettronici e garantendo l'esercizio transfrontaliero del diritto di voto. Al riguardo, segnala che l'esercizio di tali diritti riveste un'importanza cruciale considerando gli effetti della recente crisi finanziaria internazionale, determinata in larga parte dall'assenza di un controllo effettivo sul governo societario da parte degli azionisti. Rileva, in proposito, come in Italia numerose indagini empiriche evidenziano un limitato grado di partecipazione complessiva degli azionisti alla vita societaria. Nel 2009 il

capitale rappresentato in assemblea, esclusi gli azionisti di controllo, è risultato mediamente pari al 10 per cento del flottante, con un dato, seppure in crescita ancora nettamente inferiore ai principali mercati europei, dove tale media raggiunge e talvolta supera il 50 per cento. In questo quadro, osserva che l'impostazione generale dello schema di decreto legislativo non risponde in maniera soddisfacente agli obiettivi della direttiva 2007/36/CE, con particolare riferimento alla regolamentazione del diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto, al sistema di identificazione degli azionisti, alla convocazione assembleare e alla possibilità di maggiorazione del dividendo. Nell'esprimere quindi un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento, segnala comunque la necessità di modificare quantomeno le disposizioni contenute nei nuovi articoli 83-*sexies*, 83-*novies*, 83-*duodecies*, 125 e 127-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In particolare, con riferimento all'articolo 83-*sexies*, segnala che ai sensi del comma 2 nelle società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani e di altri paesi europei possono esercitare il diritto di voto i titolari di conti sui quali sono registrate le azioni al termine della giornata contabile del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La previsione di una data di registrazione a soli cinque giorni dalla data dell'assemblea rischia di limitare notevolmente gli effetti di tale istituto, deviando dagli obiettivi fondamentali della direttiva di cui si prevede il recepimento. Nella prassi, infatti, gli intermediari italiani operano tale richiesta con un termine massimo fissato a sette giorni dalla data dell'assemblea. Nel caso di investitori esteri, la procedura di registrazione e di voto si svolge in un periodo che varia tra gli otto e i dodici giorni antecedenti l'assemblea. La ricordata previsione reca, inoltre, pregiudizio all'esercizio di taluni diritti, quali ad esempio l'integrazione dell'ordine del giorno. A tale riguardo, ricorda che l'articolo 126-*bis* del testo unico delle dispo-

sizioni in materia di intermediazione finanziaria, prevede, infatti, la possibilità di integrazione dell'ordine del giorno da parte dei soci entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione. La previsione di una data di registrazione di soli cinque giorni entrerebbe quindi in contrasto con tale disposizione, dovendo l'integrazione avvenire almeno quindici giorni prima della stessa data necessaria per la legittimazione al voto. La previsione di un maggior lasso di tempo tra la data di registrazione e la data dell'assemblea contribuirebbe, inoltre, a suo avviso, ad ostacolare una partecipazione al voto da parte di investitori mossi esclusivamente da logiche speculative di brevissimo periodo, garantendo invece il diritto per gli investitori di lungo periodo. Per quanto attiene all'articolo 83-*novies*, osserva che in occasione dell'assemblea, la comunicazione all'emittente degli azionisti legittimati a parteciparvi dovrebbe avvenire in maniera automatica, senza necessità di richiesta da parte dell'interessato, salva sua indicazione contraria. Tale previsione consentirebbe di eliminare la necessità della richiesta di certificazione da parte dell'azionista, agevolando la verifica della legittimazione dell'azionista nei momenti di partecipazione all'assemblea e quindi l'esercizio di voto dell'investitore in situazioni transfrontaliere. Inoltre, la previsione in oggetto permetterebbe all'emittente di ricavare una rappresentazione quasi completa della compagine azionaria, favorendo una più efficiente campagna di comunicazione ed informazione nei confronti di tutti gli azionisti.

Con riferimento, all'articolo 83-*duodecies*, segnala che il libro soci di una società emittente rappresenta ad oggi l'unico strumento utile a ricostruire la propria compagine azionaria. Poiché tale documento risulta aggiornato solo durante pochi eventi societari, ritiene che l'introduzione di un sistema di identificazione, capace di fornire una fotografia reale dell'azionariato, non dovrebbe essere soggetto ad alcuna previsione statutaria, ma alla volontà dei legittimati richiedenti. Inoltre, l'attuale formulazione dell'articolo 83-*duo-*

decies implicherebbe, a suo avviso, una modifica dello statuto e quindi la convocazione di relativa assemblea straordinaria estendendone ulteriormente la tempistica di applicazione. In definitiva, ritiene che la disposizione così formulata possa dissuadere gli emittenti dall'usufruire di tale opportunità.

Per quanto riguarda, poi, le disposizioni relative all'avviso di convocazione dell'assemblea contenute nell'articolo 125, evidenzia la necessità di prevedere, eventualmente anche per via regolamentare, l'obbligo per le società emittenti di pubblicare una traduzione in forma libera in inglese dell'avviso garantendo così una più efficiente diffusione dell'informativa societaria anche nei confronti della comunità finanziaria internazionale.

Con riferimento all'articolo 127-*quater*, segnala che la previsione di una maggiorazione del dividendo per un azionista, derivante da una sua presenza continuativa, non inferiore ad un anno, tra l'azionariato dell'emittente, non trova riscontro nella normativa comunitaria da recepire, orientata a promuovere un esercizio efficace dei diritti degli azionisti piuttosto che una fidelizzazione del rapporto con l'emittente. Alla luce del direttiva 2007/36/CE una tale norma potrebbe essere comprensibile solo prevedendo anche il requisito della partecipazione dell'azionista agli eventi societari e, in primo luogo, all'assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, rileva che le osservazioni del collega Vannucci attengono al merito del provvedimento piuttosto che ai suoi profili di carattere finanziario e, pertanto, dovrebbero essere più opportunamente svolte presso le Commissioni competenti per i profili di merito. Peraltro, rilevando che il termine per l'espressione dei rilievi scade il prossimo 17 novembre, propone di rinviare l'espressione del parere ad una seduta da convocare entro tale data al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sugli effetti finanziari dello schema.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che non vi siano motivi ostativi al rinvio dell'espressione del parere.

La Commissione concorda con la proposta del presidente di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

Atto n. 138.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, illustra lo schema di decreto ministeriale, che reca il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 629, della legge finanziaria 2008. Al riguardo, segnala che il programma pluriennale infrastrutturale quantifica preliminarmente il volume complessivo del parco alloggiativo esistente della difesa in 18.421 unità immobiliari, il volume di alloggi già destinati all'alienazione in 3.131 unità immobiliari e l'esigenza alloggiativa della difesa in 51.642 unità immobiliari. In sintesi il programma prevede la realizzazione di una media di circa 3.000 alloggi all'anno, per i primi cinque anni per un costo complessivo stimato di 1,7 miliardi di euro, la realizzazione di oltre 5.000 alloggi all'anno, per i successivi cinque anni per una spesa presunta di 2,8 miliardi di euro, nonché la costruzione di

circa 2.200 alloggi all'anno, da realizzarsi in un tempo successivo e fino a completa definizione del programma per un'ulteriore spesa di 1,22 miliardi di euro. Si ipotizza, quindi, il completo soddisfacimento del citato fabbisogno abitativo nell'arco di 15 anni per un onere complessivo di circa 5,7 miliardi di euro. Relativamente alla copertura finanziaria, il programma osserva che la stessa legge finanziaria 2008 ha previsto l'alienazione delle unità alloggiative esistenti non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a 3.000 per il finanziamento iniziale del Programma e che l'Amministrazione della difesa dispone del 50 per cento dei proventi rivenienti dai canoni demaniali introitati all'Erario, di cui il 20 per cento è destinato alla realizzazione o al reperimento di altri alloggi. Considerata tuttavia l'ampiezza del quadro ipotizzato e l'entità degli stanziamenti necessari, il programma rileva la necessità di ricercare le soluzioni alternative quali il ricorso alla finanza di progetto e all'istituto della permuta, che potranno essere articolate di volta in volta in ragione di precipue e contingenti situazioni locali. Il programma specifica che il Ministero potrebbe, inoltre, procedere alla stipula di atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnino a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'amministrazione, alloggi da alienare al personale della Difesa. Per quanto concerne le aree di sedime ove far sorgere i nuovi insediamenti abitativi militari, il programma afferma che esistono aree, potenzialmente idonee per la sua concretizzazione, definite « beni del demanio militare utili allo scopo », individuati negli allegati n. 10, 11 e 12 del Programma. L'eventuale insufficienza di tali aree potrebbe essere superata – stante la consistenza del patrimonio immobiliare delle Forze armate ritenuto non ulteriormente necessario – utilizzando specifici negozi di permuta con le varie amministrazioni locali interessate.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva che l'intervento regolamentare in esame ha natura procedurale, in quanto disci-

plina, con finalità meramente applicative della vigente normativa, i profili attuativi del programma pluriennale infrastrutturale adottato dal Ministero della difesa, in base all'articolo 2, commi da 627 a 631, della legge finanziaria 2008. Ritiene, comunque, che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito al livello di precettività delle previsioni di spesa dallo stesso programma delineate. Tali chiarimenti appaiono necessari soprattutto alla luce delle osservazioni formulate nel corso dell'esame delle suddette norme e relativamente alla quali non sono stati forniti chiarimenti da parte del Governo. Si rammenta che in sede d'esame parlamentare delle norme di cui all'articolo 2, commi da 627 a 631 della legge finanziaria 2008, si era osservato, tra l'altro, che, ai fini della neutralità finanziaria dell'operazione sui saldi di cassa e di competenza economica, appariva necessario che l'utilizzo delle entrate, riassegnate a capitoli di spesa in conto capitale, incidesse per cassa sul medesimo esercizio degli incassi da dismissione. Tale condizione non risultava, tuttavia, specificata nella formulazione della norma. Osserva, inoltre, che mentre le entrate per dismissioni immobiliari sono considerate, ai fini del rispetto dei vincoli comunitari, misure *una tantum* e non concorrono pertanto al miglioramento del saldo strutturale, le spese in conto capitale, effettuate a valere sulle suddette entrate, non sono considerate misure *una tantum*: pertanto, potrebbe determinarsi un peggioramento dell'indebitamento netto strutturale. Alla luce delle osservazioni a suo tempo formulate, che evidenziano l'incidenza delle sole poste di spesa – e non anche di quelle d'entrata – sull'andamento dei saldi strutturali, andrebbe chiarito se si sia tenuto conto, nell'ambito della definizione dei tendenziali di spesa pluriennale, della modulazione temporale quindicennale degli interventi di spesa in conto capitale previsti nel programma. Andrebbero acquisiti, inoltre, elementi di informazione sulla modulazione pluriennale del programma anche per quanto concerne l'andamento dell'entrate – le quali concorrono comunque alla determina-

zione dei saldi complessivi non strutturali della pubblica amministrazione – al fine di verificarne la compatibilità con il profilo temporale della spesa delineato dal programma stesso.

Giudica, infine, opportuno chiarire se nell'ambito della generale valutazione delle risorse disponibili per far fronte agli interventi di spesa delineati, tra le quali rientrano i proventi derivanti dalle alienazioni di alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate, di cui all'articolo 7, si sia tenuto conto delle modalità di computo dei prezzi di vendita degli stessi agli attuali conduttori titolari di un diritto d'opzione d'acquisto. A questi ultimi sono, infatti, riconosciute, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 10, riduzioni di considerevole entità ed altre agevolazioni, suscettibili di incidere in modo significativo sul controvalore effettivo conseguibile dalle procedure di dismissione. Con riferimento ai riflessi dell'attuazione del programma sulla finanza locale, appare altresì opportuna una conferma che, nella valutazione complessiva dell'onere attuativo del programma medesimo, si sia tenuto conto della necessità di compensare gli enti locali degli oneri di urbanizzazione connessi alla realizzazione di nuove aree di insediamento immobiliare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 14, comma 1 dispone che per le spese relative alla stima degli immobili, alla vendita e alla realizzazione delle infrastrutture di cui al programma pluriennale si provveda nell'ambito delle dotazioni previsionali di bilancio, tenuto conto anche dei proventi di cui all'articolo 2, comma 628, lettera *b*), della legge n. 244 del 2007, precedentemente illustrata. Al riguardo, preso atto delle indicazioni contenute nella documentazione relativa al programma allegata allo schema di regolamento e tenuto conto che, come specificato dalla relazione illustrativa, le disposizioni del regolamento in esame debbono essere attuate utilizzando allo scopo anche specifiche assegnazioni su pertinenti capitoli di bilancio, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da

parte del Governo in merito a quali specifiche risorse occorre fare riferimento.

Massimo VANNUCCI (PD) fa presente che, con delibera del 3 novembre 2009, il Consiglio centrale di rappresentanza dell'Aeronautica militare ha espresso un parere fortemente contrario sul provvedimento in esame, lamentando, tra l'altro, l'adozione di una procedura irrituale e illegittima da parte del Governo che non avrebbe presentato per il parere previsto dall'articolo 2, comma 629, della legge finanziaria 2008 l'atto nella sua veste definitiva. Nel richiamare la suddetta delibera, ricorda che, sullo schema di decreto ministeriale in esame, il Consiglio di Stato aveva espresso due pareri interlocutori ed infine un parere favorevole condizionato all'adozione, da parte del Ministero della difesa, di un programma pluriennale per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio. Rileva inoltre che lo schema di decreto ministeriale in esame altera la previsione della legge finanziaria 2008 relativa al programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio in due punti essenziali con conseguenze di carattere finanziario negative per la finanza pubblica. A tal proposito, osserva che lo schema di decreto, nel definire le condizioni per l'assegnazione degli alloggi da assegnare in base all'incarico (ASI), contraddice la previsione di cui all'articolo 2, comma 628, lettera a), della richiamata legge finanziaria 2008, che prescrive « la costante presenza del titolare nella sede di servizio », richiedendo a tal fine il semplice « obbligo di abitare presso la località in cui si trova la sede di servizio » con un consistente aumento della platea dei possibili beneficiari. Rileva, a titolo di esempio, che tutto il personale in servizio nella città di Roma, dove hanno sede cinque stati maggiori e altrettanti comandi di vertici, ha l'obbligo di abitare nella città di Roma e quindi avrebbe astrattamente titolo ad un alloggio ASI. Rammenta altresì che per gli alloggi ASI si riscuote un canone figurativo di circa 80/100 euro al mese ed è applicata una franchigia che non consente di com-

putare la superficie di un alloggio nella parte eccedente i 120 metri quadri. Osserva inoltre che legge finanziaria prevede l'alloggio ASI solo per alcune figure chiave quali il responsabile della Sala operativa, o dei nuclei antincendio o del pronto intervento, mentre per tutte le altre posizioni, la stessa legge individua la possibilità di concedere alloggi di servizio temporanei (AST) per un periodo rinnovabile e sulla base di un canone equivalente a 450 euro al mese. Rileva pertanto che tale proliferazione illegittima di alloggi ASI procurerebbe un danno all'erario di 4 mila euro all'anno per ogni alloggio e che, poiché gli alloggi ASI supererebbero le 5.000 unità, si potrebbe prevedere un danno all'erario di 20 milioni di euro all'anno. Con riferimento poi alle norme contenute nello schema di decreto ministeriale, che disciplinano la dismissione di parte del patrimonio esistente, osserva che sarebbe in tal modo introdotta una nuova categoria di immobili, non prevista dalla richiamata legge finanziaria, da vendere attraverso una procedura di asta pubblica, con l'obbligo per l'inquilino di esercitare il diritto di prelazione sul valore risultato all'esito dell'asta stessa, rendendo in tal modo difficile e illegittima la vendita di questa parte di patrimonio. A tal proposito rileva che le conseguenze negative prevedibili per l'erario sarebbero di due tipi: una relativa al contenzioso e l'altra relativa alla mancata vendita e quindi a un ridotto autofinanziamento del programma di rinnovo e ampliamento del patrimonio immobiliare da destinare al personale della Difesa che dovrà essere compensato da fondi pubblici. Alla luce delle esposte considerazioni, propone che l'eventuale parere favorevole sia condizionato alla riformulazione del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in modo tale da renderlo conforme al dettato del citato articolo 2, comma 628, lettera a), della legge finanziaria 2008 ed alla soppressione, all'articolo 2, dei commi 7 e 8.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di poter predi-

sporre gli elementi di risposta necessari a fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Atto n. 131.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che non è ancora stata completata la raccolta degli elementi istruttori necessari a fornire i chiarimenti richiesti con riferimento alle implicazioni finanziarie dello schema.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, prendendo atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 136.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo, che reca l'attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che, ai fini del rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 7, andrebbero valutati gli effetti del provvedimento sotto diversi aspetti, anche ulteriori rispetto a quelli che l'articolo 5 sottopone espressamente al vaglio del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale disposizione evidenzia infatti l'esigenza di contemperare, in fase applicativa, la garanzia di un'adeguata redditività per le concessionarie autostradali con l'assenza di ripercussioni negative sugli equilibri di finanza pubblica. Fra gli ulteriori aspetti che appaiono suscettibili di riflessi finanziari, ricorda in particolare la necessità di verificare se il divieto generalizzato di sovracanon sui medesimi tratti stradali comprometta l'applicabilità di eventuali contributi aggiuntivi, ove attualmente applicati su tratti della rete stradale, la necessità di valutare se la previsione di una destinazione vincolata, a favore di determinati progetti di interesse europeo, delle entrate derivanti dalla maggiorazione dei canoni ammessa per i territori montani, confligga eventualmente con l'attuale destinazione di risorse già acquisite al medesimo titolo da alcune amministrazioni pubbliche, nonché i profili fiscali connessi alle variazioni del sistema tariffario, i cui costi sono deducibili ai fini del reddito d'impresa del settore dell'autotrasporto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 5, comma 3, appare di contenuto sostanzialmente analogo ad una clausola di invarianza finanziaria. In merito a tale formulazione, giu-

dica necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alle ragioni per le quali tale clausola si applica anche alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, che appare di natura ordinamentale e all'opportunità di una sua riformulazione che eventualmente richiami anche quanto previsto dall'articolo 7, comma 2. Con riferimento a tale ultima norma, rileva, sotto il profilo formale, l'opportunità di modificare il termine oneri previsto dalla clausola di invarianza con « spese » dal momento che la stessa fa, esplicitamente, riferimento anche all'assenza di minori entrate.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di poter predisporre gli elementi di risposta necessari a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, prendendo atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante

del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 139

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sulle problematiche relative alla riscossione delle entrate degli Enti locali (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 139

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 novembre 2009. – Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.45.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva formulato una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Franco CECCUZZI (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sul provvedimento, sottolineando come sia del tutto improprio utilizzare lo strumento del decreto-legge per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi comunitari ed alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Il decreto-legge risulta infatti eterogeneo nel contenuto, impedendo pertanto al Parlamento di discutere approfonditamente tutti i singoli aspetti del provvedimento.

Passando ad alcuni aspetti specifici, evidenzia come l'articolo 15 del decreto – legge, che interviene sulla disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, risulti estraneo al contenuto proprio del decreto ed operi, senza alcun reale

dibattito, una complessiva riforma dei servizi pubblici locali che presenta rilevanti profili di criticità. In particolare, le modifiche alla disciplina in materia recate dalla disposizione inseriscono infatti nel novero dei servizi pubblici locali a rilevanza economica anche i servizi idrici, introducendo una distinzione fittizia tra la proprietà pubblica e la gestione privata, con il rischio di aumentare i costi dei servizi stessi e di peggiorarne la qualità complessiva, mettendo inoltre in crisi le numerose gestioni *in house* sussistenti in tale settore, che sono peraltro pienamente in regola con la normativa comunitaria.

Sottolinea quindi gli elementi di criticità contenuti nell'articolo 19, il quale interviene nuovamente sulla disciplina relativa al recupero degli aiuti di Stato in favore delle società municipalizzate dichiarati illegittimi dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, rilevando a tale proposito come tale disposizione rischi di avere un forte impatto negativo sui conti delle società municipalizzate, determinando conseguentemente un incremento dei costi dei servizi da queste erogate a carico dei cittadini e delle imprese.

Rileva, peraltro, come il decreto – legge contenga anche norme pienamente condivisibili e come pertanto il gruppo del PD sarebbe pronto a mutare il proprio voto di astensione in un voto favorevole qualora dal testo fosse espunto l'articolo 15.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 8.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 12 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

AUDIZIONI

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sulle problematiche relative alla riscossione delle entrate degli Enti locali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Formulano considerazioni e pongono quesiti i deputati Ludovico VICO (PD) e Gianfranco CONTE, *presidente*.

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge un intervento in risposta ai quesiti posti, nel corso del quale intervengono i deputati Gianfranco CONTE, *presidente*, a più riprese, Ludovico VICO (PD) e Cosimo VENTUCCI (PdL).

Gianfranco CONTE, *presidente*, pone ulteriori quesiti ai quali rispondono Fa-

brizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze* e Carlo VACCARI, *Direttore della Direzione Federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, svolge ulteriori considerazioni, ringrazia la pro-

fessoressa Lapecorella e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame degli schemi di regolamento nn. 132, 133 e 134 in materia di regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

Audizione del professor Giuseppe Bertagna, direttore del Centro di Ateneo per la qualità dell'insegnamento ed apprendimento (CQIA); del professor Alberto Felice De Toni, presidente della Commissione nazionale per la riorganizzazione degli Istituti tecnici e professionali; del dottor Claudio Gentili, direttore generale education di Confindustria; di associazioni professionali di docenti; del *forum* delle associazioni studentesche 141

SEDE REFERENTE:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774 Barbieri (*Esame e rinvio*) 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 143

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 novembre 2009.

Audizione informale nell'ambito dell'esame degli schemi di regolamento nn. 132, 133 e 134 in materia di regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

Audizione del professor Giuseppe Bertagna, direttore del Centro di Ateneo per la qualità dell'insegnamento ed apprendimento (CQIA); del professor Alberto Felice De Toni, presidente della Commissione nazionale per la riorganizzazione degli Istituti tecnici e professionali; del dottor Claudio Gentili, direttore generale education di Confindustria; di associazioni professionali di docenti; del *forum* delle associazioni studentesche.

L'audizione informale si è svolta dalle 9.30 alle 10.40 e dalle 13.30 alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.50.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.

C. 2774 Barbieri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, sottoscritta da deputati di diversi gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione, è volta a sostenere la ricerca storica sulla cultura latina medievale. Si tratta di un settore molto vasto, di crescente importanza nel panorama internazionale degli studi. Superata la visione del medioevo come «età oscura», tale epoca è infatti ormai riconosciuta come un passaggio fondamentale nella formazione dell'identità culturale e istituzionale dell'Europa. Essa è altresì uno dei momenti storici nei quali la cultura italiana ha avuto più profondi legami con il resto d'Europa, anche come centro di relazioni con l'Oriente e l'intero spazio mediterraneo. Osserva che in quest'ambito agisce da oltre trent'anni la Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL). Con una ricca biblioteca, la pubblicazione di varie collane editoriali e di cinque riviste specializzate nonché una significativa attività didattica, comprendente anche un corso equipollente al dottorato di ricerca, essa ha ormai acquisito reputazione scientifica non minore di quella di più antiche istituzioni estere operanti nel medesimo settore, come ad esempio i *Monumenta Germaniae historica* di Monaco di Baviera o l'Institut de recherche et d'histoire des textes di Parigi, pur non avendone la natura giuridica pubblica né comparabili dotazioni finanziarie. La SISMEL è infatti un'associazione costituita da studiosi italiani e stranieri delle discipline medievali, operante soprattutto nei campi della storia letteraria e culturale e della documentazione bibliografica, anche con strumenti informatici. Rileva che tale specificità la distingue dalle altre istituzioni italiane attive in questo settore, l'Istituto storico italiano per il medio evo, che cura gli studi sulla storia medievale italiana, e il Centro italiano di studi sull'alto medioevo, particolarmente impegnato nella storia istituzionale dei primi secoli del medioevo, che potrebbero es-

sere parimenti oggetto di attenzione nel presente provvedimento, previa individuazione di idonee risorse. Aggiunge peraltro che l'organizzazione di tali attività comporta una programmazione di lungo termine. A questo fine, l'articolo 1 della proposta di legge prevede un contributo annuo di 1.500.000 euro, vincolato a precise finalizzazioni e soggetto a rendiconto. Questo contributo – che non esclude il ricorso ad altre possibilità di finanziamento – è volto a fornire una base finanziaria costante e prevedibile per tale programmazione.

Rileva che per analoghe finalità, l'articolo 2 istituisce l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), nella quale dovranno essere pubblicate le principali opere latine composte in Italia tra il V e il XV secolo. Essa succederà all'esistente Edizione nazionale dei testi mediolatini, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 gennaio 2001, che in meno di dieci anni ha già pubblicato ventidue opere per complessivi venticinque volumi. L'opportunità di provvedere in via legislativa deriva dal fatto che quest'iniziativa, diversamente dalla maggior parte delle edizioni nazionali disciplinate dalla legge 1° dicembre 1997, n. 420, non riguarda le opere di un solo autore, bensì un complesso di testimonianze letterarie e culturali la cui edizione, per l'ampiezza del compito e la difficoltà dei problemi critici, deve essere organizzata in una prospettiva pluriennale, coinvolgendo l'impegno di filologi esperti e talvolta di gruppi di studiosi. La preparazione di ogni volume può richiedere diversi anni e non può venire programmata efficacemente in un quadro finanziario variabile stabilito annualmente, come avviene per le edizioni regolate dalla legge n. 420 del 1997. Osserva inoltre che le disposizioni proposte disciplinano quindi l'organizzazione e il funzionamento dell'Edizione nazionale, diretta da un comitato scientifico i cui componenti parteciperanno – come

già attualmente avviene – a titolo gratuito. Rimane quindi assicurata l'integrale destinazione del finanziamento, stabilito in 500.000 euro annui, alle attività istituzionali di predisposizione e pubblicazione dei testi.

Ricorda, infine, che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria. Esso dovrà peraltro venire adeguato in conseguenza dell'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 2010, che nelle prossime settimane sarà all'esame della Camera.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 144

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 144

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federutility nell'ambito dell'esame dei progetti di legge « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ». C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina 144

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di *Genworth Financial* (*Svolgimento e conclusione*) 145

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 10 novembre 2009.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 8.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 9.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 novembre 2009.

Audizione di rappresentanti di Federutility nell'ambito dell'esame dei progetti di legge « Principi per la

tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».

C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA indi del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di Genworth Financial.
(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audio-

visivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Valeria PICCONI, *Direttore per l'Italia di Genworth Financial* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Tommaso GINOBLE (PD) e Angelo ALESSANDRI (LNP).

Valeria PICCONI, *Direttore per l'Italia di Genworth Financial*, fornisce, quindi, ulteriori precisazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	146
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Atto n. 141 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	147
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-01199 Siragusa: Voli aerei a tratta sociale che collegano le isole di Lampedusa e Pantelleria	150
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	155
5-01509 Codurelli: Disagi nel trasporto ferroviario lombardo, in particolare sulla tratta Sondrio-Lecco-Milano	150
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	157
5-01547 Lanzarin: Disservizi nel servizio ferroviario sulla linea Venezia-Bassano del Grappa ..	150
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	158
5-01635 Iannuzzi: Interruzione del servizio ferroviario lungo la linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro	151
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	160
5-01982 Lovelli: Incarico di consulenza deliberato dall'ENAC a favore dell'ex direttore generale dell'Ente	151
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	161
5-01985 Lovelli: Modalità di realizzazione della linea AV/AC Milano-Genova (cosiddetto « Terzo valico dei Giovi »)	152
ALLEGATO 7 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	163

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 8.50.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze

della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, fa presente che nel corso della seduta di ieri i colleghi Lovelli e Montagnoli hanno espresso alcuni rilievi importanti, in conseguenza dei quali ritiene opportuno integrare la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme del Governo sulla nuova formulazione della proposta di parere del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ringrazia il relatore per aver inserito, nell'ambito della proposta di parere, un riferimento alla necessità che venga valutata, ai fini del mantenimento dell'affidamento *in house*, l'efficacia e l'efficienza delle società che gestiscono come affidatarie dirette i servizi di trasporto pubblico.

Costantino BOFFA (PD) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla nuova formulazione della proposta di parere del relatore, ribadendo le ragioni espresse nella seduta di ieri dal collega Lovelli.

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 9.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI indi del Vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Atto n. 141

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, desidera preliminarmente esprimere rammarico per la propria assenza nella seduta di ieri, nella quale sono state rese le comunicazioni del presidente in ordine alla missione a Zurigo, cui anche lui ha preso parte. Fa presente che tale assenza è stata dovuta all'esigenza di sostituire un collega del gruppo in un'altra Commissione.

Avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Fa presente che la direttiva intende unificare la normativa applicabile al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia, e mediante vie navigabili interne, sostituendo le preesistenti direttive 1994/55/CE (trasporto di merci pericolose su strada) e 1996/49/CE (trasporto di merci pericolose per ferrovia). Osserva che la direttiva estende al trasporto interno la normativa vigente per il trasporto internazionale derivante dagli accordi europei relativi ai diversi sistemi di trasporto: ADR (Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada), RID (Regolamento per il trasporto di merci pericolose per ferrovia) e ADN (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne). Pertanto, rileva che le norme sostanziali che regolano il trasporto di merci pericolose sono contenute nei citati accordi, mentre nella direttiva 2008/68/CE sono contenute le delimitazioni dell'ambito di applicazione, le disposizioni che prevedono deroghe o restrizioni della normativa internazionale, nonché la disciplina transitoria.

Fa presente che lo schema di decreto in esame si compone di 15 articoli e 3 allegati, ognuno concernente una delle modalità di trasporto considerate nella direttiva. Passando ad una breve illustrazione degli articoli, sottolinea che l'articolo 1 riguarda il campo di applicazione, e riproduce il testo dell'articolo 1 della direttiva. L'articolo 2 reca le definizioni, che coincidono sostanzialmente con quelle contenute nella direttiva. L'articolo 3, nel riprodurre quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva, fa rinvio al sistema di divieti e di autorizzazioni previste dagli accordi ADR, RID e ADN. L'articolo 4 prevede che il trasporto di merci pericolose verso Paesi terzi è consentito solo a condizione che vengano rispettate le prescrizioni dettate dagli accordi ADR, RID e ADN. L'articolo 5 dispone che gli aggiornamenti al progresso tecnico dei citati accordi vengono recepiti con decreto dell'Amministrazione, salvo che contengano anche disposizioni nuove o diverse rispetto alle norme tecniche, nel qual caso è richiesto che il provvedimento dell'Amministrazione venga adottato di concerto con le altre amministrazioni interessate. Gli articoli 6, 7 e 8 recano specifiche disposizioni in tema di deroghe e di sanzioni, con riferimento ai tre settori di trasporto (terrestre, ferroviario e marittimo). L'articolo 6 interviene sull'articolo 168 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), recante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi: le modifiche principali riguardano i commi 2 e 4, che vengono integralmente sostituiti, e l'introduzione del comma 4-bis. Rileva che il nuovo comma 2 prevede, in materia di circolazione di veicoli che trasportano merci pericolose, un rinvio automatico agli allegati dell'accordo ADR recepite nell'ordinamento; il nuovo comma 4 autorizza il Ministero delle infrastrutture e trasporti a prescrivere con propri decreti, da notificare alla Commissione europea, norme più rigorose per il trasporto nazionale di merci pericolose; il comma 4-bis prevede che, in casi eccezionali, e purché non sia compromessa la sicurezza, possano essere rilasciate per periodi di tempo limitati

autorizzazioni individuali per effettuare trasporti di merci pericolose che non sono ammesse, o consentite in condizioni diverse da quelle previste nell'accordo ADR. Fa presente che tali autorizzazioni sono consentite solo quando vi siano particolari esigenze di ordine tecnico e di tutela della sicurezza pubblica. Sottolinea che un'altra deroga al rispetto delle norme generali è prevista dal nuovo comma 6 dell'articolo 168, secondo il quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti può consentire, a condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il trasporto di piccole quantità di merce pericolosa, con esclusione del materiale a media o alta radioattività, o di merci pericolose destinate al trasporto locale, in deroga alle norme dettate dal comma 2 dello stesso articolo 168.

Osserva che le deroghe in esame sono consentite dall'articolo 6 della direttiva, il quale tuttavia prevede una specifica richiesta che a tal fine gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione. Ritiene quindi opportuno valutare se le norme inserite nello schema di decreto, ora illustrate, risultino conformi al disposto della direttiva.

Fa presente che l'articolo 7 modifica l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), il quale si limita attualmente a prevedere che le merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, devono essere presentate al trasporto nell'osservanza e con i limiti di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole merci, e a prevedere le sanzioni connesse a inesatta o incompleta dichiarazione di tali merci. Evidenzia che il nuovo testo dell'articolo 35 riproduce sostanzialmente le previsioni di cui al nuovo articolo 168 del codice della strada, con i necessari adattamenti: viene pertanto previsto che la circolazione dei veicoli ferroviari che trasportano merci pericolose sia regolata dagli allegati dell'accordo RID, recepite nell'ordinamento interno, e che il Ministero delle infrastrutture e trasporti possa adottare misure più rigorose

per tale tipologia di trasporti. Osserva che anche le deroghe sono consentite secondo i criteri indicati per il trasporto su strada. Segnala che, per il trasporto di materie fissili o radioattive, il comma 6 del nuovo articolo 35 fa rinvio all'articolo 5 della legge n. 1860 del 1962 recante norme in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare. Sottolinea, inoltre, che il nuovo testo dell'articolo 35 predispone anche il quadro delle sanzioni da applicarsi per la violazione delle prescrizioni relative al trasporto ferroviario di merci pericolose; il comma 8, in particolare, prevede sanzioni penali (arresto fino a sei mesi e ammenda fino a 15.000 euro) per chi trasporti merci pericolose senza autorizzazione o in difformità dalla stessa, mentre i commi successivi prevedono sanzioni amministrative per altre violazioni di minore rilevanza. Rileva che l'articolo 8, che reca la nuova disciplina del trasporto di merci pericolose mediante vie navigabili interne, ha struttura e contenuti analoghi a quelli dell'articolo 7; l'accordo europeo di riferimento in questo caso è l'ADN. L'articolo 9, secondo la previsione di cui all'articolo 5 della direttiva, prevede che le autorità competenti possano disporre limitazioni ulteriori alle condizioni di trasporto, ove si siano verificati incidenti dai quali emerga l'insufficienza delle disposizioni vigenti. L'articolo 10 riguarda le norme transitorie contenute negli allegati, che vengono adottate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 11 reca norme in merito al consulente per il trasporto di merci pericolose, figura prevista dai tre accordi internazionali, ed attualmente regolamentata nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 40 del 2000. Osserva che il comma 1 dell'articolo 11 dispone in via generale che le norme concernenti il consulente sono quelle indicate dagli accordi ADR, RID e ADN, che è previsto l'obbligo di nomina del consulente per tutte le imprese esercenti trasporto di merci pericolose e che il consulente, in caso di incidente, rediga una relazione che viene inviata ai Ministeri dei trasporti e dell'interno. Sottolinea che l'articolo 12 prevede le sanzioni per la vio-

lazione degli obblighi gravanti sui consulenti e sui rappresentanti legali delle imprese. L'articolo 13, comma 1, reca attuazione di norme contenute negli accordi ADR, RID e ADN, relativamente a figure professionali finora non disciplinate nel nostro ordinamento. Fa presente che si tratta di esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne, il cui riconoscimento dovrà essere effettuato da una commissione nominata con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno. Evidenzia che il comma 2 prevede che la classificazione delle merci pericolose debba essere effettuata da una commissione nominata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno; con le stesse modalità dovrà essere nominata, ai sensi del comma 3, una commissione per le attività di monitoraggio degli organismi di controllo, previste dagli accordi internazionali. Segnala che il comma 4 prevede che le tariffe per l'espletamento delle suddette attività sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia. Infine fa presente che l'articolo 14 prevede le disposizioni abrogative, mentre l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI, indi del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.25.

5-01199 Siragusa: Voli aerei a tratta sociale che collegano le isole di Lampedusa e Pantelleria.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per il contenuto della risposta resa dal rappresentante del Governo, ma giudica eccessivo il ritardo con il quale è stata resa la risposta alla propria interrogazione, che è stata presentata nel mese di marzo. Sottolinea l'importanza dei collegamenti tra le isole minori della Sicilia e la Sicilia medesima e il continente, che assicurano un diritto essenziale dei cittadini delle isole, non solo in termini di mobilità, ma di equiparazione ai restanti cittadini italiani, che non soffrono dello svantaggio insulare. Ricorda di essersi occupata più volte della tutela della continuità territoriale delle isole minori della Sicilia sia attraverso il mezzo aereo, come in questo caso, sia per quanto riguarda i collegamenti marittimi, in ragione dell'importanza che tale questione riveste per i cittadini di quelle isole. Chiede pertanto al Governo un impegno a mettere in atto tutte le iniziative necessarie ad assicurare tali collegamenti in modo efficiente, al fine di garantire ai cittadini delle isole minori della Sicilia il rispetto del diritto fondamentale alla mobilità.

5-01509 Codurelli: Disagi nel trasporto ferroviario lombardo, in particolare sulla tratta Sondrio-Lecco-Milano.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta. Ritiene che la risposta resa dal rappresentante del Governo non sia rispondente alla reale situazione dei servizi ferroviari sulla tratta

Milano-Lecco-Sondrio, sulla quale continuano a permanere rilevanti disservizi. Fa presente che tali disservizi sulla linea oggetto dell'interrogazione creano delle condizioni di grave disagio soprattutto per i pendolari. Sottolinea che proprio nella giornata di ieri un ennesimo comunicato di tutti i comitati dei pendolari ha riportato la notizia relativa ai ritardi sulla linea ferroviaria interessata, che riguardano più del 30 per cento dei servizi. Osserva che la società Trenitalia non sta provvedendo al rinnovo del materiale rotabile, che risulta obsoleto. Evidenzia che il contratto di servizio tra Trenitalia e regione Lombardia contiene clausole che favoriscono la società di trasporto ferroviario e non i pendolari, le cui esigenze, a suo giudizio, non vengono considerate. A tale proposito sottolinea la grave carenza di informazioni di cui risentono i pendolari, che spesso si trovano, in caso di ritardi, a non conoscere le motivazioni per ore. Ritiene inoltre che all'importante investimento sul treno Freccia rossa debba conseguire una riorganizzazione dell'intero sistema ferroviario per far sì che anche sulle altre linee siano assicurati collegamenti idonei a permettere ai passeggeri di raggiungere le stazioni servite dall'alta velocità. Da ultimo pone all'attenzione del Governo la mancanza di un piano volto all'eliminazione delle barriere architettoniche. Invita quindi il Governo a sollecitare sia la società Trenitalia sia la regione Lombardia per far sì che vengano prese le opportune iniziative volte a risolvere rapidamente un problema che danneggia gravemente l'immagine delle ferrovie nel nostro Paese.

5-01547 Lanzarin: Disservizi nel servizio ferroviario sulla linea Venezia-Bassano del Grappa.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela LANZARIN (LNP), ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa all'interrogazione, che si riferiva ad

uno specifico evento rispetto al quale sono state fornite ampie spiegazioni. Fa presente, tuttavia, che la linea Venezia-Bassano del Grappa è spesso oggetto di disservizi e ritardi e, pur ritenendo positivi i dati forniti dal sottosegretario nella risposta, dai quali emerge un miglioramento complessivo dei servizi sulla linea, ritiene importante che venga posta una specifica attenzione su questa tratta, anche in ragione dell'importanza turistica che la linea medesima riveste. A tal fine chiede al Governo un impegno volto sia ad incrementare la flotta sia a prevedere specifici investimenti per il potenziamento delle infrastrutture.

5-01635 Iannuzzi: Interruzione del servizio ferroviario lungo la linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Tino IANNUZZI (PD), prende atto della risposta del sottosegretario, della quale, tuttavia, si dichiara insoddisfatto. La tratta ferroviaria Sicignano degli Alburni – Lagonegro, la cui estensione è di circa 78 km con un bacino territoriale di 22 comuni ed una considerevole popolazione, riveste un ruolo importante nel trasporto su ferro e nel sistema dei collegamenti e delle infrastrutture nell'intero comprensorio del Vallo di Diano. Fa presente che l'interruzione della linea da più di vent'anni ha recato un forte pregiudizio alle comunità interessate del salernitano e della provincia di Potenza. Osserva che la risposta resa oggi dal rappresentante del Governo evidenzia che tale tratta è da ritenersi ancora interrotta, in attesa di una decisione definitiva sulla sua utilizzazione, benché tale situazione perduri dal 1987. Sottolinea, poi, che ad oggi non sono stati impiegati i 15 milioni di euro – stanziati dalla legge n. 376 del 2003 – per finanziare lo studio di fattibilità relativo al ripristino del collegamento ferroviario sulla linea Sicignano-Lagonegro, d'intesa con gli enti locali

interessati ed in particolare con l'amministrazione provinciale di Salerno. A tal fine invita il Governo ad attivarsi prontamente, in un quadro di leale collaborazione istituzionale con le amministrazioni locali, per addivenire con sollecitudine alla predisposizione, ad opera della provincia di Salerno, dello specifico studio di fattibilità con l'obiettivo prioritario di verificare il rapporto costi-benefici per la riapertura della predetta linea ferroviaria. A tal fine ritiene necessario che vada vagliata ogni ipotesi tecnica ed amministrativa che consenta di ripristinare tale linea con l'impiego delle soluzioni e delle tecnologie atte a ridurre i costi di gestione della tratta in oggetto. Auspica quindi che il Governo assuma tempestivamente iniziative appropriate e specifiche per porre fine, dopo numerosi anni, a questa situazione di stallo e per acquisire le analisi economiche indispensabili per assumere le conseguenti decisioni al fine di risolvere tale questione. Preannuncia che continuerà a seguire con impegno la questione, sia in sede istituzionale che parlamentare.

5-01982 Lovelli: Incarico di consulenza deliberato dall'ENAC a favore dell'ex direttore generale dell'Ente.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto. Rileva che il rappresentante del Governo ha provveduto, nella risposta, a ricostruire la vicenda dell'attribuzione dell'incarico al comandante Manera, senza però chiarire quali motivi abbiano indotto il ministero e l'Enac a istituire tale incarico. Rileva, poi, che dalla risposta si evince che il ministero, nell'istituire questo incarico, abbia già suggerito all'Enac il nominativo del comandante Manera, il che, a suo giudizio, ha reso inutile la successiva istruttoria volta ad individuare un possibile altro candidato. Giudica indiscutibile il fatto

che l'Enac possa avvalersi, per rispondere a richieste particolari del Ministero, di soggetti esterni all'Amministrazione di provata qualificazione e professionalità, ma fa presente che l'Enac ha 56 dirigenti e circa 1200 dipendenti e giudica singolare che non siano presenti al suo interno, o all'interno dello stesso Ministero, le professionalità necessarie a far fronte alle richieste del Ministero medesimo. Osserva che dalla risposta emerge che la procedura messa in atto dal Ministero risponde ad un'esigenza di tipo personalistico e giudica la scelta di istituire questo incarico fortemente discutibile, stanti anche le esigue motivazioni riportate nella risposta. Fa presente che l'attribuzione di questo incarico viola la disposizione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la riduzione degli incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione. A tale proposito segnala che il Ministro Brunetta ha enumerato propriieri durante una trasmissione televisiva numerose situazioni, tra le quali giudica possa essere inclusa anche quella oggetto dell'interrogazione, nelle quali il denaro pubblico viene utilizzato per finalità che possono essere soddisfatte attraverso l'impiego di risorse interne alla pubblica amministrazione.

5-01985 Lovelli: Modalità di realizzazione della linea AV/AC Milano-Genova (cosiddetto «Terzo valico dei Giovi»).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che ritiene elusiva rispetto ai quesiti posti nell'interrogazione. Ricorda che il ministro Matteoli ha affermato in recenti dichiarazioni e confermato anche nell'audizione

svoltasi in data 4 novembre presso la Commissione che l'apertura del cantiere avrebbe avuto luogo il prossimo 12 dicembre, senza però precisare dove il cantiere sarebbe stato aperto. Ritiene inopportuna la valutazione data dal sottosegretario della revoca disposta dal precedente Governo delle concessioni a TAV e del successivo ripristino delle convenzioni operato dal Governo in carica. Giudica necessario che la dichiarata volontà del Governo di portare a compimento l'opera debba essere accompagnata dal progetto esecutivo e necessari di un'adeguata informazione agli enti locali interessati. Sottolinea che andrebbe data esecuzione anche agli accordi procedurali sottoscritti con gli enti locali. Osserva che l'opera è stata deliberata con un impegno complessivo di circa 4 miliardi di euro e che attualmente i costi complessivi sono arrivati a 5,2 miliardi di euro, rispetto ai quali la disponibilità finanziaria è di soli 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Riferisce di aver letto nella delibera CIPE che è stato approvato un primo lotto costruttivo non funzionale della linea AV/AC Genova – Milano, e, a tale proposito, avrebbe auspicato che nella risposta all'interrogazione fossero contenute le necessarie informazioni al riguardo, anche perché non appare in alcun modo chiara l'espressione «lotto costruttivo non funzionale». Invita il Governo a rapportarsi con il territorio in modo più efficace, e auspica che l'inaugurazione del cantiere il prossimo 12 dicembre non rimanga soltanto un evento mediatico. Preannuncia la propria intenzione di vigilare su questa infrastruttura che ritiene fondamentale per lo sviluppo del Paese, se necessario anche attraverso la presentazione in Assemblea di nuovi atti di sindacato ispettivo.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (C. 2897 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee » (C. 2897 Governo, approvato dal Senato);

rilevato, per le parti di competenza, che il provvedimento reca rilevanti interventi nel settore dei trasporti e, in particolare, che:

l'articolo 2, comma 1, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea, rafforza i requisiti di indipendenza e i poteri sanzionatori dell'organismo di regolazione in materia ferroviaria;

l'articolo 2, comma 2, definisce il regime giuridico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prevedendone l'equiparazione al personale dell'Agenzia nazionale della sicurezza del volo;

l'articolo 2, comma 2-bis, elimina, per le imprese alle quali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, sono aggiudicati direttamente contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, il divieto di parte-

cipare a procedure ad evidenza pubblica in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio;

l'articolo 3-bis, comma 2, prevede l'avvio, a decorrere dal 2009, di un programma pluriennale di interventi per lo sviluppo e l'adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto;

l'articolo 15 riforma la disciplina relativa ai servizi pubblici locali, con esclusione di alcuni settori, tra cui il trasporto ferroviario regionale, restringendo le possibilità di affidamento *in house*, prevedendo la costituzione di società miste in cui il socio privato abbia compiti di gestione e detenga una partecipazione superiore al 40 per cento e definendo direttamente il regime transitorio in modo da stabilire termini certi per la scadenza degli affidamenti difformi;

l'articolo 19-ter interviene sul processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia, disponendo il trasferimento, a titolo gratuito, delle società Saremar, Toremar e Caremar alle regioni Sardegna, Toscana e Campania, affidando alle medesime regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico e disciplinando la successiva fase di privatizzazione delle società del gruppo. A tal fine si prevede la proroga fino al 30 settembre 2010 delle convenzioni vigenti e

si stanziava una somma pari a circa 185 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, per garantire i servizi erogati sulla base delle convenzioni in atto e di quelle che verranno stipulate successivamente;

considerato il rilievo che, in relazione alle difficoltà del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia, assumono le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, con le quali, accogliendo gli indirizzi contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione nella seduta del 19 novembre 2008, si valorizza il ruolo delle regioni interessate, si fissa il termine entro cui dovrà essere completato il processo di privatizzazione e si individuano apposite risorse per garantire l'effettiva prestazione dei servizi di trasporto marittimo, assicurando il mantenimento dei collegamenti che risultano indispensabili per salvaguardare la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini residenti nelle isole maggiori e minori;

considerato che l'istituzione di un organismo di regolazione e controllo in materia di trasporto ferroviario dotato di piena autonomia potrebbe favorire un equilibrato sviluppo dei rapporti tra i soggetti operanti nel settore e concorrere alla promozione di un migliore livello dei servizi nei confronti degli utenti;

considerato che, con riferimento alla disciplina dei servizi pubblici locali, assu-

mono particolare rilievo i servizi di trasporto locale su gomma e su rotaia;

evidenziata l'esigenza che, nella definizione delle modalità di affidamento di tali servizi, si valutino le gestioni in essere, ivi comprese le gestioni *in house*, sulla base di parametri di efficacia ed economicità, in modo da eliminare posizioni di privilegio e contestualmente da valorizzare l'efficienza degli operatori sia sotto il profilo della prestazione dei servizi sia sotto il profilo economico-gestionale;

rilevato che, per quanto concerne il settore delle comunicazioni, l'articolo 20-bis stabilisce che il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali mediante l'uso del telefono sia esercitato mediante l'iscrizione in un pubblico registro delle opposizioni, demandando la disciplina relativa alla istituzione e alla gestione del registro ad un regolamento di delegificazione, nel quale, tra l'altro, si dovrà prevedere che i soggetti che effettuano trattamenti di dati garantiscano l'identificazione della linea chiamante e forniscano all'utente un'adeguata informazione anche con riferimento alla possibilità di iscrizione nel registro delle opposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01199 Siragusa: Voli aerei a tratta sociale
che collegano le isole di Lampedusa e Pantelleria.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Sui collegamenti aerei siciliani sono stati imposti oneri di servizio pubblico ai sensi del regolamento comunitario n. 2408/92 con i seguenti decreti.

Decreto ministeriale n. 17 del 28 settembre 2006 sulle rotte Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa Lampedusa-Roma e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Roma e viceversa.

Decreto ministeriale n. 9 del 22 marzo 2006 sulla rotta Pantelleria Trapani e viceversa.

I vettori Air One e Meridiana, aggiudicatari delle gare europee per l'assegnazione delle rotte in esclusiva, hanno però sospeso il servizio dal mese di ottobre 2008; pertanto, tenuto conto della necessità di dover continuare ad assicurare la continuità territoriale alla regione Sicilia, ed in particolare alle isole minori della stessa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato l'ENAC ad una indagine di mercato volta ad individuare un vettore comunitario al quale affidare le rotte siciliane in attesa di una nuova imposizione.

L'ENAC, su tale base, ha sottoscritto una convenzione con il vettore Meridiana per l'affidamento delle rotte Pantelleria-Palermo, Lampedusa-Catania, Lampedusa-Palermo, Pantelleria-Trapani, dal 7 ottobre 2008 al 28 marzo 2009 e successivamente su autorizzazione del Ministero, ha prorogato la Convenzione fino al 24 agosto 2009.

Nel contempo, è stato necessario individuare un complessivo nuovo regime onerato sui collegamenti siciliani che si è

formalmente definito con l'emanazione dei decreti ministeriali n. 2 del 9 gennaio 2009 e n. 551 del 24 giugno 2009. Tali decreti hanno imposto nuovi oneri di servizio pubblico sui voli Pantelleria-Trapani, Pantelleria-Palermo, Lampedusa-Palermo, Lampedusa-Catania, in conformità del Reg. (CE) n. 1008/2008 che ha abrogato e sostituito il regolamento comunitario 2408/92, dal 1° novembre 2008.

La nuova imposizione, di cui all'Informativa della Commissione europea del 26 febbraio 2009, ha previsto che i nuovi oneri entrassero in vigore il 25 agosto 2009.

In considerazione che nessun vettore si è reso disponibile ad effettuare i nuovi collegamenti onerati, senza compensazione finanziaria, è stata bandita la gara europea per l'assegnazione del gruppo di rotte Pantelleria-Trapani, Pantelleria-Palermo, Lampedusa-Palermo, Lampedusa-Catania in esclusiva, per un anno e dietro compensazione finanziaria.

Il bando di gara è stato trasmesso da questo Ministero alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza con nota n. 009562 del 9 marzo 2009. In seguito, la medesima Commissione ha pubblicato una Informativa su tale gara nella GUUE C 75 del 31 marzo 2009, data dalla quale decorrevano i termini (sessanta giorni) per la presentazione delle offerte.

Alla conclusione delle procedure di gara, il servizio oggetto della gara è stato aggiudicato alla Società Meridiana S.p.A. che ha sottoscritto una apposita conven-

zione con l'ENAC per regolamentare l'esercizio del medesimo servizio.

Successivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a concedere alla Soc. Meridiana il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte

in argomento ed ha approvato la convezione sopra citata con decreto ministeriale n. 629 del 22 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 13 agosto 2009 di cui al Comunicato nella GURI serie generale n. 203 del 2 settembre 2009.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01509 Codurelli: Disagi nel trasporto ferroviario lombardo, in particolare sulla tratta Sondrio-Lecco-Milano**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione all'Interrogazione sopra citata riguardante, in particolare, la situazione dei servizi ferroviari regionali sulla linea Sondrio-Lecco-Milano, si rappresenta quanto segue.

L'introduzione del sistema di cadenzamento sulla direttrice di cui trattasi (attuata con l'orario di dicembre 2008) – che ha comportato, peraltro, la riorganizzazione del servizio di circa 450 treni per l'area Nord della Lombardia, di cui 120 sulla sola direttrice Sondrio-Lecco-Milano – dopo un fisiologico periodo di assestamento ed una serie di interventi tecnici posti in essere fin dal gennaio scorso, ha consentito di raggiungere progressivamente apprezzabili risultati nell'andamento della puntualità.

Le soppressioni di collegamenti avvenute il 4 giugno 2009 – a cui fa riferimento l'Interrogante – dovute ad improvvise avarie del materiale rotabile – hanno riguardato 3 coppie di treni Milano-Lecco e Bergamo-Lecco. I servizi soppressi sono stati, comunque, assicurati o dai treni con partenza immediatamente successiva a quelli soppressi o da bus sostitutivi.

Per quanto riguarda il materiale rotabile, è opportuno sottolineare che Trenitalia, già a partire dal 2008, ha avviato una serie di azioni mirate al miglioramento ed all'ottimizzazione del servizio tra cui l'adozione della « Carta di Identità del treno », con la quale è stato introdotto il modello di servizio a « composizione bloccata » che, prevedendo l'allestimento dei

convogli con vetture omogenee, determina benefici, sia sotto l'aspetto della qualità percepita che sotto quello dell'efficientamento industriale.

Al riguardo, va posto in rilievo che il livello di frequentazione dei treni, per direttrice e tipologia, viene sistematicamente monitorato, proprio al fine di verificare la corrispondenza delle composizioni dei convogli ai volumi di traffico e procedere, eventualmente, agli opportuni adeguamenti; ciò nonostante, è possibile che in determinate circostanze possano verificarsi episodi di sovraffollamento dovuti, per la maggior parte, ad eventi straordinari (come, ad esempio, la soppressione di altri treni).

Nel corso di quest'anno, peraltro, sulla Milano-Lecco, è stato messo in circolazione materiale rotabile a Doppio Piano sottoposto ad interventi manutentivi rilevanti; i medesimi interventi sono stati programmati per tutti gli altri convogli a Doppio Piano utilizzati sulla stessa linea.

Ricordo, infine, quanto sarà riferito in risposta alla interrogazione del Deputato Lanzarin circa i finanziamenti concessi dal decreto-legge n. 185 del 2008 a Trenitalia proprio per il potenziamento del servizio di trasporto regionale. Si tratta di cifre importanti che, una volta investite sia per il potenziamento dei collegamenti sia per l'acquisto e il miglioramento del materiale rotabile, potranno senz'altro garantire un efficientamento dei servizi di trasporto ferroviari.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01547 Lanzarin: Disservizi nel servizio ferroviario sulla linea Venezia-Bassano del Grappa**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al servizio ferroviario sulla linea Venezia-Bassano del Grappa, Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere quanto segue.

Il giorno 15 giugno scorso – a cui fanno specifico riferimento gli Interroganti – si è verificata un'avaria al Sistema di Comando e Controllo (SCC) che regola la circolazione ferroviaria delle linee afferenti al nodo di Mestre. Il guasto ha avuto ripercussioni sull'andamento del servizio di varie linee, coinvolgendo anche 9 treni della direttrice Venezia-Bassano del Grappa.

Al riguardo, è opportuno porre in rilievo che l'anomalia sopra citata, unitamente al fisiologico periodo di assestamento del nuovo orario estivo del 14 giugno 2009, e ad alcune difficoltà conseguenti alle avverse condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato alcune giornate del mese di giugno, hanno determinato, nello stesso mese, una lieve flessione della puntualità del servizio sulla suddetta direttrice, con una percentuale dell'87 per cento dei treni giunti a destinazione entro 5 minuti dall'orario di arrivo previsto (contro una media di quasi il 90 per cento del periodo gennaio-maggio 2009).

Successivamente, è stata registrata, invece, una progressiva e costante ripresa del livello di regolarità (92,3 per cento già nel mese di luglio).

Per quanto attiene ai rilievi posti dagli Interroganti in ordine ai frequenti cambi orario previsti, va considerato che tali variazioni della programmazione sono dettate soprattutto dalla necessità di adeguare l'offerta alle differenti caratteristiche della

domanda che si registrano nei diversi periodi (estivo ed invernale) e vengono attuate tenendo conto – e cercando di conciliare – sia le esigenze della clientela pendolare, sia quelle dei viaggiatori interessati a relazioni e collegamenti di media/lunga percorrenza.

Relativamente al consolidamento della flotta e all'immissione in servizio di nuovo materiale rotabile, va evidenziato che, la gestione e programmazione dei servizi regionali è di competenza delle singole Regioni i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, anche sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

Va tuttavia ricordato che, per quanto riguarda il Gruppo Ferrovie dello Stato e il trasporto pubblico locale, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge n. 2 del 2009, ha previsto ingenti stanziamenti che andranno a costituire un valido apporto per la risoluzione delle problematiche – quali quella rilevata nel presente atto ispettivo – del trasporto ferroviario regionale.

Il comma 2, del citato articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008 stanza, infatti, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Tali fondi sono stati attribuiti interamente ai servizi regionali (430 milioni di euro alle Regioni a statuto ordinario e 50 milioni di euro per il contratto di servizio nazionale, da destinarsi ai servizi di trasporto regionale nelle Regioni a statuto speciale).

Per quanto concerne le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 25 (960 milioni di

euro per il 2009, quale dotazione del Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. istituito dalla disposizione in argomento), risulta che 500 milioni di euro sono attribuiti a favore di Trenitalia SpA, di cui 425

milioni di euro per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e locale e 75 milioni di euro per la copertura dei costi afferenti al materiale rotabile per le esigenze di mobilità legate all'Expo 2015.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01635 Iannuzzi: Interruzione del servizio ferroviario lungo la linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come noto, nel marzo 1987, in occasione dell'interruzione all'esercizio della linea Battipaglia-Potenza-Metaponto, finalizzata alla realizzazione degli interventi di elettrificazione della stessa linea e al suo adeguamento alla sagoma di libero transito, fu sospeso il servizio ferroviario anche sulla linea diramata Sicignano degli Alburni-Lagonegro con l'introduzione di autoservizi sostitutivi su gomma.

All'atto del ripristino dell'esercizio ferroviario sull'asse principale Battipaglia-Potenza non fu possibile riaprire all'esercizio la linea in questione, a causa di fenomeni di dissesto riscontrati in alcune gallerie.

Nel 1999 fu elaborato da parte della Ferrovie dello Stato S.p.A uno studio che evidenziò, nella valutazione del rapporto costi/benefici, una criticità con riferimento sia al modesto volume di traffico acquisibile sia alla necessità d'integrare il trasporto viaggiatori su ferro con un servizio su gomma per raggiungere i diversi centri abitati distanti dalla linea. A tale valutazioni si è osservato un valore del bilancio economico-finanziario fortemente negativo, anche nell'ipotesi di realizzazione di ripristino della linea utilizzando tecnologie idonee alla riduzione dei costi di gestione della linea stessa.

Sulla base di ulteriori e specifiche richieste, fu sottoscritto un Protocollo d'Intesa in data 29 ottobre 2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

la Regione Campania, la Provincia ed il Comune di Salerno, l'Autorità Portuale di Salerno e RFI SpA.

Con tale atto la Regione Campania si impegnava a finanziare lo Studio di Fattibilità del ripristino del collegamento ferroviario sulla linea Sicignano-Lagonegro e a condurlo d'intesa con la Provincia di Salerno e gli Enti locali interessati.

Nel 2003, con la legge n. 376 furono stanziati 5 milioni di euro (per ciascuno degli anni 2003-2004-2005), per il ripristino della linea in oggetto.

In merito, nel corso del 2005, RFI SpA espresse riserve sull'entità delle risorse economiche, ritenendole insufficienti per la completa realizzazione degli interventi, ribadendo la necessità di valutare più compiutamente l'opportunità del ripristino della linea.

A tal fine, per rivalutare la convenienza della riapertura all'esercizio della linea in questione, la Provincia di Salerno si impegnò a produrre entro il 2006 uno specifico Studio di Fattibilità.

Allo stato attuale non è ancora stata ufficializzata da parte della Provincia di Salerno la conclusione del sopraccitato Studio.

Si segnala, infine, che nel Contratto di Programma 2007-2011, sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la RFI S.p.A (aggiornamento 2008), non sono previste specifiche risorse finanziarie destinate alla realizzazione per il ripristino della linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01982 Lovelli: Incarico di consulenza deliberato dall'ENAC a favore dell'ex direttore generale dell'Ente**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con nota del 15 maggio 2009 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha manifestato al Presidente dell'Enac l'esigenza di avvalersi di persona esperta e dall'adeguata conoscenza delle sedi internazionali, oltre che della materia aeronautica, cui affidare attività da svolgersi in ambito estero oltre che particolari incarichi di rappresentanza. Peraltro, il Ministro segnalava alla valutazione dell'Enac, tra le possibili candidature, quella del Com.te Manera, la cui qualificazione professionale sembrava corrispondere alle esigenze descritte.

All'interno dell'Enac, a seguito della richiesta del Ministro, è stata compiuta un'accurata istruttoria al fine di verificare la possibilità di tale affidamento.

In primo luogo, si è tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 13 del contratto di programma tra Ministero dei Trasporti ed Enac nelle quali, oltre a prevedersi che l'Enac partecipa su delega del Ministro alle attività in campo internazionale assumendo a proprio carico i relativi oneri, si dispone anche che per rispondere a peculiari richieste del Ministero vigilante Enac possa far ricorso a soggetti esterni di « provata qualificazione e professionalità » nel caso in cui al proprio interno non possa soddisfare dette richieste con proprio personale in organico.

All'esito di dette valutazioni e verificata la possibilità di far ricorso a soggetto esterno per la peculiare professionalità richiesta dall'incarico da affidare, il Direttore Generale dell'Enac ha comunque ed al fine di assicurare la massima trasparenza rispetto alle decisioni da assumere,

posto in atto una procedura con la quale, rivolgendosi ai Dirigenti apicali dell'Ente, ha chiesto loro se avessero disponibilità a ricoprire la posizione oggetto di affidamento.

Solo all'esito di tale procedura pubblica, valutata l'assenza di segnalazioni di disponibilità all'interno dell'Ente, il Consiglio di amministrazione ha deliberato il conferimento dell'incarico al Com.te Manera.

Quanto alla richiesta di compatibilità dell'incarico con le previsioni contenute nell'articolo 46 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua alcuni presupposti di legittimità per l'affidamento di collaborazioni con lo scopo di ridurre l'entità, appare evidente come tali presupposti siano stati rispettati:

a) l'oggetto della prestazione attiene a competenze dell'Enac, risulta conferente con la funzionalità dell'amministrazione e consente anche di portare a compimento progetti già intrapresi in ambito internazionale (si citi tra gli altri lo studio comparato sulla sicurezza dell'aviazione civile nei Paesi Ecac, studio affidato da Ecac e di cui il Com.te Manera è il *focal point*);

b) l'Enac, tramite la procedura di garanzia posta in essere dal Direttore Generale, ha verificato che al proprio interno non vi erano risorse disponibili a svolgere le attività richieste;

c) la prestazione è di natura temporanea (l'incarico è di un anno) ed altamente qualificata tenuto conto che il Com.te Manera ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi nazionali ed interna-

zionali in ambito sicurezza volo che lo vedono rappresentare una posizione di leadership indiscussa in tale strategico settore;

d) sono stati predeterminati la durata (un anno), il luogo (gli uffici messi a disposizione dal Gabinetto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti), l'oggetto (di cui si è data ampia rappresentazione) ed il compenso che assomma a 50.000 euro lordi annui oltre ai rimborsi per le spese sostenute per l'attività da comprovare fino alla concorrenza di 20.000 annui.

ALLEGATO 7

**Interrogazione n. 5-01985 Lovelli: Modalità di realizzazione della
linea AV/AC Milano-Genova (cosiddetto « Terzo valico dei Giovi »)**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il CIPE, con la delibera 80/2006, ha approvato il Progetto Definitivo dell'intervento, fissando il limite di spesa in 4.962 milioni di euro.

Va ricordato che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 7/2007, convertito in legge n. 40/2007, erano state revocate improvvidamente dal precedente Governo le concessioni a TAV e, conseguentemente, gli affidamenti delle linee AV/AC Milano-Genova, Milano-Verona e Verona-Padova.

Con l'articolo 12 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, il Governo Berlusconi ha disposto il ripristino delle convenzioni con i General Contractor, trasferendone senza soluzione di continuità, la titolarità, originariamente prevista in capo a TAV, a RFI.

Da ultimo il CIPE, con la delibera n. 52/2009 ha previsto, in via programmatica, l'assegnazione di un finanziamento di importo pari a 500 milioni di euro per la realizzazione di una prima fase costruttiva dell'intervento.

Pertanto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto al CIPE di deliberare:

l'autorizzazione, in capo al soggetto aggiudicatore, a procedere alla contrattualizzazione dell'intero intervento per lotti successivi, impegnativi per le parti e nei limiti dei finanziamenti che si renderanno disponibili;

l'approvazione del 1° lotto costruttivo dell'intervento, a valere sulle disponibilità di cui alla citata delibera CIPE n. 52/2009;

l'assegnazione del finanziamento previsto nella delibera 52/2009 CIPE n. 52/

2009, a copertura del costo del I lotto costruttivo, per un importo pari a 400 milioni di euro a valere sui fondi di legge obiettivo, di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009, e per un importo pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2009, destinate per il 15 per cento alle regioni del centro-nord.

Sulla base di tale proposta il CIPE, nella recente seduta del 6 novembre, ha deliberato l'approvazione di un primo lotto costruttivo della linea AV/AC Genova-Milano « Terzo Valico dei Giovi », con un'assegnazione complessiva di 500 milioni di euro, di cui 400 a valere su risorse di Legge obiettivo e 100 sul Fondo infrastrutture.

Infine si conferma che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2009 è stato nominato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009, un Commissario straordinario, che, nell'esercizio dei propri poteri di impulso attraverso il coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati, dovrà assicurare il rispetto dei tempi stabiliti dai cronoprogrammi, monitorare l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione degli investimenti nonché vigilare sull'espletamento delle procedure realizzative e autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento.

Il Commissario straordinario per il Terzo Valico dei Giovi, Walter Lupi, ha già interessato il concessionario per l'indivi-

duazione del lotto costruttivo connesso ai finanziamenti stanziati dal CIPE con la delibera del 6 novembre scorso.

Successivamente, il Commissario procederà alla verifica dell'avvenuta sottoscrizione dell'atto integrativo alla convenzione-principale, in dipendenza della già citata delibera del 6 novembre, necessario per il concreto avvio dei lavori in difetto del quale il Commissario provvederà con i poteri sostitutivi conferitigli dal decreto di nomina.

La decisione proposta dal Governo al Cipe ha portato opportunamente ad un

incontro delle tre Regioni del Nord-Ovest maggiormente interessate all'opera, superando iniziative più limitate come il Limonte.

Il Terzo Valico, infatti, avrà un effetto enormemente positivo sulla capacità attrattiva del porto di Genova, darà impulso all'economia italiana, in generale ed in particolare alle Regioni del Nord-Ovest che, malgrado la forte crescita della Lombardia negli ultimi anni, sono cresciute negli ultimi 8 anni complessivamente meno della media nazionale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 relativo a contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 139 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 relativo a contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 139.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 novembre era stato chiesto al Governo, da più parti, di fornire dati più chiari relativamente all'impiego degli stanziamenti nell'anno precedente e

alla congruità di alcuni degli stanziamenti previsti nell'atto in discussione. Inoltre, era stata richiesta la presenza del Governo al fine di discutere più complessivamente sulla *ratio* generale dell'insieme del provvedimento in esame.

Il Governo ha provveduto a fornire alla Presidenza una tabella concernente l'utilizzazione dei fondi dell'anno 2008 facenti capo al capitolo 2280, che è in distribuzione. Il Governo ha contemporaneamente comunicato che non sarà presente alla seduta odierna.

Giustina MISTRELLO DESTRO, *relatore*, rileva che il Governo ha provveduto a fornire i dati richiesti; inoltre, l'espressione del parere appare determinante al fine di consentire una veloce assegnazione dei fondi. Ritiene quindi opportuno che la Commissione prosegua e concluda nella giornata odierna i propri lavori e propone di esprimere un parere favorevole sulla atto n. 139.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), prende atto del fatto che il Governo ha fornito i dati relativi alle spese dell'anno 2008; rileva comunque che nel corso del

dibattito erano emerse altre problematiche e criticità sull'atto in esame, e pone altresì in evidenza che, contrariamente a quanto richiesto, anche nella seduta odierna il Governo non è presente. Ritiene in conclusione opportuno rinviare l'esame del provvedimento in titolo chiedendo eventualmente una proroga.

Raffaello VIGNALI (Pdl), parlando a nome del proprio gruppo, ritiene che i dati forniti dal Governo soddisfino le esigenze emerse nel corso del dibattito e pertanto appare opportuno che la Commissione proceda nei suoi lavori.

Gabriele CIMADORO (IdV), si associa alle considerazioni formulate dalla collega Formisano e chiede che i lavori della Commissione su questo punto siano aggiornati ad altra seduta.

Andrea LULLI (PD), sottolinea che anche il PD avrebbe avuto piacere ad incon-

trare il Governo e a poter interloquire sui contributi in questione; peraltro non ritiene necessario, pur non essendo contrario, un rinvio della seduta.

Giovanni FAVA (LNP), ribadisce con forza che, avendo il Governo fornito i dati richiesti, appare opportuno e anzi doveroso che la Commissione concluda i propri lavori al fine di consentire la tempestiva erogazione dei contributi in questione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FIM-CISL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e UILM-UIL sulle problematiche relative al negoziato per il contratto dei lavoratori metalmeccanici 167

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 novembre 2009.

Audizione di rappresentanti di FIM-CISL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e UILM-UIL sulle problematiche relative al negoziato per il contratto dei lavoratori metalmeccanici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 168

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 129 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 169

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. Atto n. 130 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 169

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (FNMOCeO), della Federazione italiana dei medici di medicina generale (FIMMG) e della Federazione italiana medici pediatri (FIMP) sull'emergenza sanitaria relativa alla diffusione dell'influenza A/H1N1 e sulle problematiche connesse 172

AVVERTENZA 172

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2009.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di procedere all'inversione dell'ordine del giorno, esprimendo il parere sul provvedimento in titolo prima di passare allo svolgimento delle audizioni informali sull'emergenza sanitaria relativa alla diffusione dell'influenza A/H1N1 e sulle problematiche connesse.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, è stata svolta la relazione.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 novembre 2009 — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Atto n. 129.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Lucio BARANI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di procedere all'inversione dell'ordine del giorno, esprimendo il parere sul provvedimento in titolo prima di passare allo svolgimento

delle audizioni informali sull'emergenza sanitaria relativa alla diffusione dell'influenza A/H1N1 e sulle problematiche connesse.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente è stata svolta la relazione.

Avverte inoltre che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso il proprio parere nella riunione del 29 ottobre scorso.

La Commissione, pertanto, può procedere all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

Atto n. 130.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 30 novembre prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

Avverte che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso il proprio parere nella riunione del 29 ottobre scorso scorso.

Avverte, inoltre, che la V Commissione bilancio ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario il 28 ottobre scorso, valutando favorevolmente lo schema di decreto legislativo.

La Commissione, pertanto, può procedere all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mariella BOCCIARDO (Pdl), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo che reca l'attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, relativa alle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). La direttiva è contenuta nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 e quindi fa parte dell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo.

Il provvedimento si compone di undici titoli, cinquantotto articoli e dieci allegati.

Trattandosi di un provvedimento ampio e articolato, si limiterà a una sintetica illustrazione di ciascun Titolo.

Il Titolo I (articoli 1 e 2) esplicita l'oggetto, il campo d'applicazione e le definizioni recate dal provvedimento.

Il Titolo II (articolo da 3 a 6) contiene disposizioni sulla sorveglianza, sulle notifiche e sulle indagini epidemiologiche. Esso affida alle regioni la realizzazione di programmi di sorveglianza predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche Sociali, istituisce l'Anagrafe informatizzata delle aziende avicole, qualifica e disciplina gli obblighi di denuncia

e di comunicazione e le modalità di effettuazione di indagini epidemiologiche.

Il Titolo III (articoli da 7 a 10) riguarda le misure da avviare in caso di sospetti focolai, prevede e disciplina i compiti del veterinario ufficiale e la possibile concessione di deroghe, da parte delle regioni e province autonome, sulla base di una valutazione del rischio.

Il Titolo IV (articoli da 11 a 38) tratta l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) da virus H5 e H7. Le misure previste da applicare in caso di presenza di tali focolai risultano più dettagliate e approfondite di quelle già disposte nella direttiva 92/40/CEE recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 1996. Vengono infatti specificate le misure da adottare nelle diverse tipologie di aziende, viene prevista l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza, vengono applicati alcuni divieti (di trasporto, movimentazione *etc.*) per evitare la diffusione del virus.

Il Titolo V (articoli da 39 a 46) indica le misure da applicare in caso di influenza aviaria a bassa patogenicità. Poiché, come è evidenziato nella relazione illustrativa, il virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità può mutare in virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, anche per tale ipotesi è stata prevista l'adozione di misure di controllo ed eradicazione.

Il Titolo VI (articolo 47) prevede le misure da attuare su animali della specie suina, sensibili al virus influenzale, presenti eventualmente nelle aziende sedi di focolaio.

Il Titolo VII (articoli 48 e 49) detta le istruzioni per le operazioni di pulizia e disinfezione, nonché le modalità di ripopolamento delle aziende successivamente all'estinzione del focolaio.

Con il Titolo VIII (articoli 50 e 51) sono specificate le istruzioni riguardanti le procedure diagnostiche che devono essere attuate conformemente al Manuale diagnostico.

Il Titolo IX (articoli da 52 a 54) disciplina gli aspetti relativi alla vaccinazione contro l'influenza aviaria.

Il Titolo X (articolo 55) disciplina i controlli ed il piano di emergenza.

Infine, il Titolo XI (articoli da 56 a 58) detta le disposizioni transitorie e finali. In particolare, all'articolo 58, viene abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 1996, che aveva dato attuazione alla direttiva 92/40/CEE, abrogata, a sua volta, dalla direttiva 2005/94/CE.

Per quanto concerne l'aspetto della conformità con la norma di delega, ricorda che essa è rappresentata dall'articolo 1 della legge comunitaria 2008, nonché, per la fissazione di principi e criteri direttivi, dall'articolo 2 della stessa legge.

Quanto al termine per l'esercizio della delega, essendo ormai trascorso quello previsto dalla direttiva per il suo recepimento (1° luglio 2007), trovano applicazione i commi 1 e 3 del citato articolo 1. Ai sensi del comma 1, infatti, il termine è pari a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria — e dovrebbe quindi scadere il 26 ottobre —; tuttavia, qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti scada nei trenta giorni precedenti alla scadenza della delega come sopra calcolata o successivamente, come nel caso in esame (10 novembre 2009), il comma 3 prescrive che il termine per l'esercizio della delega sia prorogato di sessanta giorni. Pertanto, la delega dovrebbe essere esercitata entro il 24 dicembre 2009.

In ogni caso, ai sensi del citato comma 3, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. In questo modo, si intende permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Ritiene utile precisare quali sono i criteri e i principi generali per l'esercizio della delega (articolo 2). Essi riguardano: l'attuazione dei decreti da parte delle amministrazioni con le ordinarie strutture amministrative; la facoltà, a fini di coordinamento, di introdurre modifiche alla disciplina vigente nei diversi settori; la

possibilità, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti, di prevedere sanzioni amministrative o penali nel rispetto di particolari principi; la facoltà di prevedere spese aggiuntive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive, provvedendo alla relativa copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; la necessità di procedere all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo mediante la modifica di questi ultimi; la necessità di tener conto delle eventuali modificazioni alle direttive comunitarie nel frattempo intervenute; l'individuazione di procedure idonee a salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, nonché l'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, qualora vi sia sovrapposizione o coinvolgimento di competenze di più amministrazioni statali; la facoltà di attuare con un unico decreto le direttive riguardanti le stesse materie o gli stessi atti normativi. Nel complesso, lo schema di decreto appare conforme ai principi dettati dalla legge delega.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva che il provvedimento è volto a recepire, ricorda che la direttiva 2005/94/CE, relativa a Misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, abroga la direttiva 92/40/CEE, che era stata recepita, nel nostro ordinamento, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 1996, abrogato dal provvedimento in esame.

La direttiva 2005/94/CE, costituita da dodici capi, sessantanove articoli e undici allegati, detta una nuova disciplina, sostitutiva della direttiva 92/40/CEE. Essa aggiorna le misure che i singoli Stati membri devono adottare per la prevenzione e l'eliminazione dei rischi di diffusione della malattia, al fine di garantire la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto al livello di pericolosità di ciascuna manifestazione infettiva e limitare, al tempo stesso, le probabili ricadute econo-

niche e sociali dei provvedimenti adottati sul comparto agricolo e sugli altri settori interessati.

L'oggetto delle misure risulta ampliato rispetto alla normativa precedente. In particolare, esse riguardano non solo il pollame, ma anche altri volatili in cattività.

In presenza di influenza ad alta patogenicità (IAAP), l'autorità competente controlla che vengano applicate le misure seguenti: abbattimento del pollame e degli altri volatili in cattività; eliminazione delle carcasse, sotto sorveglianza ufficiale; sorveglianza del pollame nato prima dell'attuazione delle prime misure; individuazione ed eliminazione della carne del pollame abbattuto e delle uova raccolte prima dell'attuazione delle prime misure; trattamento appropriato delle sostanze che possono essere state contaminate; pulitura e disinfezione del letame, della lettiera, del concime e di tutta l'attrezzatura che può essere stata contaminata; sorveglianza dei movimenti degli animali che entrano ed escono dall'azienda; isolamento del virus, secondo la procedura di laboratorio più appropriata. Inoltre, vengono adottate misure specifiche nelle zone più vicine all'azienda interessata. Sono altresì previste misure per evitare la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad altre specie.

Altre norme riguardano la protezione dagli agenti patogeni minori di influenza aviaria – i quali potrebbero mutare geneticamente (e perciò divenire altamente pericolosi) – e una maggiore flessibilità nelle provviste nazionali di vaccini.

Un'ulteriore innovazione è rappresentata dalla costituzione di una banca comunitaria per le riserve di vaccini, cui gli Stati membri possono accedere a richiesta, e di banche nazionali.

I piani nazionali di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria, adottati in base alla precedente direttiva 92/40/CEE e in vigore al 1° luglio 2007, restano applicabili. Tuttavia, entro il 30 settembre 2007, gli Stati membri presentano alla Commissione modifiche dei suddetti piani, al fine di renderli conformi alla presente diret-

tiva. Nel complesso lo schema di decreto legislativo appare conforme alla normativa comunitaria.

Desidera infine attirare l'attenzione della Commissione sul parere espresso dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, Si tratta di un parere favorevole, ma condizionato ad una serie di osservazioni e di proposte di modifica. Alcune osservazioni sono correzioni formali al testo del provvedimento, mentre altre hanno lo spirito di un suggerimento; altre ancora, infine, hanno carattere sostanziale. Su questi punti, ritiene necessario un approfondimento, al fine di formulare eventualmente nella proposta di parere alcune osservazioni di merito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 novembre 2009.

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (FNMOCeO), della Federazione italiana dei medici di medicina generale (FIMMG) e della Federazione italiana medici pediatri (FIMP) sull'emergenza sanitaria relativa alla diffusione dell'influenza A/H1N1 e sulle problematiche connesse.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb.-A.	174
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	174
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci (<i>Rinvio dell'esame</i>)	175
Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	176
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>)	178
AVVERTENZA	177

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 12 novembre 2009.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo ed abb.-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — In-

terviene il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 9.50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2009.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che la ragione di fondo del decreto-legge in esame avrebbe dovuto rispondere, secondo le intenzioni dei presentatori, alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari già giunti in scadenza, mentre non esiste alcuna rispondenza con tale esigenza nell'applicazione dell'articolo 18. Il fine indicato al comma 1 dello stesso articolo, di completare l'attuazione del regolamento CE 72/2009 attraverso il riequilibrio tra le quote assegnate e la produzione conseguita, non trova infatti alcune giustificazione tecnica nei contenuti dell'articolo. Esso piuttosto, per come è formulato, rivela la sua natura di ennesimo tentativo di agevolare una minoranza di splafonatori. Infatti, l'agevolazione prevista – il versamento solo parziale del 5 per cento o 10 per cento del prelievo mensile – reca vantaggi a una sola categoria, e non vengono prese in considerazione altre categorie (montagna, aree svantaggiate).

Ritiene inoltre estremamente difficile, se non impossibile, verificare mensilmente se un produttore supera la propria produzione 2007/2008. Tale verifica è possibile solo a fine campagna ed è quindi difficile valutarla progressivamente nei mesi, versando solo parzialmente la « multa » del 5-10 per cento, rendendo impossibile recuperare il prelievo non versato dagli acquirenti.

Ritiene pertanto che il provvedimento, dunque, oltre a scardinare i criteri della legge n. 119 del 2003 relativi ai controlli sulla produzione, generi confusione e introduca ulteriori possibilità di fuga da parte di chi è già avvezzo a tale comportamento. Si sarebbe dovuto, viceversa – se il fine fosse stato quello di lasciare liquidità nelle casse dei produttori in un momento di difficoltà – agevolare quelle aziende ubicate in zone montane e svantaggiate, i produttori in regola e quelli che avessero accettato di mettersi in regola rinunciando ad azioni giudiziarie pendenti, nonché quelle contenute entro una fascia di esubero contenuta entro il 20 per cento.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) manifesta contrarietà, a nome del suo gruppo, soprattutto con riferimento al contenuto dell'articolo 18 del disegno di legge, e preannuncia la presentazione di emendamenti presso la I Commissione, al fine di ovviare alle carenze del provvedimento.

Giuseppe RUVOLO (UdC) avverte che, relativamente all'articolo 18, il gruppo dell'UDC ha già presentato un emendamento soppressivo presso la Commissione di merito, al fine di rispettare il senso della legge n. 119 del 2003, che tale articolo lederebbe. Ritiene infatti che stabilire una deroga su tale materia possa recare un danno a tutti i cittadini rispettosi delle norme e degli obblighi da queste previsti. Preannuncia che, in ogni caso, il proprio gruppo manifesterà in tutte le sedi la propria contrarietà a tale modifica legislativa.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Il Ministro Luca ZAIA condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.15.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci.

(Rinvio dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, propone di rinviare l'esame della proposta di legge alla prossima settimana, così da poter procedere all'abbinamento della proposta di legge De Girolamo C. 2876, recante « Incentivi alla produzione e alla vendita diretta dei prodotti agricoli locali, tradizionali e biologici », recentemente assegnata alla Commissione.

**Nuova disciplina del commercio interno del riso.
C. 1991 Governo.**

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 3 novembre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che sul testo del disegno di legge C. 1991, risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni.

Ricordo che nella seduta del 3 novembre scorso sono stati approvati alcuni emendamenti modificativi del testo del disegno di legge in esame. Tale testo, così modificato, è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva, le quali hanno tutte espresso parere favorevole, formulando, in alcuni casi, condizioni e osservazioni.

In particolare, la I Commissione ha formulato un'osservazione invitando la Commissione a valutare la congruità dell'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 4 che, da una parte, disciplina in allegato disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo e, dall'altra, rinvia a un decreto ministeriale per le relative modifiche.

La II Commissione ha formulato una condizione chiedendo di riformulare l'articolo 6.

La V Commissione ha formulato una condizione – ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – affinché sia aggiunto, all'articolo 7, dopo il comma 1, il seguente: « 1-bis. Dall'attua-

zione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente », e, conseguentemente, all'articolo 9, sia soppresso il comma 2.

La XIV Commissione ha formulato un'osservazione invitando la Commissione a valutare, con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 4, l'opportunità di attivare, tramite notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea, le specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha formulato una condizione volta a prevedere che la previa consultazione delle regioni per la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo 3 in ordine alla classificazione del riso e alle denominazioni di vendita, nonché in relazione all'articolo 4 recante norme a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo, nonché a prevedere che le regioni siano tenute, nell'ambito della loro competenza, ad emanare specifiche disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari richiamati dal provvedimento in esame.

Comunica quindi che il relatore ha predisposto taluni emendamenti per recepire alcune delle condizioni poste dalle Commissioni nei loro pareri. *(vedi allegato)*

Roberto ROSSO (PdL) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 4.100, 4.101, 7.100 e 6.100 del relatore.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.100, 4.101, 7.100 e 6.100 del relatore. Quindi, con distinte votazioni, delibera di conferire al

relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 1991 come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente e chiede di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la Presidenza si intende autorizzata ad apportare le correzioni formali del testo.

Si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00108 Bellotti: Interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa ».

COMITATO RISTRETTO

*Sostegno agli agrumeti caratteristici.
C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.*

ALLEGATO

Nuova disciplina del commercio interno del riso (C. 1991 Governo).**EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 4.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

4. 100. Il Relatore.*(approvato)*

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome ad emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui alla presente legge.

4. 101. Il Relatore.*(approvato)*

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente

legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.

6. 100. Il Relatore.*(approvato)*

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 2.

7. 100. Il Relatore.*(approvato)*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	179
Comunicazioni del Presidente	179
Sui lavori della Commissione	179
Seguito dell'esame dello studio predisposto dal Censis sul condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno (Relatore sen. Pisanu) ..	180

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 14.20.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta il cui elenco è disponibile in Aula per la consultazione, ferma re-

stando la consultabilità dell'elenco nei locali dell'archivio della Commissione.

Comunica che il generale Osvaldo Cucuzza, collaboratore a tempo pieno della Commissione, ha presentato le proprie dimissioni irrevocabili dall'incarico.

Informa che si è conclusa la procedura di conferimento di incarico di collaboratore a tempo pieno della Commissione del dott. Antonio Tricoli il quale, avendo prestato giuramento, può partecipare ai lavori della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE informa che sono state programmate l'audizione del Presidente della Regione Calabria, onorevole Agazio Loiero, accompagnato dagli assessori competenti sulla sanità e sull'ambiente, per martedì 17 novembre 2009 alle ore 14, sul tema del condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno e l'audizione del ministro dell'interno, onorevole Roberto

Maroni, per mercoledì 25 novembre 2009 alle ore 14.

Comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di svolgere, prima della fine dell'anno, una missione a Milano. Tale missione sarà svolta da una delegazione composta sulla base dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e dai commissari eletti nella regione.

Seguito dell'esame dello studio predisposto dal Censis sul condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno (Relatore sen. Pisanu).

Il PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito del dibattito sullo

studio redatto dal Censis sul condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno.

Intervengono il senatore MARITATI, con un passaggio in seduta segreta, il senatore MUSSO, l'onorevole GARAVINI, con un passaggio in seduta segreta, il senatore COSTA per un chiarimento, i senatori GARRAFFA e SERRA.

Il PRESIDENTE, ringraziati i colleghi intervenuti, svolge alcune considerazioni rinviando il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	181
------------------------------------	-----

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 8.15.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente RUTELLI svolge alcune comunicazioni in relazione alle quali in-

tervengono i deputati CICCHITTO, ROSATO, FIANO, BRIGUGLIO e COTA ed i senatori QUAGLIARIELLO, CAFORIO, ESPOSITO e PASSONI.

Il presidente RUTELLI comunica che l'audizione del Direttore dell'AISE è rinviata alla prossima seduta che avrà luogo martedì 17 novembre, alle ore 14.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	182
Audizione del Procuratore nazionale antimafia aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia, dott. Vincenzo Macrì (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

Giovedì 12 novembre 2009. – Presidenza del vicepresidente Vincenzo DE LUCA, indi del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, comunica che, essendo pervenuta la prescritta autorizzazione dall'ente di appartenenza, la Commissione può valersi della collaborazione a tempo pieno e a titolo gratuito di Fabio Vaccaro, Capitano dell'Arma dei Carabinieri.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia, dott. Vincenzo Macrì.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni prelimi-

nari, introduce l'audizione del dottor Vincenzo Macrì, Procuratore nazionale antimafia aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia, che ringrazia per la sua presenza.

Vincenzo MACRÌ, *Procuratore nazionale antimafia aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), i senatori Vincenzo DE LUCA (PD) e Candido DE ANGELIS (PdL), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Vincenzo MACRÌ, *Procuratore nazionale antimafia aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Macrì per il

contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 12 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.50.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (C. 2897 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
Comunicazioni del Presidente	9
<i>ALLEGATO (Tendenze e problemi della decretazione d'urgenza)</i>	10

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	55
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	59

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	82

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	75
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 2836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	75
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. Emendamenti C. 2720 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) .	75

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 (<i>Esame e rinvio</i>)	76
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	77
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione testo base</i>)	120
ALLEGATO (<i>Testo base</i>)	122
AVVERTENZA	121

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.	
Audizione dell'Amministratore dello <i>United Nations Development Programme</i> (UNDP), Helen Clark (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	124
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	126

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 145 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	130
Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	133
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Atto n. 131 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	136
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 136 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
AVVERTENZA	137

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sulle problematiche relative alla riscossione delle entrate degli Enti locali (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	139
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame degli schemi di regolamento nn. 132, 133 e 134 in materia di regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.	
Audizione del professor Giuseppe Bertagna, direttore del Centro di Ateneo per la qualità dell'insegnamento ed apprendimento (CQIA); del professor Alberto Felice De Toni, presidente della Commissione nazionale per la riorganizzazione degli Istituti tecnici e professionali; del dottor Claudio Gentili, direttore generale education di Confindustria; di associazioni professionali di docenti; del <i>forum</i> delle associazioni studentesche	141

SEDE REFERENTE:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774 Barbieri (Esame e rinvio)	141
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	143
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	144
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federutility nell'ambito dell'esame dei progetti di legge « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ». C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina	144
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di <i>Genworth Financial</i> (Svolgimento e conclusione)	145
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ..	146
---	-----

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	153
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Atto n. 141 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .	147
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-01199 Siragusa: Voli aerei a tratta sociale che collegano le isole di Lampedusa e Pantelleria	150
---	-----

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	155
---	-----

5-01509 Codurelli: Disagi nel trasporto ferroviario lombardo, in particolare sulla tratta Sondrio-Lecco-Milano	150
--	-----

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	157
---	-----

5-01547 Lanzarin: Disservizi nel servizio ferroviario sulla linea Venezia-Bassano del Grappa ..	150
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	158
5-01635 Iannuzzi: Interruzione del servizio ferroviario lungo la linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro	151
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	160
5-01982 Lovelli: Incarico di consulenza deliberato dall'ENAC a favore dell'ex direttore generale dell'Ente	151
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	161
5-01985 Lovelli: Modalità di realizzazione della linea AV/AC Milano-Genova (cosiddetto « Terzo valico dei Giovi »)	152
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	163

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 relativo a contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 139 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FIM-CISL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e UILM-UIL sulle problematiche relative al negoziato per il contratto dei lavoratori metalmeccanici	167
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 129 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
--	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. Atto n. 130 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	169
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (FNMOCeO), della Federazione italiana dei medici di medicina generale (FIMMG) e della Federazione italiana medici pediatri (FIMP) sull'emergenza sanitaria relativa alla diffusione dell'influenza A/H1N1 e sulle problematiche connesse	172
--	-----

AVVERTENZA	172
------------------	-----

XIII Agricoltura

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb.-A.	174
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	174
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci (<i>Rinvio dell'esame</i>)	175
Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	176
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>)	178
AVVERTENZA	177

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	179
Comunicazioni del Presidente	179
Sui lavori della Commissione	179
Seguito dell'esame dello studio predisposto dal Censis sul condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno (Relatore sen. Pisanu) ..	180

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	181
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Comunicazioni del Presidente	182
Audizione del Procuratore nazionale antimafia aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia, dott. Vincenzo Macrì (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

PAGINA BIANCA

€ 3,82



16SMC0002470